

Die *Mariegola* der Bäcker in der *Biblioteca civica* von Padua

Adriana Vignazia

Der vorliegende Beitrag ediert einige Texte aus der in der *Biblioteca civica* von Padua aufbewahrten *mariegola*¹ der Bäckerzunft aus dem 16. Jahrhundert (hier Codex B genannt), vergleicht sie mit der 2010 veröffentlichten *mariegola*² aus dem 15. Jahrhundert (hier Codex A genannt) und schließt die Geschichte der Bäckerzunft von Padua ab, da der Codex B Eintragungen bis zum Jahr 1778 enthält. Sie reicht also bis kurz vor die Abschaffung der Zünfte in Padua durch Napoleon im Jahre 1806.

Um das Verständnis der Texte im Anhang zu erleichtern – eine Auswahl aus der *mariegola* und von Urkunden aus dem *Archivio di Stato di Padova* die Bäckerzunft betreffend –, wird hier ein kurzer historischer Abriss über die wichtigsten und für die Bäckerzunft relevanten sozio-ökonomischen Veränderungen ab der zweiten Hälfte des 16. bis zum 18. Jahrhundert vorangestellt.

Sozio-ökonomische Veränderungen in Padua vom 16. bis zum 18. Jahrhundert

Nach dem Sieg von Lepanto erlebte die Venezianische Republik eine kurze Zeit des Friedens und des wirtschaftlichen Aufschwungs,³ die wenig später durch das Ausbrechen neuer Kriege und eine Pestepidemie endete. Krieg und Pest beschleunigten den schon begonnenen Reagrarisierungsprozess. Die Entwicklung der Landwirtschaft betraf die Poebene im Veneto und die Provinz um Padua.⁴

Eine unmittelbare Folge der Pest war die Rezession: weniger Arbeitskräfte auf dem Land bedeuteten verlassene bzw. schlecht bebaute Felder, außer Kontrolle geratene Flüsse und Bäche, Überschwemmungen der Felder und dar-

¹ Dieser Codex wurde 1856 zusammen mit der Sammlung „Raccolta Patria“ des Rechtsanwaltes Antonio Piazza von der Gemeinde Padua gekauft.

² Vgl. Adriana Vignazia, *Die Mariegola der Bäcker von Padua* (15. bis 17. Jahrhundert) (Medium Aevum Quotidianum, Sonderband XXV). Krems 2010.

³ Das betrifft die Jahre 1577-1629 (vgl. Daniele Beltrami, *Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*. Venedig-Rom 1961, 4).

⁴ Salvatore Ciriaco, *Le trasformazioni economiche dal 1650 all'unificazione*. In: *Storia del Veneto*, Bd. 2: dal Seicento a oggi, hg. Carlo Funian-Carlo Venuta. Bari 2004, 34.

auf folgende Lebensmittelknappheit; in den Städten rückgängige Güterproduktion, verminderten Konsum und soziale Unruhen. Die Lebensmittelversorgung wurde zum Hauptthema für die Stadtverwaltung und verband sich mit den Bestrebungen der Republik Venedig, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, weil ab der Mitte des 16. Jahrhunderts in Norditalien, wie in ganz Europa, die Bevölkerung allmählich wuchs; besonders stark war der Zuwachs in der Provinz um Padua.⁵ Das regelmäßige Ausbrechen von Epidemien (in der Republik Venedig 1577 und 1630/31) unterbrach nur für kurze Zeit den Trend.⁶

Der erste von Venedig eingeschlagene Weg zur Lösung der Frage war, der Lebensmittelknappheit durch Ausdehnung der bebauten Flächen entgegenzuwirken: 1556 wurde ein neues Amt, *i Provveditori per i Beni inculti* (Magistrat für Bodenverbesserung und -gewinnung) mit den Aufgaben gegründet, neue Gebiete durch Kanalisierung der Gewässer, Trockenlegung bzw. Bewässerung zu gewinnen, sie zu vermessen, zu verkaufen und Steuern aus der landwirtschaftlichen Produktion einzutreiben.

Als die erste Phase der kostenintensiven Arbeiten für die Verbesserung des Bodens abgeschlossen war, begann Venedig um 1646 mit dem Verkauf der Allmendegüter und später mit der Schließung vieler kleiner Klöster, deren Landwirtschaftsgüter enteignet und versteigert wurden. Der Grund dieser Politik lag im langen Krieg der *Serenissima* gegen die Türken um Candia (Kreta, 1645-1669), der enorme Summen verschlang und fast ausschließlich von Venedig bestritten wurde. Um schnell zu Geld zu kommen, verkaufte Venedig Ländereien, Staatsvermögen und auch die *Procuratie* auf dem Markus-Platz; eine davon wurde von Floriano Francesconi gekauft, der eine *Bottega del caffè* eröffnete: das heutige *Caffé Florian*. Die damaligen Päpste widersetzten sich dieser Entscheidung nicht, da Venedig als Bollwerk der Christenheit galt.⁷ Die Käufer waren vor allem Patrizierfamilien aus Venedig,⁸ Adelige aus der *Terraferma* und nur wenige andere reiche Familien.⁹ Aus dieser „Privatisierung“ versprach sich die *Serenissima* eine bessere und intensivere Bewirtschaftung der Ländereien, die in der Folge mehr Lebensmittel und mehr Steuer- und Zolleinnahmen bedeutet hätte. Die bevorzugte Kultur im Agrarland war zu dieser Zeit der Weizen- und Getreideanbau, deren Handel streng geregelt war. Dadurch, dass sie ertragreicher waren, verdrängten sie Viehzucht und Weideland.

⁵ Andrea Caracausi, *Nastri, nastriini, cordelle. L'industria serica nel Padovano nei secoli XVII-XIX*. Padua 2004, 15.

⁶ Daniele Beltrami, *Saggio di storia dell'agricoltura nella repubblica di Venezia durante l'età moderna*. Venedig-Rom 1955, 11.

⁷ Giuseppe Gullino, *Storia di Padova*. Verona 2009, 212.

⁸ Der schon im 15. Jahrhundert angesetzte Trend, das Kapital aus dem wegen der Piraten-(streif)züge im Mittelmeer inzwischen unsicher gewordenen Seehandel in die *Terraferma* zu investieren, setzte sich somit fort.

⁹ Der Anteil der venezianischen Familien in der umliegenden Region um Padua erreichte 50% (Beltrami, *Saggio di storia*, 68).

Eine etwas verklärte Beschreibung der Neuerungen in der Landwirtschaft finden wir im 1623 verfassten Werk des Augustiner-Mönchs Angelo Portenari *Della Felicità di Padova*, der die Landschaftsveränderung, die Bauernarbeit und die damit verbundenen Hoffnungen hervorhebt:¹⁰

In questi tempi poi grande è la coltura della terra di questo paese, e la industria delli contadini, li quali con modo meraviglioso, spese grandissime, e fatiche incredibili hanno asciugato paludi, riempite valli, atterrati alvei, & hanno fatto diventare le campagne selvatiche terreni fertilissimi.....è stato ridotto a cultura numero infinito di campihanno inventato di raccogliere quasi ogn'anno due raccolti, uno di frumento, l'altro di miglio, o di sorgo, o d'altra cosa ...

Der Plan der venezianischen Republik ging aber nicht ganz in Erfüllung, einerseits weil es günstiger war, neue Felder zu erwerben, als sie mit teuren Investitionen zu verbessern und intensiver zu bebauen; andererseits weil sie durch Dritte verwaltet wurden: die venezianischen Adeligen widmeten sich – vor allem im 18. Jahrhundert – weniger als früher den Arbeits- und Wirtschaftsfragen sowie den politischen Angelegenheiten. Ein Beispiel dafür ist der zunehmende Verzicht auf das Amt des *Podestà* oder *Capitano* durch Bezahlung der dafür vorgesehenen *dispensa* (Dispenszahlung). Beide Ämter wurden oft von einer einzigen Person bekleidet¹¹ (vgl. T7, 8, 9, 10).¹²

Die Folge waren steigende Getreidepreise und Armut unter der Bevölkerung, wie aus den *Relazioni* der Stadtrektoren an den venezianischen Senat hervorgeht. Die Stadtverwaltung in Padua unternahm viel, um der Bevölkerung eine Grundernährung zu sichern. In der Stadt mussten große Getreidereserven aus Weizen, Hirse und anderen Sorten angelegt werden. Jeder Bürger von Padua musste seine Getreideerträge deklarieren, sofern er darüber verfügte. Nur mit Erlaubnis der Stadtverwaltung durfte Getreide exportiert werden. 1625 wurde beschlossen, jährlich 28.000 *moggia*¹³ Weizen in die Stadt Padua einzuführen,¹⁴ die auf dem Land um Padua wohnenden und in Padua gemeldeten Bürger mussten ein Viertel ihrer Weizenproduktion in die Stadt einführen, und die Bürger von Padua ab 1661 die Hälfte,¹⁵ so dass die 28.000 *moggia* garantiert waren. Die Pflicht, Vorräte anzulegen, betraf auch die Mehlerkäufer (*fontegari*), die

¹⁰ Angelo Portenari, *Della Felicità di Padova*. Padua 1623, 120.

¹¹ „... un ripetersi di rinunzie al carico, versando nelle casse dello Stato quanto era dovuto per la dispensa. Un altro segno della crisi veneziana. [...] Il reggimento di Padova durava sedici mesi.“ (Giuseppe Toffanin, *Padova nel Settecento*. Padua 1992, 18, 21. Vgl. auch Andrea Gloria, *I podestà e capitani di Padova, dal 6 giugno 1509 al 28 Aprile 1797*. Padua 1861, 35-42).

¹² Die Verweise beziehen sich auf die Nummerierung der im Anhang veröffentlichten Texte.

¹³ Am Schluss des Beitrages findet sich eine Tabelle mit den Maßverhältnissen und den Entsprechungen zum Dezimalsystem.

¹⁴ *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma*, Bd. IV: *Podestaria e Capitanato di Padova*. Mailand 1975, 608.

¹⁵ Andrea Gloria, *Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici*, Bd. I. Padua 1855, 288.

der Stadtverwaltung Rechenschaft über ihre Ein- und Verkäufe sowie über ihre Reserven ablegen mussten.¹⁶ Die fünf Märkte von Padua standen unter strenger Kontrolle. In Zeiten der Knappheit nutzte die Stadtverwaltung ihre Vorräte an Weizen und Getreide, um deren Preise niedrig zu halten.¹⁷ Erst 1771 wurde der Weizenhandel diesseits und jenseits des Flusses Mincio etwas liberalisiert.

Gesetzwidriges Verhalten – wie z. B. das Horten des Weizens, das Kaufen der Ernten vor ihrer Reifung, um die Preise zu erhöhen und aus der Preisspanne Gewinne zu erzielen – wurde schwer bestraft: die vorgesehenen Strafen gingen von hohen Geldsummen (500 Dukaten) bis zu drei Jahren Galeere oder dem Strang, je nach sozialem Stand des zu Bestrafenden.¹⁸ Das 1561 neu geschaffene Aufsichtsorgan mit dem Namen *Sopraprovveditori alle biave* (Oberaufsichtsbeamte für die Getreidekammer) wurde mit der Aufgabe betraut, eine strenge Kontrolle über den Getreidehandel auszuüben.

Trotz allem wurde die Maßnahme – 28.000 *moggia* jährlich in die Stadt einzuführen – kaum eingehalten (vgl. z. B. die Berichte der Stadtrektoren aus den Jahren 1626, 1629, 1632, 1656). Zum zähen Widerstand kam noch die schlechte Witterung, die die Ernten verringerte – man spricht von der „kleinen Eiszeit“ für die Zeitspanne vom Ende des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts –, die Lebensmittel- und Weizenpreise in die Höhe schnellen ließ und die paduanischen Bürger in Bestürzung versetzte, wie auch aus den Tagebüchern von Giuseppe Gennari zu entnehmen ist.¹⁹

Einen weiteren Grund für die Teuerungen bildeten die zahlreichen *dazii* (Zölle und Gebühren), die ca. 60% der gesamten Einnahmen Venedigs darstellten.²⁰ Da (aber) das Steuereintreiben in Pacht vergeben wurde – die Verträge liefen normalerweise drei Jahre –, zogen die Auftragnehmer die meisten Gewinne daraus, und die erhöhten Kosten wurden teils auf die Bevölkerung, teils auf die Zünfte umgewälzt. Die Berichte des *Capitano* und *Vice Podestà* Alvise Dolfin an den venezianischen Senat am Ende seines Mandats im Mai 1625²¹ sowie jener von Alvise Mocenigo 1725²² schildern die Umtriebe, die schwindende Steuermoral und die unübersichtliche Verwaltung der *dazii* gut. Für die Bäckerzunft waren der *dazio di macina* (Mahlsteuer), der *dazio dell'olio* (Ölsteuer) und der 1668 eingeführte *dazio del pestrino* (Bäckersteuer) von Bedeutung. Auch die Eintreibung dieser *dazii* verlief nicht problemlos. In T19 liest man, dass zu dieser Zeit (um ca. 1697) die *dazii* nicht verpachtet waren. Im Staatsarchiv werden

¹⁶ Melchiorre Roberti, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri*. Venedig 1902, 99.

¹⁷ Gloria, *Della agricoltura*, Bd. 2, 288.

¹⁸ Ebenda 309, 346-347.

¹⁹ Giuseppe Gennari, *Notizie giornaliere di quanto avvenne specialmente in Padova dall'anno 1739 all'anno 1800*, hg. Loredana Olivato. Cittadella (Pd) 1982, 278, berichtet, dass die Weizenpreise 1783 bis auf L 134 pro *moggio* stiegen, so dass Venedig Weizen aus *Oltremare* importieren musste.

²⁰ Andrea Zannini, *La finanza pubblica*. In: *Storia di Venezia, L'ultima fase della Serenissima*, Bd. 8., hg. Piero Del Negro und Paolo Preto. Rom 1998, 454.

²¹ *Relazioni* 197 f.

²² Ebenda 479.

die Unterlagen über langwierige Prozesse gegen die *scrivani del dazio del pestrino* wegen nicht korrekt eingetribenen Steuern aufbewahrt,²³ bzw. eine um 1680 an die Stadtrektoren gerichtete *Supplica* (Bittschrift) um Reduktion der Zollgebühren.²⁴ Aus den Relazioni der Stadtrektoren geht hervor, dass die Eintreibung des *dazio del pestrino* und *dazio macina* eine Zeit lang an Müller und Bäcker in Pacht vergeben wurde,²⁵ was für das heutige Verständnis seltsam erscheinen mag, weil es bedeutet, dass das kontrollausübende Organ von den zu kontrollierenden Personen bezahlt wurde. An einer weiteren Stelle liest man, dass diese Zollgebühr zu einer festen Abgabe (*per accordi*) geworden war, also unabhängig von der effektiv eingeführten Mehl- oder Weizenmenge, was einen Ausweg aus den langwierigen Kontrollen darstellte.²⁶

Um die Probleme der wachsenden Bevölkerung, der Auslaugung des Bodens, der schlechten Witterung und den Preisanstieg in den Griff zu bekommen, versuchte die venezianische Republik im 18. Jahrhundert den Weg der Erneuerung der Landwirtschaft zu gehen, im Einklang mit dem internationalen Diskurs über Agronomie und physiokratische Theorien.²⁷ Als Mittel der Verbreitung modernerer Anbaumethoden forcierte Venedig die Gründung der *Accademie di Agricoltura* in allen Städten ihres Gebietes: Adelige, Grundbesitzer und auch Bauern wurden dazu eingeladen, mit neuen Anbaumethoden zu experimentieren, wofür auch Preise vorgesehen waren. Die Akademien erfüllten eine erzieherische Mission zur Erneuerung der Landwirtschaft als Weg zum Gemeinwohl und allgemeinen Glück.²⁸

Neben den Akademien wurde in Padua – als erster in Italien – der Lehrstuhl für *Agricoltura Pratica* gegründet. Berufen wurde Pietro Arduino,²⁹ langjähriger Mitarbeiter und zuletzt Leiter des *Orto Botanico* in Padua. Aus einem von Arduino im Auftrag der venezianischen Republik 1768 verfassten Bericht über die Landwirtschaft gehen mehrere interessante Vorschläge hervor,³⁰ u. a. einige zur Steigerung und Verbesserung der Weizenproduktion. Arduino er-

²³ ASP, XVII, 1 [ASP = Archivio di Stato di Padova. Die römische Zahl bezieht sich auf den *mazzo* (Buch), die zweite arabische Zahl auf die *busta* (Konvolut), die dritte – sofern vorhanden – auf das Blatt; sie wird mit f. (*folio*) gekennzeichnet (s. f. bedeutet, dass die Blätter nicht nummeriert wurden)].

²⁴ Ebenda.

²⁵ Z. B. Relazioni 490, 561.

²⁶ Relazioni 510.

²⁷ Giuseppe Gullino, Le dottrine degli agronomi e i loro influssi sulla pratica agricola. In: Storia della cultura veneta, Bd. 5, t. II: dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il settecento, hg. G. Araldi, M. Pastore Stocchi. Vicenza 1986, 380 f.

²⁸ Piero Del Negro, La politica di Venezia e le accademie di agricoltura. In: La politica della scienza, hg. Bersanti Giulio, Vieri Becagli, Renato Pasta. Florenz 1996, 452 f.

²⁹ Piero Arduino (Caprino, 1728 – Padua, 1805) stammte aus einer armen Familie und wurde wegen seiner Intelligenz vom französischen Botaniker Charles François Séguier gefördert und dem Leiter des *Orto Botanico* in Padua empfohlen, wo er eine interessante Tätigkeit entwickelte.

³⁰ Gloria, Della agricoltura, Bd. 2, 724-756.

kannte das von den Bäckern oft beklagte Problem der mangelnden *resa dei grani* (Ergiebigkeit des Weizenmehls), das die Festlegung der Brottarife erschwerte, und sah den Grund dafür in der *spossatezza dei terreni* (Auslaugung des Bodens), eine Folge der mangelhaften Düngung und einseitigen Bebauung der Äcker. Sein Vorschlag lautete, die zu Gunsten der rentableren Weizenkultur zurückgedrängte Viehzucht wieder zu pflegen, sowie die Rotation der landwirtschaftlichen Kulturen zu forcieren.³¹ Es dürfte auf dieses Umdenken zurückzuführen sein, dass die Einstellung der Stadtverwaltung in Padua um 1775 den Bäckern und ihren Protesten mehr Gehör schenkte.

In der Tat war die zurückgegangene *resa dei grani* zum Problem für die Bäcker geworden, die sich abwechselnd zweierlei Maßen – für Volumen und Gewicht – bedienten. Zuerst wurde der Weizen mit auf Volumen basierenden Maßen gemessen: *moggio*, *staro* und *sacco*, dann wurden Mehl und Brot mit *libre alla sottile* und Unzen gewogen; einem *grosso di pane* (d. h. einer silbernen Münze in Padua) mussten je nach Brottarif verschiedene Brotgewichte entsprechen. Wenn der Weizen zu wenig Stärke beinhaltete, konnte das Volumen nicht das erwartete Gewicht hergeben. Problematisch war auch die als konstant angenommene Schüttdichte, die z. B. die verschiedenen Gewichte bei einem *sacco* ergab.

Auf dieses Problem gehen vor allem drei Texte im Anhang ein: ein Bericht der *Provveditori alle biave*, zwischen 1775 und 1778 (T10), in dem bei Punkt 6 der Zusammenhang zwischen Mehlgewicht und Brot besprochen wird; eine *Supplica* der Bäcker um neue Brottarife vom 11. Jänner 1745 (T22) und die darauffolgende Beantwortung seitens der Stadtverwaltung (T23).

Bei sozial unsicherer Lage gerieten die Brottarife ins Spannungsfeld der Aufmerksamkeit: im Codex B stellen sie die Mehrheit der aus den Originaldokumenten übernommenen Texte dar. Neu in dieser *mariegola* ist, dass der Mehltarif und der Brottarif in Zusammenhang gebracht wurden. Die Vertreter der zwei Zünfte erschienen zusammen vor dem *Capitano* und bekamen zur gleichen Zeit ihren Tarif (vgl. z. B. T1, T2). Zunehmend klar und öffentlich zugegeben wurde die Erkenntnis, dass ein Brottarif kein objektives Instrument zur Festlegung der Preise war, sondern eher eine politische Maßnahme, um soziale Konflikte und Inflation zu mildern.³² Die Entscheidung zwischen dem Interesse der Bäcker und dem Brotbedarf der „ärmeren“ Bevölkerung, die das Brot der Bäcker verzehrte,³³ hing von Mal zu Mal vom Feingefühl der *Rettori* und des Dogen ab, welche die Erhaltung und Erneuerung des sozialen Gefüges steuern mussten. Als Bestätigung dafür soll sowohl die Tatsache dienen, dass nicht jede Preiserhöhung (von Weizen, Steuern oder Mitteln zum Brotbacken) in die Berechnung mit einkalkuliert wurde und somit das Gewicht des Brotes *pro grosso* reduzierte, als auch das zögerliche Einlenken auf neue Brottarife seitens der

³¹ Ebenda 730.

³² Vgl. Ivo Mattozzi, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650)*. In: *Studi Veneziani*, N. S. VII (1983), 208.

³³ *Relazioni* 458.

Stadtverwaltung, die ab der Mitte des 17. Jahrhunderts, anstatt neue Brotproben durchzuführen, zu Kompromisslösungen tendierte (T4, T3), bis sich 1778 die *Provveditori alle biave* mit klaren Worten zu den Widersprüchen solcher Praxis aussprachen (T10).

Die Zunft im 17. und 18. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert blieb die Grundstruktur der Bäckerzunft in Padua fast unverändert, wie aus der *mariegola* und aus Urkunden im Staatsarchiv hervorgeht: sie wurde von *gastaldi* (Zunftmeister), *massaro* (Zunftwart) und *sindici* (Zunftinspektor) in längeren Amtszeiten vertreten, die ihrerseits Mitglieder der *Banca* wählten. Das Zunfthaupt blieb das wichtigste Organ, seinen Sitzungen wohnten Vertreter der Stadtverwaltung (*il giudice delle vittuarie* – Lebensmittelrichter – und *il notario* – ein Notar) bei, seine Beschlüsse (*parti*) wurden hier diskutiert, abgestimmt und rechtlich überprüft.³⁴ Dieses Verfahren wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von den venezianischen *Provveditori sopra la giustizia vecchia e giustizieri vecchi* (Aufsichtsbeamten für die Überwachung des Unteren Gerichtshofes) – mit kaum verhaltenem Zynismus – als positiv bewertet, weil es den Zunftmitgliedern den Eindruck vermittelte, in einer demokratischen Gemeinschaft zu leben, eine gewisse Freiheit auszuüben und sie als Wert den Nachkommenden weitergeben zu können, so dass sie sich mit einem von Adeligen geführten Staat identifizieren konnten.³⁵

Jedoch schrumpfte die Entscheidungsmöglichkeit der Zunft zusammen mit ihrer Wirtschaftskraft auf Grund von Veränderungen, die sie erdulden musste und die mit der Evolution zu einem zentralistischen Staat zusammenhingen, zunehmend.

Die erste Veränderung nach der überstandenen Pest und der Neubildung der Zunft³⁶ erfolgte um 1632, als sie aus der *Chiesa degli Eremitani* (Augustinereremiten-Kirche) in die *Schola del Santo* und dann in die Basilika des Heiligen Antonius, genannt *il Santo*, umzog. Die Übersiedlung war die notwendige Folge von Unstimmigkeiten mit den Patres, die die Zunft der Nichtbezahlung der Mieten – 30 Lire pro Jahr – beschuldigten. Der Streit dauerte einige Jahre (laut Urkunden von 1636 bis 1666), sein Ausgang ist unklar. Die Zunft behielt

³⁴ Vignazia, *Die Mariegola* 16–19.

³⁵ „Infatti quell'unirsi in assemblea, quell'eleggere capi, quel destinare cariche, quel proposer parti, quel disputar liberamente tra membri delle medesime arti, sono tutti quasi certi caratteri, che introducono nel popolo una forma di piccole repubbliche, che con esse s'appaga nella propria ambizione, con che crede di aver parte negli affari, con che si affeziona al Governo de'nobili, contento di tramandar queste sue idee quasi come un'eredità, ne'suoi figli.“ [Luigi Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni in Italia*. (secoli XVIII e XIX). Mailand 1940, 99].

³⁶ Während der Pestepidemie starben fast alle Bäcker in Padua. (Vignazia, *Die Mariegola* 34).

jedoch ihren der Heiligen Ursula gewidmeten Altar in der Kirche mit wenigen Kultgegenständen sicher bis 1666.³⁷

Es war jedoch die Einführung des *dazio del pestrino* (Zoll des Bäckers), die zur tiefgreifendsten Veränderung im 18. Jahrhundert und eigentlich zum Absterben der Zunft führte.

Der *dazio del pestrino* in Padua und umliegenden Dörfern wurde vom venezianischen Senat am 17. Oktober 1668 eingeführt, er betrug L. 1 (in gängiger Münze) pro venezianischem *staro* (d. h. 4 paduanische *stara*), und musste persönlich von jedem *pistore* am ersten jeden Monats beim *daziario* (Zolleinnehmer) entrichtet werden. Darüber hinaus musste der Bäcker den Ofen, wo er arbeitete, Zahl, Namen und Familiennamen seiner Gesellen sowie jede diesbezügliche Veränderung monatlich angeben. Das zum Verkauf bestimmte Brot musste an zwei Stellen gestempelt sein, zur leichteren Unterscheidung vom Brot der Bäcker *cusinatori*, das hingegen nicht gestempelt zu werden brauchte und eine andere Form haben musste (die *bine* oder *chioppe* bestanden aus sechs kleinen Broten). Die Bäcker *cusinatori* durften nicht mehr als einen Sack Weizen (= 4 paduanische *stara*) pro Mal verarbeiten. Schankwirte durften nur gestempeltes Brot von dem für sie zuständigen Ofen verkaufen. Dem Zollamt unterstanden Aufseher, die Schankwirte und Bäckereien oder Verkaufsstellen untersuchen durften. Sie hatten das Recht, bei rechtswidrigem Verhalten Geld- oder Körperstrafen zu verhängen. Jede Woche musste der *pistore* dem Zolleinnehmer eine Erklärung über die verarbeitete Mehlmenge sowie über den *cusinatore* abgeben. Letzterer musste auch die Namen der Personen, für die er gearbeitet hatte, bekannt geben. Die sehr genaue (*ad unguem*) monatlich abzugebende Erklärung musste vom Zolleinnehmer in dafür vorgesehene Bücher eintragen werden. Streng verboten war es auch, das Mehl von Privatpersonen zusammen mit dem Mehl zum Brotbacken für die Stadt aufzubewahren, oder Mehl in Häusern oder Backstuben ohne das Einverständnis des Zolleinnehmers zu verkaufen. Untersagt wurde, Säcke, die schwerer als 4 *staia padovani* waren, mahlen zu lassen, sowie zwischen dem *Avemaria* am Abend und jenem am Vormittag Weizen und Mehl zu transportieren. Dieses Verbot trafauch die Eseltreiber.

Fontegari und Müller durften kein Mehl oder Weizen ohne die Bestätigung der entrichteten Mahlsteuer annehmen. *Scrivani del dazio* (Zollschreiber) durften keine Zollbestätigungen aufstellen, ohne vorher die richtige Menge Weizen oder Mehl überprüft zu haben, um Verluste für die Öffentliche Hand zu vermeiden. Den Müllern war es verboten, den *pistori* Mehl zu bringen, ohne dass sie vorher dem Zoll die richtige Menge deklariert hatten. Den *cusinatori* wurde angeordnet, bei ihnen zu Hause das Mehl in Säcken von 4 *stara* zu lagern, damit man mit Sicherheit den täglichen Verbrauch feststellen konnte. Gesetzesübertretungen konnten angezeigt werden, wobei dem Erstatte der Anzeige die Hälfte der Geldstrafe zustand (T24).

³⁷ ASP, V, 37, s. f.

Um die genaue Entrichtung des Zolles zu gewährleisten, beschloss die Stadtverwaltung, die Bäcker in *pistori* und *cusinatori* mit verschiedenen Aufgaben bzw. Einschränkungen ihrer Tätigkeit zu teilen, um die zu kontrollierenden Personen zu reduzieren. In der Absicht der Stadtverwaltung hätte diese Teilung die Bäcker dazu veranlasst, den richtigen Mehlerverbrauch anzugeben und daher den richtigen Zoll zu zahlen. Ein erster Versuch wurde im Jahr 1685 unternommen (T11,12,13), vom Dogen wurde 1697 die Teilung bestätigt, endgültig durchgesetzt wurde sie aber erst um 1712 (T14,15, 16). Weitere Rekurse und Beschlüsse reichen bis 1777.

Laut Statuten der neu gestalteten Bäckerzunft aus dem Jahr 1685

- wurde den *Pistori* das Recht eingeräumt, Brot zum Verkauf „bianco, bello, ben cotto e di giusto peso“ in festgelegten Öfen zu backen und an festgelegten Stellen zu verkaufen;³⁸ dafür mussten sie den neuen *dazio macina* und den kürzlich eingeführten *dazio del pestrino* bezahlen;
- wurde den *cusinatori* das Recht verliehen, Brotteig vorzubereiten und Brot für private Kunden und für Familien zu backen „cucinar pane alle casade ... esercitarsi nelle impasterie ...“ Ihr Brot – genannt *Bine* oder *Chioppe* – durfte aus sechs kleinen Broten bestehen, die etwas weniger als ein *soldo* und etwas mehr als ein *bezzo* wogen. Ihnen wurde untersagt, Brot zum Verkauf zu backen, *focacce* zu verkaufen, sowie das Brot für die Schiffe „fabbricare pane, e vender fugazze, buzzolati, e biscotti ...“ (T12, 15).

Im Jahr 1738 schlägt der *Capitano* Nicolò Tron den *pistori* vor, nur mehr zwei Brotsorten herzustellen (T23): eine aus reinem Weißmehl und eine weitere günstigere Sorte aus Vollkornmehl. Laut Bericht des *Capitano* und *Vicepodestà* Giovanni Correr (1714) an den venezianischen Senat waren es die ärmeren Bevölkerungsschichten, die das Brot der Bäcker verzehrten.³⁹

Die 25 in T11 aufgelisteten Öfen und Verkaufsstellen wurden von den Bäckern unter dem Blickwinkel vorgeschlagen, dass die ganze Stadt mit Brot versorgt werden musste und die Verkaufsstellen in verkehrsreichen Gegenden zu sein hatten. Darüber hinaus wurden Schutzgebiete festgelegt: ein Ofen, d. h. *pistore*, durfte nur bestimmte Verkaufsstellen im Stadtgebiet (*sestiero*) beliefern und nicht andere außerhalb des eigenen *sestiero* (T12, Kap.IV). Die Gastwirte durften in ihren Gasthäusern ausschließlich das Brot des im selben *sestiero* wohnenden und arbeitenden *pistore* verkaufen.

Jeglicher Handel mit Brot wurde untersagt, ebenso wie z. B. die eigenen Arbeiter mit Brot zu bezahlen (T12, Kap.III, und T15, Kap.III). Das Borgen von Brot oder von Mehl unter den Bäckern in einer Notsituation wurde nur unter der

³⁸ In Padua wurde immer darauf geachtet, dass die Produktions- und Verkaufsstellen eine gewisse Distanz zueinander bewahrten, eine Art von Schutzgebiet. Paola Mar, “Li luoghi per le merci”: il sistema delle piazze centrali e i mercati dal XVI al XIX secolo attraverso le fonti documentarie dell'Archivio di Stato di Padova. In: Bollettino dei Musei civici di Padova, 85 (1996) 323.

³⁹ Relazioni 458.

Bedingung genehmigt, dass der Zolleinnehmer davon benachrichtigt wurde. (T12, Kap.V,VI)

Der Verstoß gegen das Gesetz wurde mit der Konfiskation der Ware, dem Betrag von L 25 – später L 100 –, dem Ausschluss aus der *fraglia* und dann auch mit Körperstrafen, je nach Entscheidung des zuständigen Amtsträgers, bestraft (T15, Kap. II). Bei der Aufteilung der Geldstrafen findet man merkwürdigerweise die karitative Komponente nicht mehr: das Geld wurde unter dem Anzeigenerstatter und dem Zollamt – manchmal der Zunft – aufgeteilt. (T12, Kap. I).

Laut *Proclama* (T16) von ca. 1712 wurde die Entscheidung, entweder *pistori* oder *cusinatori* zu sein, den Bäckern überlassen. Die einzige von der Stadtverwaltung gestellte Bedingung war, dass sie binnen 8 Tagen nach Bekanntwerden der *Proclama* ihre Zugehörigkeit zu erklären hatten. Aus T20 geht hingegen hervor, dass die Entscheidung zwischen *pistore* und *cusinatore* von den finanziellen Möglichkeiten des Bäckers abhing, weil das Recht, eine oder mehrere *sestieri* im Stadtgebiet zu beliefern, zu kaufen war: „...chi auerà comodo e soldo potrà acquistare più sestiera, riddur in poche teste le fabbriche ...“.

Die Maßnahme stieß auf heftigen Widerstand: Zuerst klagten die Bäcker über den Bruch des Gewohnheitsrechts und des Rechts, in der Zunft frei zu handeln, wie in ihrem Statut aus dem Jahr 1404 festgeschrieben war (T17, 19 und 20), dann über die dadurch verringerte Kaufkraft der Bäckerzunft und über das Ende des Arbeitsverteilungsprinzips und der Solidarität gegenüber ärmeren Zunftmitgliedern. Mit *Suppliche* wandten sie sich an den Dogen in Venedig, um diese Entscheidung rückgängig zu machen. Aber anders als im 16. Jahrhundert, als solche *Suppliche* in vielen anderen Fällen beim Dogen Gehör fanden,⁴⁰ wurden sie diesmal ablehnend auf die Entscheidung der Stadtrektoren verwiesen (T18,21). Das Muster ihrer Argumentation blieb das gleiche: zuerst beteuerten sie ihre Treue und Zahlungsbereitschaft, der *Serenissima* bei den vielen außerordentlichen und kriegsbedingten Ausgaben (*tassa del galeotto*) zu dienen und immer gedient zu haben, dann beklagten sie die Gefahr, dass die Zunft die Neuernung nicht überleben würde und dass sie ihren Pflichten, Familien zu gründen, um „Untertanen“ für die Republik zu gebären, nicht nachkommen könnten. Schließlich baten sie kniend um Gnade vom *Serenissimo principe*. Die anbietenden Ausdrücke zeigen, in welchem Untertänigkeitsverhältnis der versuchte Dialog zwischen Zunft und einem paternalistischen Staat-Unternehmer erfolgte.⁴¹ Umso härter wirkt die Antwort, die ihnen durch die Worte eines Notars des Dogen übermittelt wurde und sie auf die Entscheidung der Stadtrektoren verwies (T21).

Die Teilung wurde 1712 endgültig durchgesetzt (*Proclama* des Capitano Federico Venier, um 1711 oder 1712, T16). Die Wahl zwischen den beiden

⁴⁰ Vgl. die Texte 6 und 7 in: Vignazia, Die *Mariegola*.

⁴¹ Walter Panciera, L'economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro. In: Storia di Venezia, L'ultima fase della Serenissima, Bd. 8., hg. Piero Del Negro, Paolo Preto. Rom 1998, 492.

Gruppen sei frei gewesen und die Bäcker damit zufrieden, berichtet Venier in seinem Bericht an den Senat,⁴² während aus den Unterlagen im Stadtarchiv ein anderes Bild hervorgeht.

In der schwierigen wirtschaftlichen Lage wuchsen die Spannungen zwischen den zwei Gruppen: die *cusinatori* wurden beschuldigt, sich kaum an die Vorschriften – tägliche Erklärung der Personen, für die sie Brot buken und genaue Aufzählung des übrig gebliebenen Mehls bei der Vorbereitung des Teiges für Private – zu halten, die strengen Maßnahmen lockern und die Wiedervereinigung der Zunft rechtlich bewirken zu wollen. Der Streit währte bis 1777, als das Zunftkapitel der *pistori* am 16. Juni 1777 beschloss, eine Sonderabgabe (6 *soldi pro moggio* Mehl) festzulegen, um rechtlich alle Akte, Lockerungen des Rechtes und Rekurse der *cusinatori* aus dem Weg zu schaffen.⁴³

Wegen eines möglichen Mietzinsverlustes protestierten auch die privaten Ofenbesitzer gegen ihren Ausschluss aus dem Verzeichnis der 25 von den *pistori* vorgesehenen Öfen (T11) und baten darum, miteinbezogen zu werden. Die Stadtregierung schwankte zwischen dem Vorschlag der *pistori* (T13) und dem Druck der privaten Ofenbesitzer, gab schließlich dem Druck der privaten Ofenbesitzer nach und erhöhte die Zahl der für das Backen vorgesehenen Öfen auf 33, wie aus der *supplica* (T20) von 1697 an den Dogen ersichtlich ist. Um 1746 gab es nur mehr 13 Backöfen (T22).

Leichte Änderungen im Sinne einer Öffnung der Zunft zeigen sowohl die Auflockerung der früheren strengen Zunftregeln gegenüber den Verkäufern als auch eine gewisse erlaubte Freiheit bei der Wahl der Verkaufs- und Produktionsstellen:

1. Die Bäcker durften ihre Verkäufer nach Belieben – auch Nicht-Zunftmitglieder – auswählen;
2. Sie durften auch einen anderen Ofen im selben Stadtgebiet wählen, wenn der Ofenbesitzer eine zu hohe Miete verlangte; sie durften den eigenen Nachfolger bestimmen, ohne Einmischung seitens der Ofenbesitzer. (T12, VII, VIII u. IX).

Die stark angefochtene Teilung wurde von der Stadtverwaltung aufrechterhalten, weil es im Interesse der *Serenissima* lag, die Kontrolle über die Eintreibung des *dazio del pestrino* zu erlangen, die sonst in vielfältiger Art und Weise umgangen wurde „...con infinite manier pregiudicati ...“ (T12). Darüber hinaus spiegelt diese Teilung eine neue Auffassung der Arbeitsorganisation wider: das Arbeiten für den Markt. Allerdings schlug der Plan der Stadtverwaltung insofern fehl, als sie keine sichere Entrichtung des *dazio del pestrino* garantierte und die Bäckerzahl noch zurückging. Laut Bericht des *Capitano* und *Vice-Podestà* Caterino Corner von 1787 gab es in der Stadt nur mehr 11 Bäcker, die in ärmlichen

⁴² Relazioni 449.

⁴³ ASP, XIII, 106, f. 23r.

Verhältnissen lebten.⁴⁴ Höher blieb die Anzahl der Bäcker *cusinatori*: im Jahr 1768 waren sie 43.⁴⁵

Als Folge der Teilung, der schlechten Witterung, der erhöhten Zollgebühren und mangelnden Ergiebigkeit des Weizens dürfte die besonders gereizte Stimmung zwischen Stadtverwaltung und Bäckerzunft zwischen 1734 und 1746 entstanden sein.

Am 11. Jänner 1745 (möglicherweise 1746) sandten die *pistori* dem *capitano* von Padua (T23) eine lange *Supplica*, in der sie auf die Notwendigkeit hinwiesen, neue Brotproben zu machen, da die zuletzt durchgeführten auf das Jahr 1564 zurückgingen. Die neuen Brotproben sollten dann als Basis für neue Brottarife dienen. Laut Auffassung der Bäcker seien die Proben aus dem Jahr 1564 insofern falsch, als sie aus einem Sack Weizen eine daraus resultierende zu hohe Menge Brot festlegten. Als Beweis ihres Begehrens führten sie die Brotproben aus Vicenza und Este an. Nur die Erlaubnis *pan buffetto*⁴⁶ von niedrigerem Gewicht ließ sie die Proben akzeptieren. Darüber hinaus verlangten sie, dass die neuen Brottarife das Brotgewicht *pro grosso* nicht nur in ganzen Unzen (= ca. 50 g) vorsehen, sondern dass man sich vorher auch der halben Unzen bediente. Auf Grund der erhöhten Spesen verlangten sie das Inkrafttreten des Erlasses des *Capitano* Nicolò Tron vom Jahr 1738, der ihnen jährlich L 930:14 gutschrieb.

Die zuständigen Vertreter der Stadtverwaltung reagierten schnell auf die *Supplica* und widerlegten einige Anklagepunkte gründlich, ignorierten andere und begleiteten ihre Worte mit Unterstellungen und Kommentaren, die das paternalistische Gesicht der venezianischen Regierung vergessen lassen. Sie widerlegten zuerst die Klage die Brotproben betreffend, indem sie die damaligen fünf Brotproben zusammenfassten, und während sich die Bäcker an die niedrigste Ergiebigkeit eines Sackes Weizen hielten, so wiesen sie auf die höchste hin und beschuldigten die Bäcker der Faulheit, wenn sie das erwartete Brotgewicht nicht erzielten. Aus den Urkunden geht hervor, dass die damalige Stadtvertretung als Richtwert das Ergebnis der zweithöchsten Brotprobe nahm. Der Vergleich mit den Brottarifen von Este und Vicenza wird als unzulässig abgekan; deren Weizen sei leichter und schlechter – ein Urteil, das heute schwer nachzuvollziehen ist. Die geringere Kaufkraft der Zunft, die ihr eine günstigere Weizenversorgung als der Stadtmarkt unmöglich machte, wurde als Gier und Wunsch, schnell zu Reichtum zu gelangen, ausgelegt. Es wurde auf die Möglichkeit verwiesen, das notwendige Mehl auf den Stadtmärkten zu kaufen. Die Teilung der Zunft bedeutete für die Stadtverwaltung nur mehr Gewinnmöglichkeit für die im Beruf verbleibenden Bäcker. Sie sahen auch nicht die Notwendigkeit, von halben Unzen Gebrauch zu machen, da die monatlichen Tarife schwankten, einmal zu Gunsten der Bäcker, einmal zu Gunsten der Bevölke-

⁴⁴ Zitiert nach Roberta Lamon, *Le corporazioni padovane di arti e mestieri*. Saonara 2006, 97.

⁴⁵ ASP, XIII, 106, s. f.

⁴⁶ *Pan buffetto* wurde eine besonders feine Sorte Brot aus reinem Weizenmehl genannt (vgl. Vignazia, *Die Mariegol* 26).

rung, und beriefen sich dabei auf die leichtere Handhabung der ganzen Unzen und auf den Gebrauch der Antike als Rechtfertigung. Nur aus Unruhe und Instabilität würden sich die Bäcker die halbe Masse wünschen. Zum Erlass von Nicolò Tron wurden die Bäcker beschuldigt, aus Gier nur die jährliche Gutschreibung ohne die Auflagen annehmen zu wollen, z. B. dass nur zwei Brotsorten hergestellt werden dürften, eine aus reinem Weißbrot und eine günstigere aus Vollkornbrot. Ihre Forderung wurde als übertrieben und zu Schaden der Ärmere abgetan.

Nach diesem Bild der Bäckerzunft sucht man in den *mariegole* vergebens, die ganz im Gegenteil ein ehrsameres Bild der Bäcker vermittelt. Eine ähnliche Beschuldigung wurde vom *Capitano* und *Vicepodestà* Nicolò Venier (1734) ausgesprochen, als er in seinem Bericht an den venezianischen Senat Müller, Bäcker und Mehlverkäufer, in der *Compagnia dei bombardieri* (Bombardierkompanie)⁴⁷ als „avidì alla fraude, s'uniscono nell'intelligenza per praticarla“ beschrieb (nach Betrug gierend suchen sie gemeinsam nach Möglichkeiten, ihn zu begehen).⁴⁸

Die *Mariegola* aus dem 16. Jahrhundert

Die *mariegola* von Padua (Signatur B.P. 613) ist ein handschriftlicher Codex bestehend aus 72 Pergamentblättern, mit einem schlichten ledernen Einband (H 310 x B 235 mm). Die einzelnen Blätter sind 310 mm hoch und 225 mm breit, die meisten beidseitig beschrieben. Die ersten und letzten Vorsatzseiten sind aus Papier mit teils unleserlichen Eintragungen aus den Jahren 1671, 1792 und 1855.

Die Nummerierung der Blätter ist nicht fortlaufend, einige *cartae*⁴⁹ befinden sich an falscher Stelle, und ab c. 66 kann man eine ältere und eine neuere Nummerierung erkennen.

Auf einen ersten kursorischen Blick scheint die paduanische *mariegola* aus zwei Teilen zu bestehen:

- Der erste Teil reicht bis c. 49 und zeigt Texte bis zum Jahr 1593. Die Blätter bis c. 43 sind zweiseitig und in eleganter Kursivschrift von einer Hand beschrieben. Der Dogenbrief auf dem Frontispiz und das, was als erstes und zweites Blatt vorgesehen war,⁵⁰ sind in einer humanistischen,

⁴⁷ In jeder Stadt unter venezianischer Herrschaft wurde im 16. Jahrhundert nach dem Frieden von Cambrai eine *Scuola di bombardieri* (Bombardierschule) gegründet. Ihr Zweck war, den Umgang mit Schusswaffen zu lehren. In Padua wurde die Zunft der *bombardieri* 1519 ins Leben gerufen. Sie setzte sich vor allem aus Handwerkern zusammen, denen nach alter kommunaler Tradition die Verteidigung der Stadt und die Überwachung der Stadttore anvertraut war (Lamon, *Le corporazioni* 40).

⁴⁸ Relazioni 490.

⁴⁹ Der Codex dürfte in einer späteren Zeit wieder zusammengeheftet worden sein, wobei einige Blätter an eine falsche Stelle gerieten. Auch die Schlichtheit des Einbandes im Vergleich zur Ausstattung des Codex lässt an eine Neubindung denken.

⁵⁰ Jetzt c. 9 und c. 10.

runden Schrift gehalten. Darauf folgende *cartae* – von c. 44v bis c. 47r – weisen ein Inhaltsverzeichnis mit dem Titel *Tauole* auf.⁵¹ Es wurde braune Tinte benutzt; zu Beginn wurden die Initialen der einzelnen Kapitel im Statut rot geschrieben. Die Blätter weisen breite Ränder auf allen Seiten und in der Mitte zwischen den zwei Spalten auf; die Linien wurden mit Reißstift gezogen. Hie und da liest man spätere Eintragungen in einer anderen Schrift: wie z. B. auf c. 35r, wo auch ein Text ausradiert wurde. Man findet auch rote Bleistiftstriche als Markierung für das Wichtigste im Text.⁵²

- Der zweite Teil reicht bis c. 72. Hier sind die *cartae* einspaltig beschrieben, die Schrift stammt von mehreren Händen. Die erste Eintragung geht auf das Jahr 1613 zurück, die letzte lange Eintragung erfolgte nach dem Jahr 1779.

Wenn man sich die Frage nach Zeit und Grund für die Entstehung der zweiten *mariegola* (Codex B) und für die Parallelführung zweier Codices bis zum Jahr 1624 stellt, so lässt sich folgende Hypothese aufstellen: Man wollte ein repräsentatives, zeitgemäßes und synthetisches Buch anfertigen und man traf diese Entscheidung um ca. 1585.

Diese Behauptung wird von einem Text aus den Jahren 1580-85 im Codex A bestätigt, in dem man liest, dass

*Si vorra pure inuigilar li gastaldi de breuiar le spese et quelle che si fanno in alcune cose fossero almanco per una volta tanto, pero vedendo le horende spese che si fan tutto il tempo dell'Anno, et di Anno in Anno sul palazzo in cauar diuerse sorte di scritture hoggi in un foglio, diman nell' altro, et il di dredo non si troua niuna cosa. Veramente è bisogno di una gagliarda provisione la qual habbia da essere parpetua memoria delli huomeni presenti, et anco di quelli che uenirano doppo: di noi, la qual opera si e di tor un libro in sfoglio coperto di buon curame con il suo Alfabetto sopra il quale si habbia da notare tutti li atti, si di pegnore, come d'ogni altra sorte di comandamenti e tutti e qualonque atti che alla giornata occoresse, et occorra alla fraglia, et a questo modo si trouera in ogni occasione tutte le raggioni della fraglia senza andar diuentando matti per quelli Banchi, et strapagando le coppie alli Nodari, sopra il qual libro di fuorauia si debba taccar suso il suo boletin di carta membrana sopra di quale sarà scritto tutto quello che si hauera dafar di essa, con patto pero che di gastaldia in gastaldia il sia consignato acciò tutti li gastaldi siano obligati a essequir quanto dispone la presente parte...*⁵³

Die Zunftbrüder beabsichtigten damit einerseits, Zeit und Geld für das Kopieren der in den öffentlichen Ämtern aufliegenden und für die Zunft ausschlaggebenden Urkunden zu sparen. Andererseits versuchten sie ihrer Zunft ein würdiges

⁵¹ Allerdings liest man auf c. 47v den Indexanfang und auf c. 44v die Fortsetzung.

⁵² Was die sprachlichen Änderungen anbelangt, verweise ich auf Vignazia, Die *Mariegola* 36-39.

⁵³ Vgl. dazu ebenda 159.

Denkmal zu setzen und das Verhalten der künftigen Bäckergenerationen zu beeinflussen. In modernen Begriffen ausgedrückt: Das Buch sollte die Aufgabe eines *lieux de mémoire* (Erinnerungsort) nach Pierre Nora für die Bäckerzunft übernehmen. Der Wunsch nach Ansehen und Überdauern bei einer Person oder Institution fand damals, sowie z. T. auch heute in Kunstwerken und Prunk, also in Ausgaben über das strikt Notwendige hinaus seinen Ausdruck. So beschloss die Bäcker einen eleganten Band in Großformat anzufertigen, um hier die wichtigsten Beschlüsse einzutragen. Neben dem inneren Wunsch nach Ehre und Ansehen mögen auch äußere Umstände die Bäcker zu dieser Entscheidung bewogen haben. Und in der Tat ist Codex B anspruchsvoller als Codex A:

- Die Pergamentblätter sind größer (310x225 mm in Vergleich zu 270x186 mm);
- Zwei kostbare Miniaturen verzieren die ersten vier Seiten. Die erste stellt auf goldenem Hintergrund die Kreuzigung mit Maria und dem Hl. Johannes dar. Kleine Engeln sammeln in einem Becher das aus Händen und Brust hervorquellende Blut Christi auf und tragen *ihn* die Palme des Martyriums zu. Hinter den Figuren ist eine Mauer mit Zinnen dargestellt. An den vier Ecken befinden sich die Symbole der vier Evangelisten. Die zweite Miniatur zeigt auf goldenem Hintergrund eine *Pietà*. Maria hält auf ihrem Schoß den toten Christus. Auf ihrer rechten Seite steht die Heilige Ursula, die Schutzpatronin der Bäcker, in ihren Händen rechts die Palme des Martyriums, links ein Fähnchen mit einem roten Kreuz auf weißem Hintergrund (das Wappen von Padua) und mit der Schrift S(an)CTA (Ur)SULA haltend. Zwischen beiden Figuren und am Fuß der Madonna befindet sich eine Gruppe von betenden Männern und Frauen, die Bäcker. Valentina Valentini formuliert die Hypothese, dass die zwei Miniaturen aus einem älteren Codex stammen, weil ihr Stil spätgotisch ist, während der Codex im Stil der Renaissance gehalten ist.⁵⁴
- Das Frontispiz ist aufwendiger als im Codex A. In einer Umrahmung aus bunten Blumen und Blättern findet sich das Abzeichen der Republik Venedig: der Markuslöwe, der zwischen den Vorderpranken das Wappen von Padua (rotes Kreuz auf weißem Hintergrund) hält. Darunter befindet sich der Brief des Dogen Cristoforo Moro aus dem Jahr 1469.⁵⁵ Das Wappen der Bäckerzunft befindet sich in der Mitte des oberen Rahmens, oberhalb des Markuslöwen. Dass es sich um das Wappen der Bäcker handelt, kann man aus dem Bericht Portenaris⁵⁶ schließen, nach welchem die

⁵⁴ Giordana Mariani Canova, Giovanna Baldissin Molli, Frederica Toniolo (Hg.), *Parole dipinte. La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento*. Modena 1999, 213, Spalte 3.

⁵⁵ Vgl. Vignazia, *Die Mariiegola* 42.

⁵⁶ "Nell'anno 1293 la città fece uno stato, che ogni fratellanza facesse un vessillo o bandiera (gonfalone chiamano) nella quale fosse dipinta la insegna della Comunità di Padova, che è la croce rossa in campo bianco, parimente vi fosse dipinta l'insegna della fratellanza. Allora fu cominciata quella consuetudine, che nel principio della Podestarile il Podestà consegna a ogni Gastaldo di fratellanza il gonfalone di essa, e la bandiera della Comunità al giudice

Stadtregierung beschlossen hatte, dass sich jede Zunft ab 1293 ein Wappen mit dem Abzeichen von Padua und dem Symbol der Zunft besorgen musste, um damit an Prozessionen teilzunehmen. Unten auf dem *bas de page* ist ein weiteres Wappen mit den Initialen AB zu sehen. Es überwiegen rosarote, violette und grüne Farben. Blumen und Blätter sind im manieristischen Stil der *grottesche* gehalten.

Wie aus Codex A hervorgeht, war das wichtigste Organ der Zunft, das *capitolo della fraglia dei pistori*, im 15. Jahrhundert in den Räumlichkeiten der Stadtkathedrale zusammen. Bei Beginn der Renovierungsarbeiten am baufälligen Dom (Mitte des 16. Jahrhunderts) mussten die Bäcker in die *Chiesa degli Eremitani* (Kirche der Augustinereremiten) ausweichen,⁵⁷ wo sie sich bei einem Altar der *Beate semper virginis Marie* trafen. In dieser Kirche waren mehrere Zünfte beheimatet, deren Zahl kontinuierlich stieg: zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren es 26 im Vergleich zu insgesamt 35 in ganz Padua. Sie ließen die Kirche reichlich mit neuen Altären und Kunstwerken ausschmücken, manchmal ging ihr Eifer auf Kosten vorhandener Kunstwerke.⁵⁸ So mögen auch die Bäcker dazu veranlasst worden sein, die eigene Zunft zuerst mit einer prunkvollen *mariegola* und dann mit der Errichtung eines neuen Altars für ihre Schutzpatronin, die Hl. Ursula, auszustatten.⁵⁹

Dass Codex B aus Codex A stammt, steht außer Frage und wird sowohl durch eine modernere Sprache und Schreibweise⁶⁰ als auch durch die Leerstellen, wenn Worte unleserlich waren, sowie durch die vielen Anmerkungen und Verweise auf Codex A bewiesen. Am Rande der jeweiligen Texte liest man z. B. „in statuto“... „in libro“, oder sie wurden mit einem leichten Federzug durchgestrichen, als ob jemand die Texte markiert und nach bestimmten Kriterien selektiert hätte.

Im Folgenden wird versucht, die nicht übernommenen Texte nach möglichen Auswahlkriterien zu ordnen.

Die Aktualisierung der *mariegola* : zwei Codices im Vergleich

Die Überprüfung der selektierten Texte lässt die Tendenz erkennen, das Wesentliche und Allgemeingültige zu bewahren sowie die für die Zunft bedeutenden Beschlüsse und Normen aufrechtzuerhalten. Die Selektion erfolgte nach drei Prinzipien:

1. Vermeidung von Wiederholungen;
2. Streichung von Personenbezogenem;

degli anziani. Similmente cominciassi allora portare questi gonfalonni dalle arti nelle processioni pubbliche.” (Portenari, Della Felicità 122).

⁵⁷ Vignazia, *Die Mariegola* 119.

⁵⁸ Einer „Aggression“ an den früheren Kunstwerken. Vgl. Sergio Bettino, Lionello Puppi, *La chiesa degli Eremitani di Padova*, 2. Teil. Vicenza 1970, 104 f.

⁵⁹ Vignazia, *Die Mariegola* 18.

⁶⁰ Ebenda 35 f.

3. Streichung von Zeitbezogenem bzw. nicht mehr Gültigem.

Der erste gekürzte Text ist das Statut selbst, dessen Kapitel von 26 auf 20 reduziert wurden. Ob die Zahl zwanzig in diesem Kontext auch symbolischen Wert hatte, steht zumindest als Frage offen, da weitere Kürzungen bzw. Zusammenfügungen denkbar gewesen wären.

Im Codex B haben die Kapitel keine Nummer und kein rotes Regest, nur die Initialen der jeweiligen Kapitel sind mit roter Tinte hervorgehoben. Auf einen Fehler beim Zusammennähen der *cartae* ist es zurückzuführen, dass die Kapitel des Statuts nicht fortlaufend sind, obwohl sie bei der Nummerierung der jeweiligen Kapitel die Reihenfolge von Codex A behalten: *c. 1* und *c. 2* – also die ersten 13 Statutskapitel – befinden sich auf *c. 9* und *c. 10* und unterbrechen somit Text 27.⁶¹

Gestrichen wurden Kap. 9 und 24 betreffend die Brotverkäufer, welche Mitglieder der Zunft sein mussten und Mitgliedsbeiträge zu entrichten hatten, um in der und für die Zunft arbeiten zu dürfen. Die Pflichten der Brotverkäufer sind im 9. Kapitel, einem Dogenbrief aus dem Jahre 1537, festgehalten. Kap. 12 und 25 betreffend unlautere Konkurrenz wiederholen mit leichter Veränderung Kap. 11 und 26, insofern sind sie redundant, während Kap. 18 und 21 – Spielverbot in den ausschließlich für den Brotverkauf vorgesehenen Räumlichkeiten (*botteghe*) und das Recht der Bäcker, Weizen überall auf der Welt kaufen zu dürfen – auf eine Veränderung der Gewohnheiten, der Mentalität und der wirtschaftlichen Lage hindeuten. Kap. 21 besagt eben, dass die Bäckerzunft in dieser Zeit nicht mehr dazu berechtigt war, nach Bedarf Weizen „auf der ganzen Welt“ zu kaufen. Der Grund dafür lag in der strengen von Venedig ausgeübten Kontrolle des Weizenhandels. Dass aber der Wille der Bäcker, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen, ungebrochen war, bezeugen spätere Urkunden aus dem Staatsarchiv von Padua. So beschlossen z. B. in der Sitzung des Zunftkapitels am 25. Jänner 1692⁶² die 44 anwesenden Bäcker, 300 *moggia* Weizen von guter Qualität von dem in der Nähe von Vicenza wohnhaften Grafen Scipione Repetta zu kaufen. Die Transportkosten wurden zur Hälfte vom Verkäufer und zur anderen Hälfte von der Zunft getragen. Die Zunft bürgte für die Zahlung mit ihren Gütern beim Grafen. Als Preis wurde der Durchschnittspreis des Weizens in den kommenden vier Monaten auf den Märkten von Padova, Mira, Pione, Monselice, Cittadella, Mira festgelegt; die Bezahlung sollte im darauf folgenden Monat vorgenommen werden.⁶³ Der Kaufbeschluss musste dann beim zuständigen Amt gemeldet werden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts warfen die Bäcker der Stadtverwaltung vor, solch eine für das Überleben der Zunft unerlässliche Mög-

⁶¹ Die Nummerierung 27., 9., Kap. 9, Kap. 24 und folgende beziehen sich auf die Textnummierungen in Vignazia, Die *Mariegola*.

⁶² Möglicherweise im Jänner 1693, da das Datum normalerweise *more veneto* gegeben wurde.

⁶³ ASP, II, 14, s. f.

lichkeit durch die Teilung der Zunft verloren zu haben, und bei höherem Preis den Weizen auf den Stadtmärkten kaufen zu müssen.⁶⁴

Nachstehende Texte im Codex A, gruppiert nach Kategorie, wurden in Codex B nicht übernommen:

A. Aus Redundanzgründen:

- 7. der Dogenbrief vom 31. Juli 1531: eine Wiederholung vom 19. Juli;
- 15. das Verbot für zahlungsunwillige bzw. verschuldete Brotverkäufer, Brot zu backen, wird aus dem Jahre 1571 (102.) bekräftigt;
- 16. gegen die Konfiszierung von mehr als zwei Tage altem Brot, findet sich im Statut Kap. 18 wieder;
- 17. betrifft die Regelung des fixen Preises: es war verboten, sowohl weniger Brot für einen bestimmten Preis abzugeben, als auch mehr Brot als festgestellt abzugeben. Diese Regel sollte ärmere Bäcker vor unlauterer Konkurrenz schützen bzw. die Konzentration von Brotproduktion und -verkauf in den Händen weniger Bäckermeister und Backstuben (*botteghe*) verhindern. (Zum Thema bleiben weiter 29., 59. bis 63.);
- 32. über den Mitgliedzwang für die Brotverkäufer;
- 36. über die Pflichten der *menevelli* (Boten), weil sie schon im Statut Kap. VIII festgelegt waren;
- 44. und 53. über die Pflicht, Brot zu verkaufen, wo man es buk (oder in den dazu vorgesehenen Stellen, wie z.B: die *Cha Matta*); dieses Prinzip wurde oft in der *mariegola* wiederholt: es entspricht dem Gedanken des Gebietsschutzes, garantiert aber auch, dass alle Stadtteile versorgt waren, und stellt eine hygienische Maßnahme dar. Das Verhalten der Brotverkäufer, das Brotgewicht und die *bolli* (Siegel) wurden von den *Cavalieri del Comune* scharf unter Kontrolle gehalten;
- 51. betreffend das Recht, Brot zu einem höheren Preis als festgelegt zu verkaufen, wenn die Stadtverwaltung trotz Anfrage der Bäcker keinen neuen Tarif genehmigte. Der Anspruch auf einen neuen Tarif unter der Voraussetzung erhöhter Kosten für Weizen und der Erstellung des Brotes war in den Statuten verankert: s. Kap. 20;
- 76. betrifft Rechte und Pflichten der *Gastaldi*, die schon im Statut festgelegt waren;
- 90. bis 93. aus dem Jahr 1562 stellen ein Beispiel für das Zusammenfassen der Texte in der neuen *mariegola* dar: sie betreffen ein Urteil (dann dessen Berufung und später die Bestätigung des Urteils durch die dazu ermächtigten Verwaltungsorgane) zum Ausschluss

⁶⁴ Ein anderer Beispiel: am 17. September 1647 baten die Bäcker die Stadtverwaltung um die Erlaubnis, 100 *moggia* Weizen auf dem umliegenden Land zu kaufen. (ASP, XV, f. 60).

einer Person aus der Zunft wegen längerer Zeit der Nichtausübung des Berufes (man durfte mit dem Bäckerberuf maximal 2 Jahre aussetzen). Von diesen vier Texten wird nur 90. mit dem Urteil zum Ausschluss beibehalten;

- 111. enthält die Beschreibung der Brotproben zum Brottarif 1564; er wurde vermutlich ausgelassen, weil das Ergebnis im 114. festgehalten war (Vgl. T23 im Anhang).
- B. weil sie personenbezogen waren oder eine einmalige Entscheidung betrafen, ohne den Anspruch zu erheben, Regeln für die Zunft aufzustellen:
- 12. betrifft eine Strafmilderung für einen bestimmten Gastwirt, der gegen das alleinige Recht der Bäckerzunft, Brot zu verkaufen, verstoßen hatte;
 - 14. betrifft den Wiedereintritt eines Bäckers;
 - 18. und 73. über den Schuldspruch eines Mitgliedes und die Pflicht, den Mitgliedsbeitrag gleich beim Eintritt in die Zunft zu entrichten und 73. Verurteilung zur Zahlung, wenn man ihn nicht zahlt;
 - 19. und 35. ergänzen einander; ersterer betrifft die Pflicht für die Zunft, eine Person bei Erfüllung aller Aufnahmebedingungen in die Zunft aufzunehmen, damit sie bei der Ausübung der Arbeit gleiche Rechte, aber vor allem gleiche Pflichten hatte, und letzterer betrifft den Ausschluss einer anderen Person, solange diese die Beitrittsbedingungen – in dem Fall die 2 Jahre Praxis – nicht erfüllt;
 - 22. über die Verurteilung einer Frau, die Hälfte ihrer Schulden zu zahlen;
 - 37. aus dem Jahr 1501 betrifft die Bürgerschaft, die die Zunft gemäß den Statuten aus dem Jahr 1467 und dem Gewohnheitsrecht (*consuetudo*), für die Zahlung von 2 *soldi* in jedem vierten Monat durch jeden Bäcker nicht übernehmen sollte. Der Text zeigt zwei sich widersprechende Instanzen: einerseits die Gewohnheit aus der kommunalen Zeit, dass jeder einzelne Bürger seine Steuer selber zahlte; andererseits den Wunsch von Venedig, dass die Zunft die Bezahlung für Zoll und Steuer in Namen der Zunfmitglieder übernimmt, für sie bürgt und die Steuerlast unter den Mitgliedern aufteilt;⁶⁵
 - 75. betrifft die Wahl der Zunftvertreter im Jahr 1542;
 - 79. über die Wahl eines Verwalters für das Pfandhaus im Jahre 1552;
 - 83. betrifft den Zunftbeschluss im Jahre 1551, den Streit gegen einen Fleischhauer fortzusetzen;
 - 85. betrifft einen unklaren Text in Bezug auf eine Vorladung eines Notars;

⁶⁵ Roberti, Le corporazioni 113.

- 88.-89. sind Ansuchen und Gewährung einer Strafmilderung für eine Reihe von Bäckern und Brotverkäufern im Jahre 1562;
 - 126. aus dem Jahr 1579 über die Gewährung einer außerordentlichen Spende zur Sanierung der Kirche der Augustinereremiten und der Kapuziner;
 - 131. bis 133. betreffen mehrere Beschlüsse aus dem Jahr 1583: die Verwaltung der Schlüssel der Brotverkaufsstellen auf dem Hauptplatz, der *Chamata*, die Anfertigung eines neuen Zunftbuches, die Entlassung des Rechtsanwaltes, die Festlegung einer Strafe für die zahlungsunwilligen Zunftmitglieder, die teils punktuelle Entscheidungen, teils Wiederholungen anderer Texte darstellen;⁶⁶
 - 134. und 135. betreffen Ansuchen um Annullierung von Klagen (aus den Jahren 1584 und 1586);
 - 136. bis 138. über erschwerte Beitrittsbedingungen wegen einer Überzahl an Bäckern; man durfte in die Zunft erst eintreten, wenn ein Ofen frei war, oder wenn jemand austrat (aus dem Jahr 1588);
 - 147. betrifft die im März 1604 getroffene Wahl der Frauen (Töchter der Zunftmitglieder), denen eine Mitgift geschenkt wurde und die Wahl neuer Zunftvertreter (aus dem Jahr 1604). Der Brauch den Töchtern ärmerer Zunftmitglieder eine Mitgift zu schenken blieb aber aufrecht, wie man in Urkunden aus dem Jahr 1671 im Staatsarchiv findet.⁶⁷
- C. weil sie in einer historisch und sozial veränderten Lage inadäquat waren:
- 10. betrifft die 1537 aus ökonomischen Gründen getroffene Entscheidung zur Entlassung des entlohten Rechtsanwaltes der Zunft und der zwei im Jahre 1508 (vgl. 52.) aufgenommenen *sindaci* (Revisoren) sowie das Gebot, das Brot auf der Verkaufsbank binnen einer halben Stunde auszulegen. Ein Rechtsanwalt wurde somit aufgenommen, nur wenn die Zunft ihn brauchte (vgl. 81.). Im Jahr 1546 hatte die Zunft wieder *sindaci* (76.). Schwieriger ist es hingegen, den Grund für die Streichung des Gebotes – das Brot binnen einer halben Stunde auszulegen – einzuschätzen. Musste man nun längere Strecken zwischen Ofen und Verkaufsstelle zurücklegen?
 - 20. aus dem Jahr 1491 und 74. aus dem Jahr 1541 betreffen die Ausweitung der Stadtregelungen für die Brotversorgung auf das Gebiet um die Stadt. Ersterer Text besagt, dass nur die Zunft Brot vor einem Stadttor verkaufen darf, letzterer, dass die Stadtbäcker gewöhnliches Brot (*panis venalis*) in den Vororten von Padua ver-

⁶⁶ Denkbar wäre es aber auch, dass sie wegen ihrer Affektivität (pessimistische Stimmung) weggelassen wurden.

⁶⁷ ASP, XV, f. 130v.

kaufen durften, ohne zusätzliche Zollsteuer zu zahlen, nicht nur, weil die Bäcker diese Steuer schon in der Stadt bezahlt hatten, sondern auch, weil die Nicht-Zahlung zu einem niedrigeren Preis geführt hätte und daher zu Gunsten der ärmeren Bevölkerung der Vororte ausgefallen wäre.

- 21., 23. bis 25. und 38. bis 40. betreffen den Streit um die Bezahlung der Steuer beim Getreideankauf. Die ersten Texte stammen aus dem Jahr 1491, die letzten aus 1501, und untermauern das Recht der Bäcker, diese Steuer nicht zu zahlen. Sie sind der neuen venezianischen Zollpolitik inadäquat.
- 33. und 34. aus dem Jahr 1497 betreffen die Höhe des Eintrittsbeitrages in die Zunft, die nicht mehr aktuell war.
- 41. bis 43. aus den Jahren 1502 und 1505 betreffen verschiedene Steuern für die Siegel des Brotes, die Maße und die Gewichte. Eine ähnliche – seitens der Bäcker abgelehnte – Forderung erfolgte im Jahre 1559, als ein Notar bei der amtlichen Kontrolle der Siegel von den Bäckern eine Entlohnung *in natura* (eine *fugaze*) verlangte;
- 45., 46. und 84. (aus den Jahren 1477, 1506 und 1552) betreffen das Verbot, öffentliche Ämter durch Vertreter oder Diener auszuüben, was sowohl für die Tendenz auf die Konzentration der Ämter in einer Person, als auch für den zunehmenden Mangel an Interesse für die öffentlichen Ämter spricht. (vgl. z. B. 151.);
- 77. betrifft die Ausweitung des venezianischen Brottarifes auf Padua im Jahr 1551 und ist mit 81. aus dem Jahr 1564 insofern verbunden, als letzterer die Wahl und die Aufgaben eines Rechtsanwaltes als Zunftvertreter festlegte, der mit der regelmäßigen Anpassung des paduanischen Brottarifs an den venezianischen bei der Verwaltung in Venedig betraut wurde. Ansonsten waren die Stadtverwaltung, die *Rettori*, d. h. die Vertreter Venedigs, mit einer solchen Aufgabe betraut.
- 78. enthält einen Beschluss aus dem Jahr 1551 über die Gebührenbefreiung der Hinterbliebenen eines verstorbenen Bäckers beim Eintritt in die Zunft und will diese Regel auf alle ähnlich gelagerten Fälle ausweiten;
- 82. aus dem Jahre 1550 betrifft das Verbot, einen – ohne triftigen Grund und Erlaubnis – entlaufenen Lehrling in eine andere Bäckerei aufzunehmen. Diese Streichung spricht für eine gewisse Lockerung des Arbeitsmarktes und für die Freiheit des Arbeitnehmers, bessere oder für ihn passendere Arbeitsbedingungen zu wählen.

Eine Reihe von Texten die Rolle des *gastaldo* betreffend sprechen für die Spannungen zwischen demokratischer und weniger demokratischer Führung der Zunft und für das schwindende Interesse an dem Amt:

- 47. und 130. aus dem Jahr 1507 und 1581 schränken die Macht der *gastaldi*, wie sie im Kapitel III. des Statuts festgelegt wurde, ein; das Bäckerkapitel verlangte, in kostspieligen Entscheidungen wie einer Prozessführung oder Prozessfortsetzung miteinbezogen zu werden. Sie sind mit 127. bis 129. aus dem Jahr 1581 verbunden, die eine *contumacia*, d. h. ein Amtsverbot für einen gewissen Zeitraum für die Zunftvertreter vorsah, um eine Rotation der Ämter unter allen Zunftmitgliedern zu garantieren. Die kurze Amtszeit wurde wenige Jahre danach als Grund für das mangelnde Interesse an solchen Ämtern betrachtet und daher verlängert. (s. unten)
- 117. und 120. aus den Jahren 1574 und 1570 wurden wegen Unleserlichkeit ausgelassen.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es also zwei *mariegole*, die eine – Codex B – sollte noch gültige Regelungen ausweisen, während die andere – Codex A – einen historischen Dokumentationswert erlangte. Für diese These spricht das häufige Übernehmen der Texte ab dem Jahr 1564 in Codex B, vor allem der Texte 140. bis 145. aus den Jahren 1588 und 1589 den langen Streit mit den Schankwirten betreffend, denen es nicht gestattet war, Brot zu verkaufen.⁶⁸ Dieser Streit war trotz *Laudo* zu Gunsten der Bäcker noch nicht ausgestanden, weil der Wunsch nach einer Lockerung der protektionistischen Marktregelungen zu dieser Zeit stark zu spüren war. Übernommen und vor das Inhaltsverzeichnis gesetzt wurde auch 146. den Brottarif aus dem Jahr 1593 betreffend, der wahrscheinlich zur Zeit der Anfertigung des Codices B noch gültig war.

Nach dem Inhaltsverzeichnis im Codex B (c. 49v-54v) folgen nur mehr die Texte 148., 149. und 150. aus Codex A Ansuchen, Genelungung und Brottarif aus dem Jahre 1619 betreffend. Sie unterscheiden sich von den vorhergehenden dadurch, dass sie einspaltig geschrieben wurden.

151. bis 155. aus dem Jahre 1624 finden sich nur in Codex A. Aus der Perspektive des Wesentlichen und Allgemeingültigen mögen vielleicht 152., 153. und 155. redundant gewirkt haben; sie wiederholen das Verbot, mehr Brot als festgelegt zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, mit Ausnahme des Brotes für die Schankwirte. Darüber hinaus wird demjenigen, der solche Missbräuche anzeigt, die Gelegenheit angeboten, dies schriftlich zu tun, und er wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die *gastaldi* die Ausgaben für die Interessenvertretung der Zunft dem Kapitel schriftlich zur Überprüfung vorlegen. Der dritte Text betrifft eine Regelung für die Brotverkäufer in der *Cha matta*. Sie dürfen nur das Brot der Zunftbrüder verkaufen, die zur Miete der *Cha matta* beitragen, und keinem Bäcker etwas schuldig sein. Ansonsten wird ihnen der Brotverkauf so lange untersagt, bis sie ihre Schuld beglichen haben. 151. und 154. weisen kleine Neuerungen für die Verwaltung der Zunft und für ihr Wirken in der Stadt auf. Ersterer ist der Beschluss über die Verlängerung der Amtszeit der *gastaldi*, unter der Bedingung, dass sie dem Zunftkapitel je vier Monate Re-

⁶⁸ C. 40v bis 42r im Codex B.

chenschaft über ihr Handeln vorlegen. Damit beabsichtigte man, mehr Engagement bei den *gastaldi* zu bewirken. Der zweite Text legt den Wahlmodus und die Amtszeit eines *contadore* (Buchhalter) bei der Bank – einem dem Zunftkapitel übergeordneten Ausschuss mit sechzehn Monaten Amtszeit⁶⁹ – fest.

Über den Grund der fehlenden Eintragungen kann man nur spekulieren: entweder wurden diese Beschlüsse kurz danach revidiert oder es fehlte den Bäckern die Zeit, sie in Codex B zu übernehmen. Denn kurz darauf brachen in Norditalien große Unruhen aus: Religionskonflikte und der Nachfolgekrieg für die Staaten der Familie Gonzaga – eine Episode innerhalb des Dreißigjährigen Krieges –, deren männliche Linie 1627 erloschen war. Dem Krieg folgte eine Hungersnot, der Hungersnot die Pest, die Padua im Winter 1630/31 erreichte.⁷⁰

Vermutlich verschwand die ältere *mariegola* (Codex A) zu dieser Zeit. Denn aus einem späteren Text auf c. 63v-65r des Codex B geht hervor, dass sich der Bäcker Domenico delle Carbonare im Jahre 1714 eindeutig auf Codex B bezog, als er der Stadtverwaltung das Statut der Bäcker vorwies (s. unten). Andererseits zeigt T23 im Anhang, dass gewisse Unterlagen – hier das Probebacken – bekannt waren, auch wenn sie nicht in Codex B übernommen worden waren.

Im zweiten Teil des Codex B sind einige Texte sehr schwer leserlich: die Tinte ist stark ausgebleicht und die Schrift undeutlich. Erst der letzte Bogen ist in einer schönen Kursivschrift gehalten. Obwohl eine neue *mariegola* bzw. Sammlung der wichtigsten Urkunden am 5. April 1683 urgiert wurde (die Zunftmitglieder sollten der neuen Bank alle wichtigen und von ihnen aufbewahrten Dokumente abgeben⁷¹), kam die Zunft nicht wirklich dazu, sie in das aufliegende Pergamentbuch einzutragen. Deswegen besteht der zweite Teil hauptsächlich aus Brot- und Mehltarifen, d. h. das Unentbehrlichste für das Leben der Zunft.

Ein Grund für das Nichtzustandekommen einer weiteren *mariegola* dürfte in der kurz darauf angekündigten Teilung der Zunft gelegen sein. Die Bäcker konzentrierten zunächst ihre Kräfte auf die Bekämpfung des Vorhabens, dann fingen die Spannungen und die Kämpfe zwischen *pistori* und *cusinatori* an.

Der zweite Teil von Codex B beginnt mit dem Brottarif (c. 47r-50r) vom 20. Juli 1619, in doppelter Ausführung: Brottarif mit oder ohne neue Mahlsteuer, je nachdem, ob die Mahlsteuer (*dazio della masena*) den Bäckern erlassen wurde oder nicht. Die Entscheidung dafür oder dagegen oblag dem venezianischen Senat „...occorrendo che dal serenissimo principe sia levata ...“. Es folgen auf c. 50v bis c. 53v die Mehltarife in doppelter Ausführung, mit oder ohne neue Mahlsteuer.

⁶⁹ „Le arti si congregano in capitoli, questi eleggono ogni anno rappresentanti per la banca, gli ufficiali della banca sono guardiani e gastaldi, uno dei quali per ogni fratellanza ha voto nel consiglio della città nella creazione dei ministri per il Monte di Pietà.“ (Portenari, Della Felicità 122).

⁷⁰ Vignazia, Die *Mariegola* 34.

⁷¹ ASP, XV, f. 188v-189r.

Zum ersten Mal werden die Mehl- und Getreideverkäufer *fontegari* oder *biavaroli*... „che vendono farine ed altri grani“ (c. 50v) und deren Vertreter in der *mariegola* der Bäckerzunft erwähnt, nachdem sie sich 1578⁷² in eine „Unione de' fontegari“ (c. 60r) zusammengeschlossen hatten.⁷³ Im 17. Jahrhundert bekamen sie zur gleichen Zeit wie die Bäcker ihre Tarife. Beide Zünfte beziehen sich auf den Tarif von 1575, der nun auf Grund verschiedener Preiserhöhungen „sazzo, macina, cali di monete, oglio, sale, legne, sallari et altro insieme, con gli interventi et obblighi della *casa matta* ...con gli interessi tutti [?] vecchi come nuovamente aggiornati ... con il callamiero delle semole e dei semolei ...“ (Mahlsteuer, Wertverlust der gängigen Münzen, Öl, Salz, Holz, Löhne und anderes, zusammen mit den Zinsen für die Reparaturen bei der *Cha matta*, ...und mit den alten und neuen Zinsen ... mit dem Tarif für die Kleie) nicht mehr einzuhalten war (c. 51r-53r, und T1 und T2 im Anhang).

Auf c. 55r-57r folgt in einer schönen deutlichen Handschrift der Brottarif vom 20. September 1641, in welchen alle nach 1619 dazugekommenen Preiserhöhungen und Gebühren mit dem Tag ihres Inkrafttretens eingerechnet wurden: den Bäckern wurden nun insgesamt L 7 und *soldi* 5 je Sack Weizen (= 4 paduanische *stara*) anerkannt.

Am 17. Jänner 1662 (c. 58r – 59v) wurde ein neuer Brottarif (T5) zusammen mit dem Tarif für die Mehlverkäufer (T6) von Leonardo Zane, *Capitano* und *Vice-podestà* von Padua genehmigt. Der Antrag war schon ein halbes Jahr davor von den Bäckern und Mehlverkäufern eingebracht worden, wie aus T4 ersichtlich. Es folgt die Auflistung aller anerkannten Ausgaben, entsprechend 3 *soldi* pro *staro*. Dafür durften die Bäcker nicht mehr die 4 *soldi* pro *staro* für *semole* und *semolei* (Kleie) verlangen, die sie bis dato als Ausgleich einnahmen.

Auf c. 61v wurde der Beschluss der Stadtverwaltung (22. März 1662) eingetragen, von Zeit zu Zeit den Vertretern der Bäcker- und Mehlverkäuferzunft eine Kopie der Preisaufstellung für das Getreide auf dem Stadtmarkt zukommen zu lassen, auf deren Basis die neuen Tarife für Brot und Mehl berechnet werden konnten. Die Preisentwicklung wurde von den *Provveditori alle biave* überwacht.

Auf c. 62r ist eine papierene Seite geklebt. Es handelt sich um einen schwer leserlichen Dogenbrief vom 5. August 1705, in dem verboten wird, *gastaldi*, *massari*, oder andere Vertreter der Bäckerbank zu beleidigen oder zu misshandeln, während sie Forderungen für ihre Zunft eintreiben. Ihnen wird das Recht eingeräumt, Schuldner zu verfolgen und deren Güter in Beschlag zu nehmen. Hoch ist die für rechtswidriges Handeln vorgesehene Strafe: 50 Dukaten oder, wenn die Täter straffällig sind, Bann, Pendel, Gefängnis oder Galeere.

Auf c. 62v finden wir die Genehmigung einer Preiserhöhung von 50 *soldi* pro *moggio* Weizen wegen Erhöhungen beim Salz und beim Wechsel der Mün-

⁷² Lamon, Le corporazioni 11.

⁷³ Die Gründung der Zunft hing möglicherweise mit dem Beschluss der Stadtverwaltung, Mehlvorräte anzulegen, zusammen.

zen seitens der Stadtverwaltung (*Capitano* Giovanni Correr) vom 8. Juni 1712. Preiserhöhungen für Öl und Leihgebühren für Säcke wurden abgelehnt. Bemerkenswert ist die Reihenfolge der kopierten Texte (s. auch T 8, 9, 10), die keine chronologische, sondern eine hierarchische Ordnung aufweist.

Danach auf c. 63r folgt ein Ansuchen der Bäcker vom 30. April 1712. In diesem Ansuchen beklagen sie ihre Verarmung und verminderte Leistungskraft auf Grund der zu geringen Mitgliederzahl, was eine Folge der Teilung der Bäckerzunft in zwei Gruppen war.

Auf c. 63v bis c. 65r wird von einem seltsamen Vorfall am 14. Februar 1714 berichtet: nachdem ein *cavaliere del comune* (Aufseher der Gemeinde) bei einem Schankwirt ein großes, jedoch im Gewicht den Bestimmungen nicht entsprechendes Brot aufgefunden hatte, ging er zur Backstube des herstellenden Bäckers Domenico delle Carbonare. Dieser hätte ihm gewährt, in seinem Geschäft ein Brot abzuwiegen, welches den Bestimmungen entsprach, dann hätte die Frau des Bäckers den *cavaliere* durch Brechen des Brotes daran gehindert, ein weiteres Brot abzuwiegen, und der Bäcker selbst hätte den *cavaliere* mit einem Gewehr bedroht. Der genannte Bäcker wurde vom Gericht des Adlers (d. h. des Fiskus) binnen drei Tagen nach Erhalt der Vorladung zum Erscheinen zitiert, um sich zu verteidigen. Am 28. Februar erschien der Bäcker und unter Berufung auf das Statut sagte er zu seiner Verteidigung, dass das Brot nicht abgewogen werden durfte, weil es gebrochen war. Und somit wurde er am 7. März freigesprochen. Im Staatsarchiv sind die Akten des ganzen Prozesses aufbewahrt.⁷⁴ Domenico delle Carbonare war zu dieser Zeit *gastaldo* der Bäckerzunft, was die etwas seltsame Eintragung in die *mariegola* als einzige solcher Art in dieser Zeit erklärt. Zwei Jahre später, am 2. September 1716, wurde derselbe Bäcker auf Anzeige der Bäckerzunft bestraft, weil er eine in der Zunft nicht eingetragene Person als Brotverkäufer angestellt hatte. (c. 65v)

Am 18. August 1718 wurden zwei Bäcker beschuldigt, Brot aus Mehl mit Kleie zu backen. Sie wurden vor Gericht zitiert, um sich zu verteidigen. Nach der Durchsuchung ihrer Wohnungen wurden sie am 29. August freigesprochen, weil kein solches Mehl bei ihnen gefunden worden war (c. 66r).

Die nächste Eintragung folgt viel später (c. 68r und c. 68v): Am 31. Jänner 1775 schreibt Giovanni Benedetto Giovanelli, *Capitano* und *Vicepodestà* von Padua (T7), dass angesichts der gestiegenen Preise für Lebensmittel, Mieten und zusätzliche Belastungen (die Bäcker mussten den Weizen in der Stadt zum Marktpreis kaufen) und angesichts des Verlustes an Ergiebigkeit und Gewicht des Weizens die Stadtverwaltung die Entscheidung traf, die Bäcker bis zur nächsten Ernte von der Bezahlung von insgesamt Lire 7:70 pro *moggio* an Steuer zu befreien. Dies sollte die Bäcker motivieren, das für die Stadt unentbehrliche Brotbacken weiter zu betreiben „...per animare li suddetti pistori alla continuazione assieme provveduta questa numerosa popolazione del requisito indispensabile del pane...“

⁷⁴ ASP, IV, 33.

Nachdem zahlreiche Beschwerden über die Festsetzung des Brottarifs seitens der Zunft eingereicht wurden, und die Anzahl der Bäcker *pistori* weiter zurückgegangen war, gab derselbe *Capitano*, Giovanni Benedetto Giovannelli, den *Provveditori alle Biave* den Auftrag, eine gründliche Untersuchung der Praxis des Brotprobenbackens durchzuführen. Das Ergebnis ist in einem vierseitigen Text festgehalten, der den Abschluss der *mariegola* bildet (T10).

Die Texte 8, 9, 10 folgen hier einer hierarchischen Reihenfolge; chronologisch würde auf Text 7 Text 10 folgen.

Die drei *Presidenti alle Biave* wiederholten das Probebacken, nachdem die Bäcker 1745 behauptet hatten, seit 180 Jahren basiere der Brottarif auf einer nicht mehr gültigen und damals schon problembehafteten Probe. Damals – 1564 – wurde es für korrekt gehalten, das Ergebnis mit dem höchsten Gewicht an Brot als Richtwert zu nehmen, welches sich aus dem Probebacken in fünf verschiedenen Öfen ergeben hatte. Ferner distanzierten sie sich von der bis dato üblichen Praxis des Brotabwiegens auf dem Markt, weil die längere bzw. kürzere Zeit im Ofen das Gewicht der einzelnen Brote verändert, ohne dass der Bäcker Schuld daran trägt. Richtig wäre es, ein ganzes Ofenbrot abzuwiegen. Sie empfehlen, die künftigen Brottarife anhand des Mehlgewichts zu bemessen und sich das Probebacken – weil unnötig – zu ersparen. Dafür mussten die Mehlsiebe gleich lang und fein wie das Muster-Sieb in der Gemeinde sein, weil ihre Länge die Menge an Kleie wegen des im Sieb verbleibenden Mehls beeinflusst. Darüber hinaus heben die drei *Provveditori* hervor, dass die Zollabgaben fix waren und der Verarbeitung von einem ganzen *moggio* Weizen pro Tag entsprachen. Wenn aber der Bäcker nur zwei Säcke verarbeitete (= 2/3), dann konnte er seine Ausgabe nicht begleichen. Ihr Vorschlag lautete, die Anzahl der Bäcker weiter zu reduzieren, damit sie mehr produzieren und mehr verdienen konnten. Sie stellten auch fest, dass die Bevölkerung aus Armutsgründen weniger Weißbrot verzehrte und dass die Bäcker auf unredlichen Wegen auf Kosten derer, die Weißbrot verzehrten, die Ungerechtigkeiten des Brottarifes ausgleichen mussten.

Eng verbunden mit dem Bäcker tarif war der Tarif der Mehlerkäufer: an dieser Stelle geben die *Provveditori* zu, dass sie für die Bäcker Konzessionen gemacht hatten, die man den Mehlerkäufern nicht machen durfte. Schließlich rieten sie dem *Capitano* dazu, dass, wenn die korrekte Erstellung des Brottarifs als Folge zu kleine Brote hatte, es besser wäre, mit den *pistori* eine Kompromisslösung auszuverhandeln.

Nach der Abgabe der Untersuchungsergebnisse folgte Pietro Manin, *Podestà* und *Capitano* in Padua, den Ratschlägen und verfasste am 1. März 1778 den Beschluss (T8), jedes Jahr die Brotprobe durchzuführen, sobald die Ergiebigkeit des Weizens feststellbar war, d. h. zwischen Ende November und Anfang Dezember. Auf der Basis der Ergiebigkeit des reinen Mehls sollte der Brottarif mit dem Durchschnittspreis des Weizens und dem Einberechnen der fixen steuerlichen Abgaben und Spesen erstellt werden, mit einem Jahr Gültigkeit und einer monatlichen Anpassung. Ein Jahr später bestätigte ein Brief (T9) des Do-

gen Paolo Reiner am 2. Juni 1779 die vorhergehende Entscheidung des *Capitano* von Padua (c. 69v).

Schlussbemerkung

Die Transformation eines auf dem Prinzip der Bedarfsdeckung⁷⁵ basierenden Wirtschaftssystems in eine offenere Marktwirtschaft ist die Ursache für die tiefe Krise, in die das Zunftwesen langsam geraten war. Unzeitgemäß schien die von den Zünften ausgeübte Kontrollfunktion auf dem Markt, die unzähligen Prozesse und Streitigkeiten um die Beibehaltung von Privilegien, die langen Lehrzeiten und die Zwangsmitgliedschaft. In den Diskussionen⁷⁶ über ihre Abschaffung wurde oft ihre stabilisierende und mildernde Funktion im sozialen Leben, ihre Garantie für die Qualität des Produktes und für die Bezahlung der Steuer unterschätzt.⁷⁷ Ihre Abschaffung in den italienischen Staaten fällt in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die Republik Venedig schränkte gleich nach der Angliederung der Stadt Padua an die Republik die Entscheidungs- und Handlungsgewalt der Zünfte ein, indem sie Vertreter der Stadtverwaltung an ihren Kapitelsitzungen beiwohnen ließ und das Inkrafttreten der Beschlüsse überprüfte. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Kontrolle noch strenger, weil die Republik ihre Reformen durchsetzen wollte und neue Gesetze und Ämter schuf, die die Entscheidungsmöglichkeit der Zünfte noch einschränkte. Lockerung der Aufnahmebedingungen, Einführung einer leichten Konkurrenz, langsame Abschaffung von Privilegien und Schutzgebieten führten Ende des 18. Jahrhunderts zur Abschaffung des Zunftwesens.⁷⁸

Anders erging es den Zünften, die Lebensmittel beschafften und verarbeiteten: Am 18. April 1772 sprachen sich die *Provveditori sopra la giustizia vecchia e giustizieri vecchi* entschieden gegen die Öffnung bzw. Abschaffung dieser Zünfte aus, um das Aufkaufen oder Horten von Lebensmitteln seitens reicher Kaufmänner zu verhindern und damit eine ausgeglichene Verteilung von Arbeit und Lebensmitteln unter der Bevölkerung zu garantieren.⁷⁹

Die Analyse der Texte bestätigt die Annahme, dass die Funktion der Bäckerzunft langsam ausgehöhlt werden sollte. Der frühere Weg des Verhandelns mit dem venezianischen Senat durch *Suppliche* wird enger und schwerer, die Ausverhandlung besserer Arbeitsbedingungen schwierig. Die Bäcker unterliegen der Zoll- und Marktpolitik des venezianischen Staates, der mit vielen Widersprüchen eine Liberalisierung des Marktes anstrebte.

⁷⁵ Werner Sombart, *Die vorkapitalistische Wirtschaft*, Bd. I. München-Leipzig 1916; zitiert nach Dal Pane, *Il tramonto* 9.

⁷⁶ Venedig förderte das Nachdenken darüber in den Akademien auf dem Gebiet der Republik (vgl. ebenda 25).

⁷⁷ Panciera, *L'economia* 495, 498.

⁷⁸ Vgl. Dal Pane, *Il tramonto* 25 f., 45.

⁷⁹ Ebd. 94-106.

Zur Schwächung der Bäckerzunft und einem moderneren Produktionsbegriff folgend gehörte die Teilung in *pistori* und *cusinatori*. Die dynamischeren und konkurrenzfähigeren Bäcker übernahmen die Versorgung der Stadt, sie arbeiteten also für den Markt. Die *cusinatori* arbeiteten hingegen für den privaten Bedarf. Allerdings mussten vor allem die ersteren in einem System der geregelten Marktwirtschaft handeln. Einerseits durften und konnten sie nicht mehr Weizen und Getreide kaufen, wo es für sie am günstigsten war, andererseits wirkten in der Stadt noch zu viele Schutzgebiete und Tarife. Genauso widersprüchlich ist die politische Entscheidung bezüglich der Zölle und Steuern bei jeder Transformation der Waren ein vorzeitiges Mehrwertsteuersystem einzuführen und am Ende des Prozesses den Preis für das Endprodukt bestimmen zu wollen. Aufgrund dieses Widerspruchs verarmte die Bäckerzunft und überlebte das soziale Gefüge nur dank der vorsichtigen Mediationsversuche der politischen Führung. Die Steuer- und Zollpolitik wurde schon im 18. Jahrhundert kritisiert, als sie z. B. als Hauptursache des Niederganges der Zunft der Fleischer (*beccari*) in Padua angesehen wurde, die zum Bettelstand heruntergekommen waren.⁸⁰ Ein weiterer Grund lag sicherlich auch im verminderten Konsum von Weißbrot seitens der Bevölkerung (Francesco Morosini, 1759, sagt, dass der Plebs Maismehl verbrauchte⁸¹) und in der illegalen Einfuhr von Brot und Mehl aus dem umliegenden Land, welche die offizielle Nachfrage nach diesen Gütern senkte und die Brotproduktion in der Stadt drosselte. Diese Lage entsprach *de facto* einer Liberalisierung des Marktes, weil damit viele der Zunft nicht angehörende Personen Brot buken und verkauften, mit der Folge, dass die Preise sanken; der illegale Markt umging jedoch Gebühren und Zölle, so dass sich auch die Steuererträge für die *Serenissima* verringerten.

⁸⁰ Relazioni 496.

⁸¹ Ebenda 573.

Maße, Gewichte und Münzen: ein Vergleich

Zum besseren Verständnis der im Anhang ersichtlichen Tabellen der Brot- und Mehltarife sei hier ein kurzer Umriss der damaligen für die Bäcker relevanten Maße gegeben.⁸² Das Münzenverhältnis ist wie folgt:

1 Lira = 20 soldi = 240 denari

1 soldo = 12 piccoli oder denari

1 ducato = 6,4 Lire

Bezzo = $\frac{1}{2}$ die Hälfte eines soldo veneto

bagattino o piccolo: ein Zwölftel des alten soldo veneto

soldo veneto = kupferne Münze, ein Zwanzigstel Wert einer Lira veneta

Die verwendeten Kürzel bedeuten:

L=lira; η =soldi; δ =Unze; ξ = piccoli

Maße und Gewichte für Getreide:

1 moggio = 3 sacchi = 12 stara = 48 quartieri oder 192 coppi

1 moggio = 0,3478 kilolitri = 347,8 kg.

1 sacco = 4 stara

libra grossa = 0,486 kg

libra sottile veneziana = 0,30 kg

libra sottile padovana = 0,338 kg

libra sottile padovana per pane e paste = 0,338 kg

1 libbra = 12 once = 72 sazi, 288 quarti di sazo

⁸² Petronio Persicini, Tavole di ragguaglio di pesi e misure usate nella provincia di Padova. Padova 1869, 10, 32, 40.

Anhang⁸³

T1. Mehltarif mit Mahlsteuer, 20. Juli 1619 [c. 51r-53r]

Callmiero novo deli fontegai di questa città che quando essi doverano vender la farina di formento de tempo in tempo secondo il valor di esso formento fatto per me Antonio Frizimelega di ordine delli molto illustrissimi signori deputati

spesse limitade al presente che vano sopra sacco uno formento de stara quattro padovani per ridurlo in farina con la semola et interesse et utile alli fontegari per vender detta farina per sazio et masena si vecchia come nova et acressimenti in tutto L 1: soldi 19

Per interessi et utile alli fontegari per vender detta farina L 1: soldi 4

Sum(m)a la spesa della farina con semola L 3: soldi 3

si aggionga il valor di sacco uno di formento che a L 3 il staro importa L 12

importa in tutto formento sacco uno et spesa come soprascritta L 15: soldi 3

spesse limitade al presente Che vano sopra sacco uno formento de stara quattro padovani a ridurlo in farina buratada et interessi et utile assegnato

alli fontigari per vender detta farina et semola

per dazio et masena si vecchia come nova et cressimento in tutto L1: η 19

per interessi et utile alli fontegari per vender detto sacco di farina in tutto L1: η 4

per il buratin a burattarla L -: η 4

summa la spesa della farina burata sopraddetta L3: η 7

si aggiunge il valor di sacco uno formento che a L 3 il staro importa L12

importa in tutto formento sacco uno et spesa come sopra L15: η 7

della quale si batte l'ammontare di semole e semolei L -: η 16

resta l'amontar di sacco uno per [?] et spesa come d'esperienza L14: η 11

calmiero di quanto si dovera vender la farina et con semule come buratada alli ..[modi] infrascritti con le spese regulate come di sopra

se il forn. valera L 3 il st.ro	la farina con semule si dovera vender L 3 η 13	la buratada L 3 η 13
A L 3 η 2	L 3 η 15	L 3 η 15
A L 3 η 4	L 3 η 16	L 3 η 16
A L 3 η 6	L 3 η 18	L 3 η 18
A L 3 η 8	L 4	L 4 η 1
A L 3 η 10	L 4 η 2	L 4 η 3
A L 3 η 12	L 4 η 4	L 4 η 4
A L 3 η 14	L 4 η 6	L 4 η 7
A L 3 η 16	L 4 η 8	L 4 η 8
A L 3 η 18	L 4 η 10	L 4 η 10
A L 4	L 4 η 12	L 4 η 12
A L 4 η 2	L 4 η 14	L 4 η 14
A L 4 η 4	L 4 η 16	L 4 η 16
A L 4 η 6	L 4 η 18	L 4 η 18

⁸³ Die folgenden Texte (T1-10) stellen eine Auswahl aus der in der *Biblioteca civica* von Padua aufbewahrten *Mariegola* (B.P. 613) dar, mit der Angabe der *cartae* in eckigen Klammern. Die danach edierten Texte (T11-24) stammen aus dem Staatsarchiv in Padua (ASP).

AL4η8	L5	L5
AL4η10	L5η2	L5η2
AL4η12	L5η4	L5η3
AL4η14	L5η6	L5η4
AL4η16	L5η8	L5η8
AL4η18	L5η10	L5η9
AL5	L5η12	L5η10
AL5η2	L5η14	L5η13
AL5η4	L5η16	L5η15
AL5η6	L5η18	L5η16
AL5η8	L6	L5η19
AL5η10	L6η1	L6
AL5η12	L6η3	L6η2
AL5η14	L6η5	L6η4
AL5η16	L6η7	L6η6
AL5η18	L6η9	L6η8
AL6	L6η11	L6η9
AL6η2	L6η13	L6η11
AL6η4	L6η15	L6η13
AL6η6	L6η16	L6η15
AL6η8	L6η18	L6η17
AL6η10	L7	L6η19
AL6η12	L7η2	L7η1
AL6η14	L7η4	L7η3
AL6η16	L7η6	L7η5
AL6η18	L7η8	L7η7
AL7	L7η10	L7η8
AL7η2	L7η12	L7η10
AL7η4	L7η14	L7η12
AL7η6	L7η16	L7η14
AL7η8	L7η18	L7η16
AL7η10	L8	L7η18
AL7η12	L8η2	L8
AL7η14	L8η4	L8η2
AL7η16	L8η6	L8η4
AL7η18	L8η8	L8η6
AL8	L8η10	L8η7
AL8η2	L8η12	L8η8
AL8η4	L8η14	L8η10
AL8η6	L8η16	L8η12
AL8η8	L8η18	L8η14
AL8η10	L9	L8η16
AL8η12	L9η2	L8η18
AL8η14	L9η4	L9
AL8η16	L9η6	L9η2
AL8η18	L9η8	L9η4
AL9	L9η10	L9η6
AL9η2	L9η11	L9η8
AL9η4	L9η13	L9η10

A L 9 η 6	L 9 η 15	L 9 η 12
A L 9 η 8	L 9 η 17	L 9 η 14
A L 9 η 10	L 9 η 19	L 9 η 16
A L 9 η 12	L 10 η 2	L 9 η 18
A L 9 η 14	L 10 η 3	L 10
A L 9 η 16	L 10 η 5	L 10 η 2
A L 9 η 18	L 10 η 7	L 10 η 4
A L 10	L 10 η 9	L 10 η 6

T1a. Ausgaben der Mehlerkäufer (fontigari)

[Alliconto?] si mete che si cavi di detto sacco di
Formento compenso L 2 per la portion del colmo

Farina con semola L 178

Le quali Lire 178 si baterano per molatura

al monaro L 10

[c.52v]

Per molatura L 2

Per vender alla menuda L 1

La soma sara L 13

Resta la farina con semole L 165 che a L 40 il staro [4?]

[All'incontro] si meti che detto sacco di farina pesi L 176

L 2 per la portion del colmo che fa in tutto L 178

Delle quali L 178 si butano per la molatura

Monaro L 10

Per velatina L 2

Per vender alla menuda L 2

Per semole L 36

Summa la tara L 50

Resta la farina netta L 128 che a L 32 il staro sono [?] 4

Le semole L 36 sono stara 2 che si mettono secondo il valor del formento a L 3 il staro

Esse semole soldi 6 il staro che si mettono L: - (soldi) 12

Per i semolei che si cavano dal detto sacco di formento [?] ½ L: η 4

Una all'ammontar di semole ottenute a (?) L - η 16

Semole valendo il formento da L 3 fino a L 4 il staro: si apprezzano di soldi 6 il staro

Siche stara doi importano L - : η 12

Semole quartiere ne lo importano L - : η 4

Summa per amontar di

Semole e semolei L - : η 16

Semole valendo il formento da L 4 fino a

L 5 il staro si apprezzano soldi 8 il staro siche

Stara 2 importano L - : η 16

Semolei per quartiere meto L - : η 4

Soma L 1 : η -

Semolei valendo il formento da L 4 fino

A L 5 il staro si apprezzano soldi 8 il staro siche

Stara 2 importano L 1 : η -

Semolei per grosso netto L - : η 6

	Soma	L 1 : η 6
[c. 53r]		
Semole valendo il formento da L 6 fino		
A L 8 il staro si apprezzano soldi 12 il staro		
Siche stara 2 importano		L 1 : η 4
Semolei grosso netto		L - : η 6
	Somma	L 1 : η 10
Semole valendo il formento da L 7 fino		
A L 8 il staro si apprezzano soldi 14 il staro		
Siche stara 2 importano		L 1 : η 8
Semolei grosso netto		L - : η 7
	Somma	L 1 : η 15
Semole valendo il formento da L 8 fino		
A L 9 il staro si apprezzano soldi 16 il staro		
Siche stara 2 importano		L 1 : η 12
Semolei grosso netto		L - : η 8
	Somma	L 2 : η -
Semole valendo il formento da L 9 fino		
A L 10 il staro si apprezzano soldi 18 il staro		
Siche stara 2 importano		L 1 : η 16
Semolei grosso netto		L - : η 9
	Somma	L 2 : η 5
Semole valendo il formento da L 10 in su		
si apprezzano soldi 20 il staro		
Siche stara 2 importano		L 2 : η -
Semolei grosso netto		L - : η 10
	Somma	L 2 : η 10
Conferma di Antonio Bragadin		
1619, Adi 20 luglio, di sabbato, dopo ora nona		

T2. Mehltarif ohne Mahlsteuer, um 1619⁸⁴ [c. 53v-54v]

Essendo stato fatto per me per me Antonio Frizimelega di ordine delli molto illustrissimi signori deputati ... il Calmiero di quanto doverano vender li fontegari di questa città le farine di formento si con semole come senza secondo il valor de formenti de tempo in tempo nel quale infrascritto nelle altre spesse vi è anco soldi sedici per sacco della nova masena come dal medesimo calmiero si legge, la qual nova imposizione di masena occorrendo che dal serenissimo principe sia levata è di raggion anco che il calmiero senza essa sia regolato che però aggiungendo al già fatto si fa hora il presente senza li detti soldi sedici da esser osservato ogni volta che da sua Serenità sera detta nova masena levata
Calmiero di quanto si doverà vendere la farina si con semole come senza valendo il formento alli prezzi infrascritti da osservarsi ogni volta che dal principe serenissimo sera la nova masena levata

⁸⁴ Olme Datum, zweite Seite unleserlich; da aber Massimo Valeriano, d. h. Massimo Valier, das Amt des *Capitano* in Padua zwischen dem 29. April 1618 und dem 20. Oktober 1619 inne hatte, wurde auch dieser Mehltarif im Juli 1619 aufgestellt.

se il form. valera L 3 il st.ro	la farina con scmule si dovera vender L 3 η 9	la buratada L 3 η 9
A L 3 η 2	L 3 η 11	L 3 η 11
A L 3 η 4	L 3 η 12	L 3 η 12
A L 3 η 6	L 3 η 14	L 3 η 14
A L 3 η 8	L 3 η 16	L 3 η 17
A L 3 η 10	L 3 η 18	L 3 η 19
A L 3 η 12	L 4: -	L 4: -
A L 3 η 14	L 4 η 2	L 4 η 2
A L 3 η 16	L 4 η 4	L 4 η 4
A L 3 η 18	L 4 η 6	L 4 η 6
A L 4: -	L 4 η 8	L 4 η 8
A L 4 η 2	L 4 η 10	L 4 η 10
A L 4 η 4	L 4 η 12	L 4 η 12
A L 4 η 6	L 4 η 14	L 4 η 14
A L 4 η 8	L 4 η 16	L 4 η 16
A L 4 η 10	L 4 η 18	L 4 η 18
A L 4 η 12	L 5: -	L 5 η 19
A L 4 η 14	L 5 η 2	L 5 η 1
A L 4 η 16	L 5 η 4	L 5 η 4
A L 4 η 18	L 5 η 6	L 5 η 5
A L 5: -	L 5 η 8	L 5 η 6
A L 5 η 2	L 5 η 10	L 5 η 8
A L 5 η 4	L 5 η 12	L 5 η 10
A L 5 η 6	L 5 η 14	L 5 η 12
A L 5 η 8	L 5 η 16	L 5 η 14
A L 5 η 10	L 5 η 18	L 5 η 16
A L 5 η 12	L 6: -	L 5 η 18
A L 5 η 14	L 6 η 2	L 6: -
A L 5 η 16	L 6 η 4	L 6 η 2
A L 5 η 18	L 6 η 6	L 6 η 4
A L 6: -	L 6 η 8	L 6 η 5
A L 6 η 2	L 6 η 10	L 6 η 7
A L 6 η 4	L 6 η 12	L 6 η 9
A L 6 η 6	L 6 η 14	L 6 η 11
A L 6 η 8	L 6 η 16	L 6 η 12
A L 6 η 10	L 6 η 18	L 6 η 15
A L 6 η 12	L 7: -	L 6 η 16
A L 6 η 14	L 7 η 2	L 6 η 18
A L 6 η 16	L 7 η 4	L 7 η 1
A L 6 η 18	L 7 η 6	L 7 η 3
A L 7	L 7 η 8	L 7 η 4
A L 7 η 2	L 7 η 10	L 7 η 6
A L 7 η 4	L 7 η 12	L 7 η 8
A L 7 η 6	L 7 η 14	L 7 η 10
A L 7 η 8	L 7 η 16	L 7 η 12
A L 7 η 10	L 7 η 18	L 7 η 14
A L 7 η 12	L 8: -	L 7 η 16
A L 7 η 14	L 8 η 2	L 7 η 18

AL 7 16	L 8 4	L 8: -
AL 7 18	L 8 6	L 8 2
AL 8: -	L 8 8	L 8 4
AL 8 2	L 8 10	L 8 6
AL 8 4	L 8 12	L 8 8
AL 8 6	L 8 14	L 8 10
AL 8 8	L 8 16	L 8 12
AL 8 10	L 8 18	L 8 14
AL 8 12	L 8 19	L 8 16
AL 8 14	L 9: -	L 8 18
AL 8 16	L 9 2	L 9: -
AL 8 18	L 9 4	L 9 2
AL 9: -	L 9 6	L 9 4
AL 9 2	L 9 8	L 9 6
AL 9 4	L 9 10	L 9 8
AL 9 6	L 9 12	L 9 10
AL 9 8	L 9 14	L 9 10
AL 9 10	L 9 16	L 9 12
AL 9 12	L 9 18	L 9 14
AL 9 14	L 10: -	L 9 16
AL 9 16	L 10 2	L 9 18
AL 9 18	L 10 4	L 10: -
AL 10	L 10 6	L 10 2

T3. Brottarif , 20. September 1641 [c. 55-57r]

Calmiero di quante onze douerà esser fatto il pane per grosso dalli Fornari secondo il ualor de forme(n)ti. Riformato l'anno 1641 con l'aggiunta di soldi vintisei per tutto quello che possono pretendere di spesa accresciuta dall'anno 1619. sino al presente, così delli 3 per lira imposti sopra tutti li dati, e gravezze, che si pagano al Pubblico, il primo per parte dell' Ecc(ellentissi)mo Pregadi 4. Genaro 1628 morc Veneto che principi a pagarsi il primo Febraro 1629. il 2° per parte 20. Novembre 1629 che principiò il primo Genaro 1630. Il 3° per parte 3. Agosto 1630. che principiò il primo Genaro 1631, come per accrescimenti di fassine, e legne, di oglio, e datio di esso, mercedi di Lavoranti, e garzoni, et per il uiuer di essi, e delle persone, che auendono al negozio, crescimenti di tele da sacchi, et per ogni altro accrescimento sin'hora occorso. Hauuto anco riguardo al uiuer di essi, et al mantenimento delle loro famiglie. Quali tutti accrescimenti furono ridotti a L 1 6. per ogni sacco di farina, ouer pane di stari 4. sicche computata la spesa bonificatali l'an(n)o 1575, che fu L 3 14. Et quella dell'anno 1619 che fu L 2 5, con la presente che è di L 1 6, ascende la detta spesa in tutto la somma si L 7 5, per ogni sacco di pane ut supra. Il qual calam(ier)o douerà esser mutato de mese in mese sec(ond)o il ualor dc form(ent)i

Valendo il Fomento	Douerà pesare il pane per grosso
A' L 3 16	8 26
A' L 3 18	8 25
A' L 3 14	8 25

A' L	3 η 6	δ 24
A' L	3 η 8	δ 24
A' L	3 η 10	δ 23
A' L	3 η 12	δ 23
A' L	3 η 14	δ 22
A' L	3 η 16	δ 22
A' L	3 η 18	δ 22

Valendo il formento alli pretij contrascritti si ualuteranno Le semole L - η 6; Li semolei il quartiere L - η 6

A' L	4 η -	δ 21
A' L	4 η 2	δ 21
A' L	4 η 4	δ 21
A' L	4 η 6	δ 20
A' L	4 η 8	δ 20
A' L	4 η 10	δ 20
A' L	4 η 12	δ 19
A' L	4 η 14	δ 19
A' L	4 η 16	δ 19
A' L	4 η 18	δ 19

Le semole il staro L - η 8; Li semolei il quartiere L - η 8

A' L	5 η -	δ 18
A' L	5 η 2	δ 18
A' L	5 η 4	δ 18
A' L	5 η 6	δ 18
A' L	5 η 8	δ 17
A' L	5 η 10	δ 17
A' L	5 η 12	δ 17
A' L	5 η 14	δ 17
A' L	5 η 16	δ 16
A' L	5 η 18	δ 16

Le semole il staro L - η 10; Li semolei il quartiere L - η 10

A' L	6 η -	δ 16
A' L	6 η 2	δ 16
A' L	6 η 4	δ 16
A' L	6 η 6	δ 15
A' L	6 η 8	δ 15
A' L	6 η 10	δ 15
A' L	6 η 12	δ 15
A' L	6 η 14	δ 15
A' L	6 η 16	δ 15
A' L	6 η 18	δ 14

Le semole il staro L - η 12; Li semolei il quartiere L - η 12

A' L	7 η -	δ 14
A' L	7 η 2	δ 14
A' L	7 η 4	δ 14

A' L	7 η 6	δ 14
A' L	7 η 8	δ 14
A' L	7 η 10	δ 13
A' L	7 η 12	δ 13
A' L	7 η 14	δ 13
A' L	7 η 16	δ 13
A' L	7 η 18	δ 13

Le semole il staro L - η 14; Li semolei il quartiere L - η 14

A' L	8 η -	δ 13
A' L	8 η 2	δ 13
A' L	8 η 4	δ 13
A' L	8 η 6	δ 12
A' L	8 η 8	δ 12
A' L	8 η 10	δ 12
A' L	8 η 12	δ 12
A' L	8 η 14	δ 12
A' L	8 η 16	δ 12
A' L	8 η 18	δ 12

Le semole il staro L - η 16; Li semolei il quartiere L - η 16

A' L	9 η -	δ 12
A' L	9 η 2	δ 12
A' L	9 η 4	δ 11
A' L	9 η 6	δ 11
A' L	9 η 8	δ 11
A' L	9 η 10	δ 11
A' L	9 η 12	δ 11
A' L	9 η 14	δ 11
A' L	9 η 16	δ 11
A' L	9 η 18	δ 11

Le semole il staro L - η 18; Li semolei il quartiere L - η 18

A' L	10 η -	δ 11
A' L	10 η 2	δ 11
A' L	10 η 4	δ 11
A' L	10 η 6	δ 10
A' L	10 η 8	δ 10
A' L	10 η 10	δ 10
A' L	10 η 12	δ 10
A' L	10 η 14	δ 10
A' L	10 η 16	δ 10
A' L	10 η 18	δ 10
A' L	11 η -	δ 11
A' L	11 η 2	δ 11
A' L	11 η 4	δ 11
A' L	11 η 6	δ 10
A' L	11 η 8	δ 10
A' L	11 η 10	δ 9

A' L	11 η 12	δ 9
A' L	11 η 14	δ 9
A' L	11 η 16	δ 9
A' L	11 η 18	δ 9
A' L	12 η -	δ 9
A' L	12 η 2	δ 9
A' L	12 η 4	δ 9
A' L	12 η 6	δ 9
A' L	12 η 8	δ 9
A' L	12 η 10	δ 9
A' L	12 η 12	δ 9
A' L	12 η 14	δ 9
A' L	12 η 16	δ 9
A' L	12 η 18	δ 8
A' L	13 η -	δ 8
A' L	13 η 2	δ 8
A' L	13 η 4	δ 8
A' L	13 η 6	δ 8
A' L	13 η 8	δ 8
A' L	13 η 10	δ 8
A' L	13 η 12	δ 8

Le semole il staro L - η 19; Li semolei il quartiere L - η 19

Ex Regisro Victualium esistenti in Cancelleria Mag(nificae Civitatis Padua de anno ut infra videlicet

1641 A di Venere 20. Settembre. Nel Palazzo Pretorio di Padova

L' Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Andrea da Leze per la Ser(enissi)ma Signoria di Venetia Podestà di Padova et suo distretto. Udita l'istanza fattale dalli Mag(nifi)ci Sig(no)ri Aliprondo Biasio Dottor et Cau(alie)r Borromeo Borromei, Gasparo Mantoa Dottor, e Zanne Malfani, Deputati della Mag(nifi)ca Comunità della stessa Città con la presenza di M(as)ro giovani Cabonetto fornaio alla Madonetta primo Gastaldo, et M(aestr)o D(ome)nico Fabris fornaio al Lion d'Oro primo sindaco Rapresentante la Fraglia de Fornari tutti di questa città esponenti no(n) poter continuare nel Calmiero già fattole l'a(n)no 1619 di far et uendere pane perle eccessive spese, che sono accrescute di datij, et altro, et umilmente ueduta l'estesa, et calcolo fatto dalli Mag(istra)ti Sig(no)ri Checo Leoni, Orsato Orsati Cau(alie)r, Lod(ovi)co Buzzaccarin, et Ettor Triuisan all'hora Deputati attuali che han(n)o hauuto carico di riuedere et diligenteme(n)te considerar li gravami delli sopradetti Fornari, et quanto a bocca ha(n) voluto rappresentare, et ricordare nell'importanza di questo negozio, Veduti medesimamente [c.57r] li capitoli in materia delli formenti, fatti da detti Sig(no)rie t per la fraglia de Fornari nel Capitolo presi et abbracciati, et il tutto maturatamene da S(ua E(ccellen)za Ill(ustrissi)ma considerato, terminando ha dechiarito, et decretato il sop(pradet)to Calmiero douer esser, come cosi ordina, et comma(n)da sij osservato, insieme con li capitoli antedetti nel modo, e forma come di sopra, e segue

Andrea da Leze Podestà

Natalinus Columbanus Not(ariu)s Cancellerie Mag(nifi)ca Civitatis Padue exemplauit et subscripsit ad L.O.D.

Bartholomeus Bredda publicus Veneta auctoritate Padue Not(ariu)s? es alio manu suprascripti D. Natalizi pariter Not(ariu)s esemplauit et in fidem subscripsit

T4. Anpassung des Brottarifs aus dem Jahr 1641 an die aktuellen Kosten: Auflistung der Kosten, 17. Jänner 1662 [c. 58v-60r]

il giorno di martedì 17 gennaio 1662, l'illustrissimo Leonardo Zane per la città di Venezia capitano e vice-podestà di Padova e suo disretto udità l'istanza fattagli dai maestri Nicolò Vigonza e Pietro Brazolo, Sartorio Orsato cav(alieri) e Lorenzo Pimbiolo deputati attuali con la presenza di maestro Anzelo Martini gastaldo alla fraglia dei fornari e maestro Francesco Agio primo sinico e maestro Antonio Renato, detto a ciò con parte della fraglia 18 zugno 1661, esponenti non poter continuare nel calmiero 1641 di far et vendere il pane per l'eccessive spese, et altri aggiunti che sono accresciuti de dazij et altri aggravi et similmente veduta l'ascesa et calcolo fatto dalli maestri Girolamo Campolungo et conte Girolamo Frizimelega ch'hanno avuto ocaasio di rivedere, e diligentemente considerare li gravami tutti delli sopradetti fomari , et quando à boca hanno voluto rappresentare, e ricordare nell'importanza di questo negozio il tutto maturatamene considerato e fatti quei necessarii riflessi, che ben merita un affare di tanta rilevanza, terminando han dichiarato, e decretato, come segue

che alli fornari s'aggionghi nel calmiero del pan per ogni sacco

per augumento del dazio di macina succeduto doppo il 1641 soldi 3 piccoli 10 per ogni sacco	η 3	ξ 10
per l'accrescimento del dazio dell'oglio piccoli 6		ξ 6
per quello del sale piccoli 8		ξ 8
per la lira di farina che dalli monari li vien tolta di più soldi tre	η 3	
per tutte le altre loro pretenzioni, quali veramente habbiamo ritrovato haver fondamenti reali soldi quattro	η 4	

in tutto importano soldi dodici per cadaun sacco, onde nell'avvenire del calmiero da farsi si doverà aggiungere ad ogni staro di formento soldi 3, così che aggiunti li suddetti soldi tre, s'aggiusti poi il peso del pane. Con dichiarazione espressa, che in alcun tempo, ne per qual si sij occasione possino havere, ne pretendere li soldi quattro di più per staro delle semole, che sino ad ora hanno per convivenza goduto, ma hano tenuti darle giusta al calmiero, ch'haveranno di tempo in tempo

Leonado Zane Cap.o e V.Podestà

T 5. Brottarif , 17. Jänner 1662

Calmiero di quante onze doverà esser fatto il pane per grosso dalli fornari, secondo il valor de formenti, in conformità del calmiero riformato l'anno 1641 con l'aggiunta di soldi dodici per cadaun sacco di stara quattro padovani di formento per tutto quello possono pretendere di spesa accresciuta doppo il sudd(ett)o Cal(a)miero 1641 giusta la terminatione dell' Ill(ustrissi)mo et M(agnifi)co S(igno)re Leonardo Zane Cap(itani)o e Vice- Podestà 17. genaro 1662

oltrascritta Qual Calmiero doverà esser muttato di mese in mese, secondo il valsente de formenti infrascritti

Valendo il formento	doverà pesare il pane per grosso
---------------------	----------------------------------

A L	2:17 il staro	δ 26
A L	2:19	δ 25
A L	3:1	δ 25
A L	3:3	δ 24
A L	3:5	δ 24
A L	3:7	δ 23
A L	3:9	δ 23
A L	3:11	δ 22
A L	3:13	δ 22
A L	3:15	δ 22
A L	3:17	δ 21
A L	3:19	δ 21
A L	4:1	δ 21

valendo il formento dalle lire 2:17 i l sacco alle 4:1; le semole vagliono il staro dalli 17:6; Li semolei per quartiere 17:6

A L	4:3	δ 20
A L	4:5	δ 20
A L	4:7	δ 20
A L	4:9	δ 19
A L	4:11	δ 19
A L	4:13	δ 19
A L	4:15	δ 18
A L	4:17	δ 18
A L	4:19	δ 18
A L	5:1	δ 18

dalle lire 4:3 il sacco il formento sino alle 5:1 valerà (n) le semole il staro 17:8; Li semolei per quartiere 17:8

A L	5:3	δ 18
A L	5:5	δ 17
A L	5:7	δ 17
A L	5:9	δ 17
A L	5:11	δ 17
A L	5:13	δ 16
A L	5:15	δ 16
A L	5:17	δ 16
A L	5:19	δ 16
A L	6:1	δ 16

dalle lire 5:3 il star valerà il formento sino alle 6:1 le semole il staro 17:10; Li semolei per quartiere 17:10

A L	6:3	δ 15
A L	6:5	δ 15
A L	6:7	δ 15
A L	6:9	δ 15
A L	6:11	δ 15
A L	6:13	δ 15
A L	6:15	δ 14
A L	6:17	δ 14

A L	6:19	δ 14
A L	7:1	δ 14

dalle lire 6:3 sino alle 7:1 valerà il fornento si venderanno le semole η:12 il staro; Li semolei η:12 per quartiereo

A L	7:3	δ 14
A L	7:5	δ 14
A L	7:7	δ 13
A L	7:9	δ 13
A L	7:11	δ 13
A L	7:13	δ 13
A L	7:15	δ 13
A L	7:17	δ 13
A L	7:19	δ 13
A L	8:1	δ 13

dalle lire 7:3 sino alle 8:1 valerà il fornento si venderanno le semole η:14 il staro; Li semolei η:14 per quartiereo

A L	8:3	δ 12
A L	8:5	δ 12
A L	8:7	δ 12
A L	8:9	δ 12
A L	8:11	δ 12
A L	8:13	δ 12
A L	8:15	δ 12
A L	8:17	δ 12
A L	8:19	δ 12
A L	9:1	δ 11

dalle lire 8:3 sino alle 9:1 valerà il fornento si venderanno le semole η:16 il staro; Li semolei η:16 per quartiereo

A L	9:3	δ 11
A L	9:5	δ 11
A L	9:7	δ 11
A L	9:9	δ 11
A L	9:11	δ 11
A L	9:13	δ 11
A L	9:15	δ 11
A L	9:17	δ 11
A L	9:19	δ 11
A L	10:1	δ 11

dalle lire 9:3 sino alle 10:1 valerà il fornento si venderanno le semole η:18 il staro; Li semolei η:18 per quartiereo

A L	10:3	δ 10
A L	10:5	δ 10
A L	10:7	δ 10
A L	10:9	δ 10
A L	10:11	δ 10
A L	10:13	δ 10
A L	10:15	δ 10

A L	10:17	δ 10
A L	10:19	δ 10
A L	11:1	δ 10
A L	11:3	δ 10
A L	11:5	δ 10
A L	11:7	δ 9
A L	11:9	δ 9
A L	11:11	δ 9
A L	11:13	δ 9
A L	11:15	δ 9
A L	11:17	δ 9
A L	11:19	δ 9
A L	12:1	δ 9
A L	12:5	δ 9
A L	12:7	δ 9
A L	12:9	δ 9
A L	12:11	δ 9
A L	12:13	δ 9
A L	12:15	δ 8
A L	12:17	δ 8
A L	12:19	δ 8
A L	13:1	δ 8
A L	13:3	δ 8
A L	13:5	δ 8
A L	13:7	δ 8
A L	13:9	δ 8

le semole soldi 20 il staro; Li semolei soldi vinti per quarnero

T6. Tarif für Mehilverkäufer, 17. Jänner 1662 [c. 60r-61v]

Adi marti 17 gennaio 1662, l'illustrissimo et cel.mo leonardo zane per la serenissima Signoria di Venezia capitano e vice-podestà di Padova e suo distretto udità l'istanza fattale dalli magistrati Nicolò Vigonza e Pietro Brazolo, Sartorio Orsato dottore e cavaliere, et Lorenzo Pimbiolo hon(orandi) deputati attuali con la presenza di m. Lorenzo Ghisleri gastaldo interveniente e rappresentante l'unione di tutti li fontegari di questa città, come per parte 1661.22 giugno. esponente essi fontegari continuare col calmiero 1619 di vendere farina, et altri grani per l'eccessive spese che le sono accresciuti de dazij et altro, et similmente veduta l'estesa, et calcolo fatto dalli magistrati Girolamo Campolungo dott. et conte Girolamo Frizimelega dott. ch'hanno avuto carico di rivedere, e diligentemente considerare li gravami tutti delli sopradetti fontegari, et quando à bocca ancora hanno voluto rappresentare, e ricordare nell'importanza di questo negotio il tutto pesatamente considerato da S.E. terminando, ha dichiarato, e decretato doversi praticare nel calmiero d'assignarsi à detti il modo, e forma che segue.

S'aggiungerà alle fontegari per accrescimento del dazio di macina de il 1619 anno del suo ultimo calmiero soldi doi, piccoli quattro per ogni staro di farina vol L-, η 2, ξ 4
per la Lira di farina che le tengono di più li monari soldo uno L-, η 1, ξ -
per tutte poi l'altre loro pretensioni ben fondate, e vere soldo uno piccoli otto L-, η 1, ξ 8
Somando tutti per cadaun staro L-, η 5, ξ -

onde nel calmiero, che doverà farseli di tempo in tempo s'haverà aggiungere alla [?], e prezzo vecchio soldi cinque per staro di farina, con le semole, e senza semole. Con dichiarazione espressa, che in alcun tempo, ne per qual si sij occasione possino havere ne pretendere li soldi quattro di più per staro delle semole, che sino ad ora hanno per conivenza goduto, ma siano tenuti darle giusta al calmiero, ch'haveranno di tempo in tempo
leonardo zane Cap.o e V.Podestà.

Calmiero di quanto si dovrà vendere la farina si con semole, come buratà alli precij infrascritti, con le spese regolate. come sopra aggiunte al calmiero 1619 al qual s'habbi relazione

Se il formento valerà L 3 il staro	la farina con semola si dovrà vendere L 3: η 18	la buratata L 3: η 18
L 3:2	L 4:	L 4:
L 3:4	L 4:1	L 4:1
L 3:6	L 4:3	L 4:3
L 3:8	L 4:5	L 4:6
L 3:10	L 4:7	L 4:8
L 3:12	L 4:9	L 4:9
L 3:14	L 4:11	L 4:12
L 3:16	L 4:13	L 4:13
L 3:18	L 4:15	L 4:15
L 4	L 4:17	L 4:17
L 4:2	L 4:19	L 4:19
L 4:4	L 5:1	L 5:1
L 4:6	L 5:3	L 5:3
L 4:8	L 5:5	L 5:5
L 4:10	L 5:7	L 5:7
L 4:12	L 5:9	L 5:8
L 4:14	L 5:11	L 5:10
L 4:16	L 5:13	L 5:13
L 4:18	L 5:15	L 5:14
L 5	L 5:17	L 5:16
L 5:2	L 5:19	L 5:18
L 5:4	L 6:1	L 6:-
L 5:6	L 6:3	L 6:1
L 5:8	L 6:5	L 6:4
L 5:10	L 6:7	L 6:5
L 5:12	L 6:8	L 6:7
L 5:14	L 6:10	L 6:9
L 5:16	L 6:12	L 6:11
L 5:18	L 6:14	L 6:13
L 6	L 6:16	L 6:14
L 6:2	L 6:18	L 6:16
L 6:4	L 7:	L 6:18
L 6:6	L 7:1	L 7:-
L 6:8	L 7:3	L 7:2
L 6:10	L 7:5	L 7:4
L 6:12	L 7:7	L 7:5
L 6:14	L 7:9	L 7:8

L 6:16	L 7:11	L 7:10
L 6:18	L 7:13	L 7:12
L 7	L 7:15	L 7:13
L 7:2	L 7:17	L 7:15
L 7:4	L 7:19	L 7:17
L 7:6	L 8:1	L 7:19
L 7:8	L 8:3	L 8:1
L 7:10	L 8:5	L 8:3
L 7:12	L 8:7	L 8:5
L 7:14	L 8:9	L 8:7
L 7:16	L 8:11	L 8:9
L 7:18	L 8:13	L 8:11
L 8	L 8:15	L 8:12
L 8:2	L 8:17	L 8:13
L 8:4	L 8:19	L 8:15
L 8:6	L 9:1	L 8:17
L 8:8	L 9:3	L 8:19
L 8:10	L 9:5	L 9:1
L 8:12	L 9:7	L 9:3
L 8:14	L 9:9	L 9:5
L 8:16	L 9:11	L 9:7
L 8:18	L 9:13	L 9:9
L 9	L 9:14	L 9:11
L 9:2	L 9:16	L 9:13
L 9:4	L 9:18	L 9:15
L 9:6	L 10:	L 9:17
L 9:8	L 10:2	L 9:19
L 9:10	L 10:4	L 10:1
L 9:12	L 10:6	L 10:3
L 9:14	L 10:8	L 10:5
L 9:16	L 10:10	L 10:7
L 9:18	L 10:12	L 10:9
L 10	L 10:14	L 10:11

T 7. Beschluss zur Anpassung des Brottarifs an die neuen Kosten und an die geminderte Ergiebigkeit des Weizens, 31. Jänner 1775
[c. 68r-69 neue Nummerierung]

Noi Gio(vanni) Benedetto Giovanelli

Per la Serenissima Repubblica di Venezia Cap(itani)o e vicepod(est)rà di Padova

Con replicati memoriali in agosto, e nel xmbre decorsi si è prodotta la fraglia di questi pistori esponendo li propri gravami sopra il calamiere del pane che viene mensualmente formato col fondamento dell'ultimo sazzo 1764 dipendente dall'antico del 17 genn(ai)o 1662, a cui si dichiaravano incapaci di reggere più oltre, attesa l'accrescimento de'prezzi de viveri, degli affitti ed altri pesi. per esserle computato due volte il valore della semola e semolei, perché acquistandosi da essi il formento in città, gli venga conteggiato allo prezzi de mercati, sicché ridotti in povertà, implorano pronto provvedimento mediante cui poter continuare nell'esercizio dell'arte medesima...

Prestatosi perciò il conveniente riflesso ed esame sopra cadauno degli enunciati articoli anco dalla benemerita vigilanza delli magistrati deputati e presidenti alle biave e verificatisi fondamente gli articoli stessi, particolarmente col mezzo di adeguati rincontri ed esperimenti fattisi nel passato 9mbre nella fabbrica del pane vendibile con la personale assistenza degli stessi presidenti dai quali è risultato ad evidenza il grave discapito che risentono in presente li supplicanti nella fabbrica del pane mediatamente al peso raguagliata alla consueta tariffa nel mensuale calmiere si è resa sempre più manifesta l'equità dell'istanza per l'implorato pronto compenso.

Siccome però dagli esperimenti predetti si è rilevato derivare il massimo danno alli pistori dal notabile degrado dei pesi dei formenti specialmente dell'anno corrente in confronto dei trasandati nei quali riusciva operativo nell'esecuzione l'antico sazzo, e che nella attuali circostanze, atteso lo stesso degrado non può concretarsene un nuovo facendosi ad ogni modo istantanea la necessità del provvedimento per animare li sudetti pistori alla continuazione a mantenere assieme provveduta questa numerosa popolazione del requisito indispensabile del pane, avuto da noi anche il sentimento delli sopradetti Magnifici Pressidenti, siamo concorsi ad ordinare provvisionalmente e decretare quanto segue

che resti intanto accordata alli sopradetti pistori la bonificazione di L 7 per moggio di formento in compensazione della spese e degli aggravi che sostengono e soldo uno e piccoli tre sopra il primo costo del formento per il valore delle semole cosicché risultando il detto costo a L 120, abbiano ad abbonarsi L 7:70 e raguagliarsi con li [c.68v] stessi modi, e misure al confronto de'prezzi superiori ed inferiori che sopravvenissero dovendo per altro sempre formarsi il calmiere sopra li soli prezzi da Pistori della Città, e delli cinque mercati a norma della terminazione 10 aprile 1738 approvata dal serenissimo senato con la ducale 22 detto

Con il sopraccennato metodo avrà da procedersi fino al nuovo raccolto, nel qual tempo stabilita la cognizione già fondata, specialmente intorno la qualità del peso de'formenti del raccolto medesimo, sistemarsi nel miglior modo la materia con la formazione del nuovo sazzo da essere rassegnata ai riflessi dell'ecc(ellentissimo)mo senato per la sua approvazione, ond'abbia a riportare in appresso il più esatto adempimento

Pad(ova) li 31 genn 1774 m(ore) v(eneto)

Gio: benedetto Giovanelli Cap(itanio) e vice Podestà

Tratto dall'autentica esistente in questa pret(or)ia Cancelleria in Fede

Ill.e Cancelliere pretorio

T8. Vorschläge für zukünftige Brot- und Mehltarife, 1. März 1778

[c. 68v-69v]

Noi Pietro Manin

per la serenissima repubblica di Venezia Podestà e Vice Capitanio di Padova, e sua Giurisdizione

Dietro alla vivente esposizione fattaci da Pistori e Fonticari di questa città per grave discapito, che professano di risentire; i primi nella fabbrica del pane vendibile; li secondi nella vendita al minuto delle farine, non corrispondendo il mensual calmiero al degrado del peso de' formenti raccolti nel precedente anno in confronto degli antipassati, abbiamo reputato di prestare le più serie nostre applicazioni ad un tanto interessante argomento, eccitando l'attività, ed il zelo de' Magnifici S(ignor)i deputati e Presidenti alle biave ad internarsi anch'essi colla propria esperienza nella cognizione di un tal'affare.

Determinatisi però li Magnifici Presidenti al sazzo de Formenti anche a seconda della terminazione 31 gennaio 1774 m(ore) v(eneto) del benemerito Cap(itan)o e Vice Podestà Giovanelli, l'hanno essi adempiuto nelle solite forme, mediante la personale loro assistenza, e

coll'uso della maggior' esattezza; ed hanno prodotto quindi in loro relazione il risultato delle proprie diligenze.

Da questa pertanto ci consta, che da un moggio, o siano tre sacchi di formento a misura padovana, detratta ogni tara, ne deriva il prodotto in fior di farina di libbre 368:6 a peso grosso, che somministra pan cotto al pistore per libbre 574:4 a peso sottile; quantità equivalente a L. 125:4 in denaro. Ma per contrario l'importar del formento calcolato in tal caso in ragione di L. 85:3:7 [c.69r] al mozo e gli aggravi di diverso genere in somma di L. 45: 6: 9 da bonificarsi necessariamente al Pistore formando in tutto la somma di L. 130: 10: 4 comparisce ad evidenza che il pistore resterebbe scoperto di L. 5: 6: 4 - se di queste non venisse a compensarsi col tratto di egual somma della vendita delle semole e semolei, fabbricando però il pane al peso di sole oncie 11: sazzi -: caratti 1 in luogo delle oncie 11, sazzi 2, caratti 12 che correvano in calmiero prima dell'esperimento come sopra praticato.

P(rimo): Sarà perciò sul piano di detto sperimento, o sia sazzo **terminato, e decretato** che col ragguaglio proporzionato a prezzi maggiori o minori del formento, e coll'aggiunta degl' inalterabili **aggravi fissi di L. 45, soldi 6, piccoli 9 per mozzo**, ferme le stesse, e fermo il dibattimento di soldi uno, piccoli tre per ogni lira del primo costo del formento per il valor della semola e semolei, s'abbia a formare di mese in mese senza altre bonificazioni sopra le accennate libbre 574:4 di pan cotto il calmiero del pane fin tutto il mese di 9mbre del corrente anno, avuto sempre riguardo, come a principal regola, e sicuro piano alla quantità già espressa dal fior di farina, e del pane, che dovrà considerarsi rispettivamente ritratta dagli indicati tre sacchi di formento.

2do: Che agli ultimi poi del mese di 9mbre o al più a **primi di xmbre di cadaun anno** in cui è da credersi, che conseguir si possa fondata, o almen sufficiente cognizione della qualità e del peso de formenti della nuova raccolta, si debba co' medesimi metodi ed avvertenza stabilire il sazzo, o sia tariffa, che durerà per tutto l'anno susseguente a fin all'altro nuovo sazzo, e sul piano di esso **dipendentemente dal fior di farina**, e del pan cotto, che fosse perrisultare da un moggio di formento, fissarsi co'soliti prescritti metodi li mensuali calmieri a rimozion di ogni danno alla popolazione non meno che agli stessi pistori.

3*: E perché abbiamo raccolto dalla medesima relazione de' magnifici presidenti alle biave, esser di consueto pratica ed obbligo a fonticari di vendere al minuto la farina ridotta al più sottile fiore, al qual' effetto si conserva dalla città il campione, o sia Tamiso, per i dovuti incontri, e derivando da ciò che il fior di farina da un moggio di formento non è risultato, se non che di libbre 358, detratta bensì ogni tara, così si determina, e stabilisce, che sopra una tal quantità di fior di farina abbiano ad esser addossate L. 17:19 per spese di dazii ed altri aggravi ed anche l'importar del formento; giusto li soliti prezzi medij che veranno fissati in cadaun mese; dovendosi per altro dal total prezzo medio del formento, prima di stabilirsi il calmiero dibattere giusto il praticato l'importar della semola e semolei che restano a beneficio de' detti fonticari e sulla rimanente somma coll'aggiunta delle predette [c.69v] L. 17:19 di spese stabilire il calmiero.

Così pertanto dovrà eseguirsi anche la facitura per la vendita delle farine fin a tutto 9mbre vent(u)ro mentre ogni anno agli ultimi di 9mbre o al primo di xbre, come si è detto nel secondo capitolo, dovrà praticarsi il nuovo sazzo con li metodi di sopra espressi a regola di calmiero per tutto l'anno susseguente; sic mandans ...

Padova primo marzo 1778

Piero Manin Cap(itanio) Vice Pod(est)à:

Il canc: pret:

**T9. Brief des Dogen Paolo Renier mit der Zusage, die Vorschläge der Magistrati alle biave und den Beschluss des Podestà anzunehmen,
2. Juni 1779 [c. 69v]**

Paolus Raijnerius Dei Gratia Dux veneziarum ..Nob et Sap Vire Dominico Michiel da sua mandato Pod: V: Cap.o Padue Fid. Dil: sal: et Dil: affectum. Sopra le accette lettere del precessor [?] primo marzo dell'anno decorso che accompagnano la terminazione da esse estesa sulla doglianza espressagli da cotesti pistori o fonticari per li professati discapiti nella Fabbbrica del Pane, e nella vendita delle Farine, inteso il sentimento del Mag(istra)to alle biave, che la trova, attese le discipline in essa fissate per norma da rispettivi calmieri, provida ai contemplati oggetti, il senato coll' autorità sua l'avalora, onde riporti la piena sua osservanza, e esecuzione.

Data in n(ost)ro D.le Pal.zo Die 2do Junij Ind XII 1779

Andrea Alberti Segretario

Tratta la premesse [?] di terminazione e ducale approvazione dal Reg.o Ducale corrente ove stanno registrate al [?] ed esistente nelle Cancelleria Prettoria [?] di Padua

Il Canc.Pret.

T10. Bericht der *Magistrati alle Biave* mit Überlegungen über eine gerechtere Handhabung des Brot- und Mehltarifes, um 1775-76⁸⁵ [c. 69v-72r]

Ill(issi)mo et Ecc(entissi)mo S(igno)r Capitano V(ic)e Podestà

Mag(agnifi)ci S(igno)ri Deputati

In esecuzione delle commissioni avute di fare il sazo della farina, a Fonteghari, e Pane alli Pistori appoggiata all'insufficienza di Noi sottoscritti Alvise Lenguazza, Angelo Lazara, e Girolamo Da Rio, si crediamo in dovere di rassegnare a V(ostra) E(ccellenza) et a Vostre Signorie Ill(ustrissi)me non solo quanto abbiamo ritrovato di puro fatto ma ancora quanto crediamo di poter proporre, a sicurezza d'ogni disordine in tal mater'ia, a salvezza della giustizia, ed alla maggior facilità dell'esecuzione da calmieri, assoggettando ogni cosa alla maturità, saviezza, ed equità di V.E. e di VV.SS. Ill(ulstrissi)me /c. 70r/

Primo. Levati a sorte tre sacchi di farina da tre diversi molini abbiamo col mezzo del pubblico pesatore ritrovato montare il peso della farina (detratte libbre 20 per moladura ad ogni sacco) a libbre 490. da tal summa dibatuta la tara delli tre sacchi per libbre 7:1/2 è rimasta la farina da burattare libbre 482:1/2 che poi buratata in tre diversi burati ha dato fior di farina netto libbre 368:1/2 essendosi persa di velatina nelli burati libbre 6:

Secondo. Ridotti col fiore di farina in pane cotto sulla consueta pratica de pistori quanto all'Acqua, e Sale e con quel necessario aumento alla pasta cruda, che si è creduto convenire, perché il Pane cotto sij al peso previsto sul calamiero, è sortito Pane cotto pesato alla grossa Libbre 394:9 che ridotte alla sottile coll'aumento del 43/00 è rimasto pane cotto libbre 564:6, che sono grossi di pane al peso del calmiero, cioè O(nce) 11, S(az)i 2, V(caratti).12 al grosso,
grossi 593 che danno al pistore denari L 118: 2
aggiunta l'utilità della semola tariffata dal Principe in ragione di L 1:3 per lira del primo costo del formento importa L 5: 6: 3
che forma l'intero tratto di L 123: 8: 3

costo del formento giusto il calmiero L 85: 3: 7
spese dazij, et altro a tariffa L 45: 6: 6
summa il totale della spesa a L 130:10:1
sicche apparisce il scapito per il pistore a L 6: 1:10

⁸⁵ Auf diesen Text bezieht sich Pietro Manin mit seinen Vorschlägen (T8) für einen gerechten Brottarif.

Terzo. Ma non si può garantire affatto dalla malizia degli'uomini, che ascoltando le voci del proprio interesse, hanno sempre pronte le vie onde procacciarsi l'indiretto. In fatto di verità l'ineguale cottura del pane in tre forni assistita dal capo della fraglia de'pistori ha pregiudicato l'esperimento, ed in questo la popolazione di libbre 6:20 alla grossa di pane cotto, che alla sottile arriva a libbre 9:80

Quarto. Ne viene adunque la conseguenza, che da libbre 368:6 di fior di farina è sortito libbre 574:4 Pane cotto dalla qual somma si deve ritrarre grossi 626 per [c. 70v] per pareggiare l'utilità della spesa

resterebbe adunque il sazo al grosso **once 11, sazi -. caratti 2**

il pistore così viene a ritrarre per [1 moggio?]. . . di pane

L 125: 5

per utilità di semole

L 5: 6: 3

summa che pareggia il costo, come abbiamo dato

L 130:11: 3

supplito così a quanto si siamo proposti per la Relazione difatta, possiamo alli riflessi, che crediamo utili e vantaggiosi

Quinto. Per nostra debole opinione si giudica **affatto fuor di equità la pratica ordinaria**, colla quale anche s'incombeva alla pesa del pane, cioè pesare a mano del ministro un grosso di pane per volta, e non ritrovandolo a calamiero castigare il pistore. Il fatto ci ha evidentemente persuasi, che un tal metodo sia impraticabile. Atteso che un forno di pane che conterà all'incirca duecento grossi non si può dare che siano questi cotti d'ugual peso fra loro adonta, che dello stesso peso fossero in pasta stati posti in forno. **Il primo posto in forno, e l'ultimo estratto e però questo aveva più cottura dell'ultimo, è però più calante.** Se dunque l'incontrerà il ministro a pesare il pane ultimamente estratto lo ritroverà callante, ed a torto il povero pistore viene a soffrire la pena. A scanto però credesi che l'incontro del pane a piston debba essere fatta col pubblico pesatore **sopra un intiero forno di pane**, cioè di grossi duecento circa, netto qual somma si deve avere il giusto peso prescritto dal calmiero, ne vi sarà a regola al pistore che viene deve a tal effetto di giustizia al caso di defficienza di peso

Sesto. Secondariamente l'ordine che si tiene nel fare il calmiero del pane a nostro debole parere sembra **sola valutazione, de' prezzi commessa quella [c. 71r] della resa delle farine.** Non essendo però giusto che il pistore rimetta del proprio, ma che solo **sia uguale la giustizia per li pistori che per la popolazione** così s'assogetta alla deliberazione di V(ostra) E(ccellenza) Ill(ustrissi)ma che ogni anno alla nuova raccolta delli formenti commettano esse l'esperienza del prodotto delle farine, **ammettendo la facitura del pane, come cosa superflua**, avendo già un punto fisso della quantità del pane, che sortir deve, da tanta data quantità di fior di farina. L'esperimento deve esser praticato col metodo dell'anno presente e questo poi servir deve a regola per tutta l'annata, così ne risulterà, che il pane verrà ragguagliato alla resa delle farine ed alli prezzi che correranno.

Essendo poi un perenne motivo di disordine la **differente lunghezza de burati** nascondone da questa la necessità del taglio delle farine de medesimi (occasione di libertà alli pistori di approfittarsi dell'indiretto) così crediamo di poter ricordare (salva la parità de'velli delli buratti al campione della Città) di ridurre tutti li burati ad una determinata lunghezza che diano il fiore senza tagliare la farina ne medesimi a quel grado che corrisponda al Campione. Allora l'incontro di buratti sarà agevole alli magnifici S.S, presidenti alle biave, mentre facendone burattare un staro, e facendone passare per il campione della Città un'altro staro, si rileva se li buratti sono a dovere.

In via di riflesso s'aggiunge ancora, che avendo li pistori li loro aggravi fissi stabiliti sopra **l'intero consumo di un moggio di pane**, ed essendovene molti, che per la loro sorte non possono fare che uno, o al più di due [c. 71v] forni di pane soffrono sopra due sacchi l'intero aggravio al moggio, mottivo per il quale sentono li pistori minore l'utilità già assegnatagli che calcolata dal giorno al mese, dal mese all'anno riduce al sconcerto il pistore, e però suggerisce al medesimo la via indiscreta per risarcirsi.

Disgrazia questa che denota la povertà della popolazione la quale **non fa più il consumo di bianco**, come correva in altri tempi, ma che non lascia poi d'occupare il pensiero di chi presiede alla giustizia, scoprendo l'occasione di danno a chi presentemente consuma il bianco. Se però **fosse più ristretto il numero de pistori** (come si è minorato ancora in altro tempo) questi avrebbero l'intero suo consumo, e però l'intera sua utilità onde si potrebbe lusingare, che fossero più allontanate le contravvenzioni.

Come però il giorno del calmiero delli pistori non intieramente convenire alli fonteghari, così noi ammettiamo a puro lume della verità di umilmente esporre che nell'assegnazione delle lire 368:1/2 fior netto a li pistori in un moggio di formento non si è usato il massimo rigore nella qualità (e ciò in vista di rendere il più possibile minore il degrado del pane al grosso) lo che non si può permettere assolutamente alli fontegari, li quali vendono al minuto il fior di farina, e che sono soggetti confronto delle loro farine, con il campione della città. Per esperienza fatta si è rilevato con il campione della città, che la resa del fiore cala onze 9 ad ogni staro del peso di lire 32, che in lire 368: ½ viene ammontare a Lire 9 al moggio. [c.72r]

Oltre a ciò ci si deve aggiungere la beneficazione di Lire 10 al sacco per il discapito della vendita al minuto, al grosso, indi ne viene, che il fiore, netto per il fontegaro risulta a sole Lire 358:

Le spese per il fontegaro sono per formento moggia l giusto al calamiero

	L 81: 9:11
Spese dazij et altro	L 17:19: -
Somma totale del costo	L 99: 8:11

Dovendosi per tanto il fontegher rimborsarsi sopra lire 358: aggiuntavi l'utilità delli semolei in ragione di η 1: 3 per Lira su' il primo costo di formento che viene a essere L 5:1:1 l al moggio, devono vendere il fiore di farina L 5: soldi 3:1/4 alla Lira, che il tutto viene ad essere L 8:8:8: sicché accrescerebbe per il fontegher di η 8 ξ 8 al staro. Così eseguito giusto anco al calamiero de' fontegari con la relazione a prezzi e a peso.

Questo, e quanto in adempimento al nostro dovere ed in conseguenza degl'esami fatti, condotti sol tanto dalli veri stimoli della più sola equità, crediamo di poter assoggettare, alla virtù e[?] di V.E. e di V.V. SS. Ill(istrissi)me, **restando sempre alla prudenza loro, al caso che dalli calmieri giustamente calcolati ne sortisse, o pane troppo piccolo, o farina troppo costosa, il patteggiare con gl'artisti risservandosi la beneficazione e compenso a circostanze più favorevoli**

Alvise Linguazza, Presidente alle Biave

Angelo da La zara, Preside alle Biave

Girolamo da Rio, Preside alle Biave

T11. Vorschlag der Bäcker für die 25 Öfen und Bäckerstuben, worin das Brot für die Stadt gebacken werden sollte, 13. Oktober 1685⁸⁶

1685: (dat)a 13 8bre la mattina

Presentata per M. Fran(ces)co Aggio facendo in nome di molti pistori di Padova istanza [...]

Intendendo li pistori della Mag(nifica) Città di Pad(ov)a, che gli Ill(ustrissi)mi et Ecc(ellentissi)mi Sig(no)ri Rettori volendo la Separazione delle Pistori e Fornari, risolvono li pistori che si ritrovano e che averanno da fabbricare il Pane, e mantener la Città di concorrere con la volontà sua ogni volta, che sarà fatta con buon ordine, che possi mantenere la Città di

⁸⁶ ASP, XIII, 106, f. 26v-27r.

pane in ogni tempo con il com(m)odo della Città, e delle Contrade, mettendoli le Pistorie in lochi necessari in dove fanno bisogno, cioè in luoghi cospicui e necessarij.

Come segue

Forno alla Madonetta	1
Forno P(rivat?)o in Toreselle	1
Forno P(rivat?)o al Prà della Valle	1
Forni su Borgo di S.Croce	2
Forno a S.Fran(ces)co grande	1
Forno P(ubbli?)co apresso la Beccaria Grande	1
Forno al Canton del Pozzo dipinto	1
Forno alle Zitelle	1
Forno passà il Ponte Altina sul Canton agl'Eremitani	1
Forno a Ca' Capello in Piazza Ca' Pocastro	1
Forno P(rivat?)o passà la B.Elena	1
Forno p(rivat)o sul Borgo del Portello passà la Levà del Portello	1
Forno p(rivat)o alla piazza della Sig(no)ria	1
Forno p(rivat)o passà Porta Molin	1
Forno p(rivat)o passà la Boeta in Coalonga	1
For(no) p(rivat)o alla Saonar(ol)a sul Can(ton) per andar a S.M(ari)a.M.D:	1
For(no) p(rivat)o sul Borgo di Saonar(o)la in faza a Benicansa	1
Forno al Lion d'oro	1
Forno di qua dal Ponte di S. Gio(vanni) dalle Navi	1
Forno di là del Ponte di S.Gio(vanni)	1
Forno al Canton delle Bocalarie in fa(za) al Botegon	1
Forno alla Crosera del S(anto) in faza li Vignali	1
Forno al Businello	1
Forno in Strà Maggiore passà la Spiciaria delli do Ziggi	1

(f.27r)

Questi sono li forni, che doveranno essere in separazione dalli Forni, e questi dovera(n) essere le Pistorie che doveranno fabbricare il pane da vendere per mantenimento della città abbastanza e sufficiente, e non in altri lochi, lasciando tutti gl'altri per far pan a Pasterie, cusinar a particolari Casade, per servire all'istessa città a suo arbitrio dalla Città, dove li parerà, e piacerà

Forma de' Capitoli regolati: Prodotti dall'Unione di molti pistori instando videlicet

T 12. Neues Statut der in Bäcker *pistori* und Bäcker *cusinatori* untertheilt Zunft, 14. Oktober 1685⁸⁷

Avendo gli Ill(ustrissi)mi et Ecc(ellentissi)mi Sig(no)ri Alvise Mocenigo Pod(est)à e Marc'Antonio Barbarigo Cap(itanio) Rettori di Pad(ov)a e suo Distretto per puntual esecuzione delle Ducali dall' Ecc(ellentissi)mio Senato da di= : assegnati i posti dove dovrà esser fabbricato il Pane da vendere, totalmente divisi, e segregati da quelli, che doveranno cucinar Pane alle Case de' Particolari, e fabbricar Pane per impasterie a medesimi, e poiché questo affare è di somma importanza raccomandato da S(ua) Serenità con i maggiori sentimenti, e rigorosi impulsi, et ad oggetto, che sii ben sostenuto e protetto questo supremo Com(m)ado che tende alla riparazione delli importantissimi Dazi Macina e Pestrino di questa città, e Termini, con infinite maniere pregiudicati massime per la confusione dell'Arte sinora in questa città praticata, Sono

⁸⁷ ASP, XIII, 106, f. 27v-28v.

però divenuti alla formazione degl'infrascritti Cap(itol)i, quali da chi s'aspetta dovranno con tutta puntualità esser obbediti et eseguiti sotto quele Pene, che saranno espresse, et altre anco ma(g)giori ad arbitrio di S(ue) E(ccellenze) (f.27v)

- I. Che li fomari che faranno Pane da Impastaria alle Casade, e cusinano a particolari non possino vender Pane ne alla minuta, ne all'ingrosso, meno a pesa di stradella, con danari, ne con altra cosa in com(m)utazione di prezzo, in poca, o in molta quantità; altrimenti facendo cadino in pena di L. 25: applicati la metà all'Accusatore, o Inventore, e l'altra metà applicata al Dazio della macina, e si intenderà immediate privo, e casso dalla sua Fraglia, et Arte de'Pistori
 - II. Che vassi espressamente proibito sotto le pene soprannominate, agl'osti e magazzinieri e d'ogni altra condizione di persone il fabbricar Pane ad uso di Masseria per quello vendere nelle loro osterie, magazzini, o dispensare in conto di prezzo agl'operarj, o ad altre persone in poca, ne in molta quantità, ma dovendo solo vendere, e dispensare, e dare di quello che verrà venduto dal Pistore del Sestiero dove abiteranno
 - III. Che non ardischino sotto le pene sopra riferite gl'osti, e magazzinieri il ricever Pane per vendere nelle loro osterie, e magazzini di altra natura, e qualità, se non di quello pistore del proprio di loro Sestiero.
 - IV. Che vassi parimente proibito alli pistori di dar Pane da vendere all'ingrosso, o alla minuta agl'osti, e magazzinieri, meno a Poste, quali (f.28r) fossero fuori del Loro Sestiero, ma ogn'uno mantenghi, e som(m)inistri Pane a tali persone solo esistenti né propri Sestieri, e non altrimenti, e ciò sotto le pene già espresse, e comminate.
 - V. Che occorrendo a Pistori per qualche loro accidente et in mancanza di farina possino vicendevolmente farsi imprestanza, previa la notizia al Daziaro, o Governatore del Dazio della Macina, e scoprendo che fosse seguita imprestanza in maggior quantità della denunziata s'intenda la farina persa di contrabando, e de' L. 25 da esser divisi come sopra.
 - VI. Che possino li Pistori per qualche urgenza imprestarsi vicendevolmente del Pane, per quello vendere ne' loro Sestieri.
 - VII. Che debbino li Pistori nelli loro Sestieri per com(m)odo delli particolari, e delle Contrade ne' Passi necessari, e bisognosi far vender Pane da ogn'uno, che le parerà e piacerà, tanto se sono in Fraglia de'Pistori, quanto nò, tanto se vi sarà Forno in detta Casa, quanto nò, mentre non scaldino esso Forno.
 - VIII. Che in ogni caso, che li Patroni de'Stabili, ove si fabbrica Pane per vender volessero accrescer gl'Affitti delle Botteghe stesse, e ricusando il Fomaro l'accrescimento medesimo, possi esso Pistore provedersi altro Forno en~~tro~~ li Confini del suo Sestiero (f.28v)
 - IX. Che possino li Pistori poner nel suo Forno, e Posto chi più li parerà, e piacerà ogni volta, che non potessero, o non volessero continuare l'esercizio della Pistoria, e ciò le resti però permesso senza minimo pregiudizio delli Patroni delli Stabili.
- Quali Capitoli, e Regole previa l'approvazione dell' Ecc(ellentissimo)mo Senato doveranno ad universale intelligenza esser pubblicati, e stampati, ed indi incaricati tanti li Pistori, quanto gl'Osti, magazzinieri, ed ogn'altra condizione di Persone obbligati all'osservanza de'medesimi, tener li stessi affissi né loro magazzini, e Botteghe per la loro puntuale, et inviolabile esecuzione.

Dat. 14. 8bre 1685

T 13. Brief an den Dogen mit Darstellung der Schwierigkeiten bei der Festlegung von Öfen und den zu beliefernden Zonen im Stadtgebiet, 15. Oktober 1685⁸⁸

Lettera in Pubblico per l'Affare della Separazione de'Pistori, da Fornari regolata in qualche parte nell'Ordine

Serenissimo Principe

Ricevuti i com(m)andi della Serenità Vostra in Ducali 28: Luglio p(rossim)o p(assat)o con quali ad oggetto di divertire i Contrabbandi, et augumentare i Dazi della Macina, e Pestrino di questa Città, e Termini quali corrono in Conto Pub(li)co ci commette la divisione, e separazione (f.29r) dell'Arte de'Pistori coi Fornai, correndo così unita, conoscessimo per l'importanza dell'affare, e per ben dirigersi nella medesima chiamava a noi li Capi dell'Arte, e rappresentole queste questo Sovrano sentimento per ben condursi in affare, che in questa Città è di somma rilevanza, e ricever da loro medesimi non solo i loro volcri, ma anco i lumi, che stimassero proprj per divertire le confusioni, e sostenere questa importante facenda, e mentre da questi ricavassimo, dopo qualche dilazione esser frà questi molte renitenze, e rispetti, rissolvessimo perciò andar divisando i Posti ne siti più bisognosi per la Pistoria, stabilendo anche qualche Decreto per il medesimo fine. E dopo un lungo giro vedendosi impulsati dalla risoluzione dell'esecuzione sono comparsi avanti di noi alcuni Pistori, et hanno presentato il numero de' Forni, e siti de'medesimi, et ove intendono abbi a seguire la Fabbrica del Panc, escluso ogn'altro sito, e forno per la fonzione medesima, et in aggiunta ci hanno prodotti alcuni Cap(itol)i concementi la buona direzione di affare così importante. A tali proposizioni chiamati li Fiscali, ponderati la quantità de' forni, e siti de' medesimi non troviamo discrepanza, e ci pare, che la Città resterà proveduta abbastanza, e che l'impegno possi, massime essendo proposizione de' Pistori sostenersi. Esaminati pur li Cap(itol)i (f.29v)prodotti a quelli abbiamo aggiunto, e regolati conforme abbiamo stimato conferente; sentiti coi Contraddittori li Fornari stessi con li Fiscali, il che tutto però resta soggetto a river(itissi)mi sentimenti di Vostra Sovranità, mentre stavimo nel contento d'aver veduto a perfezione l'affare, e che altro non restasse, se non che pubblicarne e effettuarne l'esecuzione, insorge che penetrato da molti particolari che anno Forni in questa Città, che non restano inclusi nel numero di quelli che han prescelto li Pistori per la Fabbrica del Pane han preteso, e pretendono chi per l'anzianità, chi per li Posti, e siti e chi per altre ragioni dover entrare nel numero di questi, all'incontro li Pistori rigorosamente s'esprimono, che dovendo loro stessi sostenere sì gran peso, e mantener la Città in 26: che si restringono mentre di presente sono 60. in c(ont)r)a non intendono valersi d'altri siti, ne Posti, se non di quelli da loro esibiti, e proposti, e quando vi fosse altro sentimento si umiliano bensì al supremo comando, ma non intendono assumer l'obbligazione di mantenere la Città, ne meno possiamo sperare, che li Pistori più floridi entrino nelli Posti da essi proposti, quali sono stati divisati con la mira d'assegnare a cadaun forno il confine, che dovranno mantenere, e provvedere di Pane, ma tutto resterà sì può dire a discrezione della sorte, e dell'accidente. In questo stato di cose (f.30r) combattuti da gran riflessi abbiamo risolto d'umiliarne le notizie a V.V.E.E. perché se facciano [conse?], e che per esempio sia am(m)esso qualche forno, che li Pistori non l'approvino non vorranno assumer l'obbligaz(io)ne essendo contraria al loro sentimento, se escludiamo il Particolare con Giud(izi)o le liti, e le contese saranno in campo con l'Apellaz(io)ne, e la Fraglia non vorrà entrare in questa scena per dispendiare, et agitarsi in una cosa, nella quale vi concor(r)ono più per accidente, che per un'intiera risoluta volontà. Per

⁸⁸ ASP, XIII, 106, f. 28v-30r.

noi credessimo quando si dovesse dare, come si dava, la puntuale esecuzione al riverito Decreto doverc l'elezione de'Posti, e siti esser rimessa alla volontà de'Pistori, mentre non mancare ai Particolari l'esazione dell'Avviamento a restanti Fomi si p(er) le impasterie delle Casate, come il cucinare il Pane a Particolari. Per il resto crediamo lo facendo [?] la pub(lic)a Sup(re)ma intenz(io)ne che ha per oggetto la redenz(io)ne di due dazi, quali correndo come si è detto per conto Pub(bli)co non si può sperare se non che maggiori discapiti, ancorché noi con l'attenz(io)ne più fissa non om(m)ettiamo le diligenze tutte p(er) il Pub(bli)co vantaggio, come che in questo interesse l'applicaz(io)ne maggiore quale resterà consolata con i cenni river(itissi)mi che ci ingiungerano, come supplichiamo

Dat(a) 15 : 8bre 1685

Gio:Batta Meneghina 27:ma(g)gio 1777

T 14. Dogenbrief mit der Bestätigung der Teilung der Bäckerzunft, 8. August 1697⁸⁹

Tratta dal Libro Ducali [...] esistente nella Fiscal Cancell(eri)a di Pad(ov)a anno [...]
Silvester Valerio Dei Gratia,

Dux Venetiarum

Nob(ile) Et Sap(iente) Viro Barbone Mauroceno de suo mandato Cap(itan)o Pad(u)e Fideli dilectio salutem, et dilectionis affectum

Persuasi pur noi che in conformità di quanto ci esponete nell'oggetto di facilitarli l'abboccamento delli Dazii Macina, e Pestrin di cotesta Città convenga p(er) le ragioni addotte separarsi li Pistori, che fabbricano Pane per vendere dai Fomari, che lo cucinano per le case private doverà il zelo, et attenzione Vosra in esecuzione anco delle Ducali a Pre(de)cessori V(ost)ri da di 24:maggio, 28:luglio, e 16:agosto 1685 devenir in tal proposito alla Terminazione, che troverete propria con le regole, e prescrizioni, che pure vi pareranno opportune, rimettendo da poi p(er) esser approvate.

Omissis alijs in diversa materia prescriptis

Dat(a) in n(ost)ro Duc(ale) Pal(azzo) 8. Agosto Ind(ictione) VI 1697

Maria Angelo de'Negri Seg(retar)io

T 15. Beschluss des *Capitano* von Padua betreffend Rechte und Pflichten der Bäckerzunft, 17. August 1697⁹⁰

Addi 17: Agosto 1697

L'Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Barbon Morosini, Cap(itan)o di Pad(ov)a

Volendo esecutivamente a Ducali dell'Ecc(ellentissi)mo Senato 8:Giugno cor(ren)te divenire con l'ordinario suo zelo diretto sempre al augumento delle Pub(bli)che rndite, et a divertimento di quei notabili pregiudizii sinora inferiti sugl'importantissimi Dazii della Macina, e Pestrin di questa Città e Termini ha con la pre(se)nte sua Terminazione stabilito gli infras(crit)ti Cap(ito)li previa la matura consideraz(io)ne a propri riflessi avvalorati dalle necessarie avute informaz(io)ni tendenti al com(m)odo della Citta, stabilito e decretato come seguc.

⁸⁹ ASP, XIII, 106, f. 30v.

⁹⁰ ASP, XIII, 106, f. 31r-32v.

- I. Che li forni descritti nell'annesso Foglio che dovrà poi esser stampato a notizia di cadauno et in conseguenza li Pistori in d(et)to Rotolo nominati, debbano fabbricar solamente Pane vendibile, bianco, bello, ben cotto, e di giusto peso restando alli sud(det)ti espressamente proibito il fabbricar Pane d'altra sorte; che dal sud(det)to ne cucinar alle Casade sotto qual si sia color, o pretesto d'Impasteria la qual anzi con il pre(se)nte Cap(ito)lo li resta proibito sotto le pene che dal seguente Cap(ito)lo le saranno espresse.
 - II. Che tutti gl'altri Forni della Città dettratti li sopraespressi possano esercitarsi solamente nelle Impasterei, e cucinar per le Casade ma in forma totalmente diversa dal pane vendibile, cosicche siano le Bine (f.32v) di sei panetti l'una, ma che sia di meno del soldo, e maggior del Bezzo, restando proibita sempre la facoltà a Fornari sud(det)ti di fabbricarle di qualsivoglia sorte niuna eccettuata, etiam Biscotti, e ciò in pena in caso di contrafaz(io)ne di D(enari) 100: et altre corporali ad arbitrio N(os)tro, e successori, nella qual pena incorreranno se ardissero vender in Pub(bli)co, o in privato pane vendibile.
- Per la liquidazione delle quali Trasgressioni si riceveranno Denoncie secrete, e sarà proceduto con l'autorità e Rito dell'Ecc(ellentissi)mo Senato a corez(io)ne de'trasgressori, quali s'intenderanno privi di poter più esercitar l'Arte del Pistore, o Fornaro come sopra.
- III. Resti espressam(en)te proibito alli mercanti di Lana, Osti, o chi si sia niuno eccettuato il poter fabbricar in casa, o far fabbricar ai fornari pan di sorte alcuna per darli in pagamento, o venderlo a loro Operari, o Lavoratori, e volendo quelli proveder di pane abbiano obbligo di riceverlo dalli Pistori di sopra espressi, eccettuati quei Serventi, che coabitassero con essi, e ciò sotto le pene del Cap(ito)lo II contenute.
- Dichiara inoltre S(ua) E(ccellenza) che p(er) scoprire le fraudi, che fossero com(m)es(s)e da Trasgressori sarà formato processo per via d'Inquis(izio)ne con il Rito dell'Ecc(ellentissi)mo Senato con assegnam(en)to al Denunz(ian)te di D(ena)ri 25: p(er) cadauna volta, oltre esser tenuto secreto, qual pena dovrà esser pagata dal Reo, oltre le pene di Qual Terminaz(io)ne unita all'annesso Procl(am)a de di 2 giugno 1769: p(er) la buona direz(io)ne dal Dazio della masena dovrà aver trasmessa nell'Ec(cellentissi)mo Sen(a)to p(er) l'approv(azio)ne.
- Barbon Morosini. Cap(itan)o
Ant(oni)o M(aria) Valier Canc(elier)e Fis(cal)e

T16. Bekanntmachung der Teilung der Zunft in Bäcker *Pistori* und *Cu-sinatori*; Aufforderung, sich binnen 8 Tagen für eine Gruppe zu entscheiden. Rechte und Pflichten, um 1711⁹¹

Proclama

Per la regolazione, a miglior direzione delli Dazi Macina, e Pestrino di questa Città e Ternini in ord(in)e al decreto sottos(crit)to dall'Ecc(ellentissi)mo Senato 19: luglio cor(re)n)te

Omissis

L'Ill(ustrissi)mo Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Fe(de)rigo Venier per la Ser(enissi)ma Rep(ubli)ca di Ven(ezi)a Cap(itan)o V(ice)Pod(est)a di Pad(ov)a e sua Giurisd(izio)ne in esse(cuzio)ne del Sovrano volere espresso nelle sopraccennate ducali con le quali rimane

⁹¹ ASP, XIII, 106, f. 33v-34r.

decretata la separazione delle Impasterei con il pre(se)nte Procl(am)aordina e rissolutam(en)te comanda

- I. Che li pistori debbano fabbricar solamente Pane vendibile, bianco, bello, ben cotto, e di giusto peso, conforme il calamiero, il qual dovrà esser bollato col sigillo in ord(in)e al prescritto dalli Cap(ito)li a stampa del Dazio del Pestino, restando a d(et)ti Pistori proibito in avvenire di poter più fabbricar Pane d'Impasteria per Particolari, come nemen di cucinare alle Casade in poca, ne in molta quantità, con la liberta a tutti li Pistori [che ben ampla le resta permissa] d'esercitarsi nella Fabbrica di Pane come sopra vendibile
- II. Che li fornari quali non fabbricassero Pane vendibile, possano, e vogliano tutti esercitarsi nell'impasterie, e nel cuocer il Pane per Particolari in forna però totalmente diversa, cioè che siano le Bine senza bollo di 6:panetti l'una, et il Panetto sia del peso minor del soldo (*f.34r*) e maggior del bezzo restando anco ad essi fornari sempre vietato il poter fabbricare Pane di qualsivoglia altra sorte, etiam Biscotto, sotto pena a cadaun Contraf(atto)re tanto de' Pistori, quanto de' Fornari di D. 200: da esserle irremissibilmente levate, et applicate a benef(ici)o del sud(det)to dazio Pestrino, oltre le pene afflittive, e corporali in arbitrio di S.E. e Successori, secondo la qualità dalle trasg(ressio)ni, p(er) la liquidazion delle quali si riceverano Denunzie secrete.

Omissis

E perché è precisa intenzione di S.E. di venire ai Pub(bli)ci riguardi, anco il com(m)odo de' Privati, de' Pistori e Fornari, e per questo aggiunge.

Che salva la sud(det)ta separaz(ion)e ogn'uno di loro sia in libertà d'esercitare o l'una o l'altra professione, dovendo però nel termine di giorni 8. dopo la pubblicaz(io)ne del Pre(se)nte comparir nella Canc(elleri)a Fiscale, e con sua positiva Comparsa esprimere la di Lui volontà, cioè di fabbricare Pane vendibile, opur di voler impiegarsi nelle impasterie, e cucinare p(er) le Casade; con che resti aperto il com(m)odo a Popoli, et a ciascuno d'essi Pistori, e Fornari l'impegno dall'obbligo, che assumesse, onde tutto procedi con quell'ordine e cautella, che rendersi conveniente, e che è uniforme alla Suprema volontà.

Et il Pre(se)nte Procl(a)ma ha dato alle stampe, publ(ica)to, et affisso ai luoghi soliti, e specialm(en)te in cadauna Bottega de' Pistori, e Fornai in consonanza alle accen(na)te Ducali, p(er) la sua inviolabile esecuzione.

Fe(de)rigo Venier Cap(itano) V(ice)Pod(est)à

T17. Bittschrift an den Dogen, die Entscheidung über die Teilung der Zunft zurückzunehmen, 30. Oktober 1685⁹²

Serenissimo Principe

Sono i sudditi pietosa fattura del Principe: dalla sua bontà ricevono l'essere, et il poter sostenere la vita. Alla S.Maestà vivono per farle tributo delle sue fortune quando ne habbiano: Per tutto il corso de secoli l'arte e scola umilissima de Pistori di Padova ha esercitato la facoltà di fare il pane e di vendere e di cucinarlo per le famiglie. Questo è con(n)aturale anticho suo patrimonio sopra il quale sono sogetti à debiti e spese; col fondam(ent)o del quale è stata l'arte obbligata alla gravezza de Galeotti prontamente adempita più e più volte con graui dispendii nelle Guerre passate e nella presente. Con q(ues)ta fede siamo entrati nella scola noi che vi siamo descritti, e si siamo sottoposti al

⁹² ASP, XI, 77, f.8r-9r.

peso del matrimonio, et alla propagatione de figli co quali reparando i danni della morte si conservano i sudditi all'Imperio de Dominanti, nela conservatione dell'arte in tale stato s'è veduta per gran spatio di lunghissimi tempi, come certam(ent)e non è, [f.8v] di publico pregiudizio. Gloria della Serenità Vostra conformandosi à Dio permetterea sudditi anco del più umile grado ne loro patiti o preueduti danni supplichevoli ricorsi al suo trono.

Sospira l'arte genuflessa a pie di q(ues)to la sua imminente desolatione, quando sia l'arte stessa divisa in parti, e con alteratione al suo antichissimo stato si prescriua, che altri possano solo fare pane per vendere, altri solo farlo per le famiglie.

L'ampiezza della Città si Pad(ov)a à cui non corrisponde il N(umer)o scarso degl'habitanti onde sono poco abitate molte contrade, fa vedere che non potrai(n)o sussistere né gl'uni, ne gl'altri. Vi sarà la loro perdizione, non il pub(bli)co profitto.

Supplica per tanto riverentemente l'arte che [?] di ridurre in atto tale alterazione al suo continuo antichissimo stato, si degni la Serenità Vostra che possa addurre le sue ragioni, onde habbia il conforto di poter esporre a sapientissimi riflessi del Principe quelle [f.9r] forti, e vive considerazioni, che resistono alla innovatione, rassegnata però sempre, et i poveri sudditi, che la costituiscono al suo volere supremo. Gr(azie)

1685, 30. ottobre

che sia rimessa à i Sauii del'una e dell'altra mano.

Consigl(ier)i

Benedetto Contarini

Gerolamo Battaglia

Bernardo Memo

Lorenzo Donà

T18. Auftrag an die Stadtrektoren, eine schriftliche und unterschriebene Stellungnahme zur Frage der Teilung der Bäckerzunft abzugeben⁹³

Per ordine de l' E(ccellentissi)mi [?] Sauii oltres(crip)ti che alla presente supplicatione rispondano li Rettori di Pad(ov)a, et bene informati delle cose in essa contenute, visto, servato, et maturam(en)te considerato quanto si deve dicano l'opinione loro in scritt(u)ra giurata, e con sottos(trizio)ne di mano propria giusto la forma delle leggi

Angelo Schietti Not(ari)o Ducale

T19. Bittschrift an die Stadtrektoren seitens der Bäcker, die Entscheidung über die Teilung der Zunft zurückzunehmen, nach 1697⁹⁴

Ill(ustrissi)mi et Ecc(ellentissi)mi Sig(no)ri Rettori

Dovendo le Ecc(ellenze) V(ostre) rispondere [?] la supplicatione p(re)sentata a piedi di S(ua) Serenità dalli intervenienti della Fraglia de fomari di q(uest)a Città legitim(amen)te eletti con parte presa nella stessa fraglia, con pienezza de voti li 24, 8bre passato, umiliano questi al giusto zelo di V(ostre) E(ccellenze) le loro riverentissime istanze acciò si degnino assistere a detta povera fraglia con fauoreuole informati(ion)e, a fine possa esser la medema udita sopra la novità si pretende darc nel dividere la fraglia in Pistori, e fornari

⁹³ ASP, XI, 77, f. 9r.

⁹⁴ ASP, XI, 77, f. 11r-12v.

ad effetto che solo pochi pistori possano fabbricare et vendere pane, e talli restanti Fornari sii solo pernesso far pane d'impasteria, e cucinar per le case.

Si come dalla pratica di detta divisione ne ridonderà infalibil(men)te il tottale ecidio della Fraglia, così spera la med(esima) d'esser dalla pubblica autorità sostenuta, quando gli sia permesso di poter far noti alla clemenza del Serenissimo Principe i suoi gravami. Per la forma de statuti dell'arte approvati dalla pub(li)ca Maestà con Ducale 1461, 11 Marzo,⁹⁵ resta in chiaro che è lecito ad ogn'uno entrar in detta Fraglia per fare et vendere pane, et p(er) impegnarsi in ogni altro esercitio, di quest'arte, et che non è pernesso ad altri tal impiego. Può ogni fornaio, o Pistore uender il pane alla Casa della sua abitat(ion)e doue manualm(en)te fa il pane ogni giorno, anzi gl'è proibito il uendere in altro loco fuor che alle panatarie, et sotto il Palazzo, restando anco obligato ogni Pistore à bollare il suo pane con un segno particolare, quale si (*f.11v*) come distingue la fabbrica di cadauno così fa conoscere che è pernesso ad ogn'uno far pane quando può e vuole et contro queste, et altre concessioni e per leggi fatti a d(et)ta fraglia non si può far cosa alcuna così commandando la parte presa nell'ecc(ellentissim)o Cons(igli)o di Dieci li 28 luglio 1404. Per il corso de più secoli ha goduto la fraglia di questa pubblica benigna concessione, la quale ha dato l'essere a tante famiglie, che si sono conservate et vivono con l'essercitio di far, et vender pane et di farne per l'impasteria come anco di cucinar alle case li confratelli di fraglia sono entrati nella med(esim)a con la fede di questi statuti et permiss(io)ne, et hanno allegramente sempre contribuito, p(er) il publico servitio tutte le imposizioni commandate particularm(en)te nelle ratte Galeote che tuttavia caminano, et sono pronti a spender con la stessa ilarità d'animo il resto della loro sostanze, et la stessa vitaper dar continuato testimonio della loro fedelis(si)ma svisceratezza. Quando al presente dovesse praticarsi divisione della fraglia, resterian li confratelli delusi nell' eser(citatio)ne inviolabile de loro statuti, e sariano costretti senza colpa perire, imperocché molti di quelli, à quali rimane interdetto il far pane non potriano vivere con il solo cucinar per le case, o far pane per l'Impasteria, et assolutamente non potriano soccorrere alle necessità delle lor famiglie cariche di mogli, figlioli, et se ben fornari non potriano somministrar il pane alle loro creature, oue all'incontro alcuni della stessa fraglia (*f.12r*) cercando lo modo di trionfar nei sestrieri, nelle ruine de l'altri, tutto che confratelli pensano d'arichirsi.

Oltre che se anco S(ua) Ser(en)i)tà commandasse in risoluta maniera questa divisione, sarebbe impossibile che in 25 overo 30 di noi confratelli, quali vengono divisati potessero supplir à sì gran peso con la continuatione del bisogno, poiche come è notorio, nelle ristrettezze, e penurie de' grani e benché siamo al presente 60 e più che fabbrichiamo pane, non si può provvedere al bisogno di questa città risentendosi in queste congiunture. Lacrime, e gridi, et ciò proviene perche nell'uniuersale de' fratelli non ui sono fortune essendo li fornari per natura pouer, et dalla ristrettezza de tempi ridotti (si può dire) alla mendicità.

All'osservato con particolare ramarico della fraglia che p(er) anco, corrono infittati li daciai della macina e pestrino il che da Causa alla novità, et hauenì con genio ossequioso applicato alla nova condotta di essi datii, ma i grossi discapiti risentiti nelle passate condotte quali risultano infalibili dalli billancii già esibiti hanno giustamente, et ragionevolmente persuaso la fraglia stessa à non accresser i debiti. che in grossissima quantità ella tiene, non già con il publico, che resta intieramente saldato, ma con particolari creditori, che si legono dalle carte prodotte, et particolarmente dal contenuto della precitata parte 24, 8bre passato, debiti son questi importantissimi à quali non possono senza dubio i fornari supplire mentre seguisse la divisione divisata. Imperochè

⁹⁵ Der Dogenbrief stammt aus dem Jahr 1469, aber wegen eines Transkriptionsfehlers im Codex A wurde immer 1461 geschrieben. (Vgl. Vignazia, Die *Mariegola* 34)

uenendole tolto il modo di industriarsi nella lor arte con quella libertà che gli permette li statuti et uso di più centinara (f.12v) d'anni non potriano concorrere al pagamento.

Comanda l'Ecc(ellentissim)o Senato in Ducali 29 maggio 1685 che si proceda a patti vecchi, e modi usati, et questa e la propria strada per condor cose al fine desiderato, per questo non crede la fraglia che vorà la Pietà publica, et la paterna Carità del Prencipe causar l'estermínio della fraglia col commandare la nova divisione.

Questi et altri motivi di valida consideratione, et riflessi porterà la fraglia sotto l'occhio purgatiss(im)o della Giustizia, con la considerat(io)ne anco di quello si pratica nella Città suddite quando si uenga concesso d'esser ascoltata. Implora perciò sotto ogni [?] dalla bontà di V(ostre) E(ccellenze) la Gratia di fauorabile rescritto. Gratia che ha congiunto il merito di preciosiss(im)a Carità che certam(en)te nascerà dal mantenim(ent)o di tante povere famiglie, quasi pregheran(n)o incessantem(en)te S. S. M(aest)à per l'incremento di gloria a questa Sere(nissim)o Dominio et per longa, e felice conservatione dell'Ecc(ellen)ze V(ostre) Gratia

T20. Bittschrift an den Dogen, die Entscheidung über die Teilung der Zunft und die Festlegung auf 33 Öfen für das Backen des Brotes zurückzunehmen, 10. September 1697⁹⁶

Serenissimo Principe

La povera fraglia da fornari di Padova numerosa di più di cento persone, che con puntualità, sin hora ha corrisposto le Publiche Gravezze, tanto da Galeotti et altre al presente in un instante senza che sia udita, ne difesa, vede irreparabile la sua total perdiz(io)ne derivante da una novità mai più praticata, che si legge nel Proclama, 6:corente, pubblicato dall'Ecc(ellentissim)o Sig(no)r Capitanio di Padova, che da l'impulsa, d'humiliarsi al Regio Cospetto di Vostra Serenità per il proprio Sollievo

Presceglie l'Ecc(ellentissim)o Signor Capitanio trentatre forni perché soli debbano servir per la fabbrica del pane vendibile, ne sestieri dalle città stabiliti, onde gli altri perdono la sua arte. Chi hauerà comodo, e soldo, potrà acquistar più sestiera, riddur in poche teste le fabbriche, e quasi impossibilitato il modo di mantener provvista la Città. Se il formento cresce di pretio l'inhabilità di questi di prouedersi, causa sconcerti, se uno di questi viene escluso, ò lascia quel sestiero destinatoli, non haurà più [?] per lui, per far la sudetta arte. Questi deuono solo far pane bianco, e per la povertà, non si farà Pane, né biscotto. L'altri forni sono destinati solo nelle impasterei, a cusinar pane per le casade, non come essi padroni desiderano, ma come viene prescritto in detto proclama, e con alcune gravose condizioni, che meritano gl'alti riflessi.

Humilia detta povera Fraglia a Piedi di Vostra Serenità, humil(men)te supplica, resti soleuata da questa odiosa novità destruttiva dell'arte sua e sii commandato che il solito si oservi non opponendo, parendo a vostra Serenità, resti stabilita che chi vuol la libertà di vender pane, non possi esercitarsi nelle impasterei, et umilmente ne addimandiamo Gratia 1697: 10 : 7bre

⁹⁶ ASP, XI, 77, f. 25r-26v.

**T21. Auftrag an die Stadtrektoren, eine schriftliche und unterschriebene
Stellungnahme zur Frage der Teilung der Bäckerzunft und Festle-
gung der Öfen abzugeben**⁹⁷

Illico

Consiglieri

Nadal Donà

Bene(de)tto Pisani

Zanne Bomd

Gabriel Marcello

Franc(esc)o Pesaro

Zanne Benion

Illico

Per ordine degli Ecce(lentissi)mi Signori Sauij oltrescritti, che alla soprad(et)ta
suplicat(io)ne rispondano li Rettori di Padoa con Giuramento, et con sottoscrit(tur)a di
mano propria, giusto la forma sulle leggi.

Alvise Marchesini

Nodaro Ducale

**T22. Bittschrift an den *Capitano* um ein neues Probebacken und Proteste
wegen des kläglichen Zustands der Bäcker-*pistori*, 11. Jänner 1745**⁹⁸

Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Capita(ani)o V(ic)e Pod(es)tà

La Fraglia de' Pistori di questa Città che nell'anno 1666 a comodo di questa popolazione
esercitatosi in fornì cinquanta sette, indi decaduta l'anno 1697: ristretto anco il numero de'
forni al numero di trenta tre, e che in oggi ne numera solo tredici con timore più probabile di
minorazione, che con speranza di aumento di tal numero, quella del consumo di pane, di cui
ritraeva il pubblico Patrimonio per il Dazio Pestino lire tenta sette mille, et in oggi ne ritrae
con sensibilissimo pregiudizio di detto dazio quantità assai minore rilevandosi il prodotto
dell'anno passato ascender a sole lire venti due mille ottocento sessanta una, quella che
riguardata in corpo avea forze, e capitali anco per l'abbocamento di detto dazio per molti anni
nel principio de' quali porta il peso, e l'annuo livellario agravio, quello che riguarda in
ciascun particolare componente il corpo numerava Confratelli pecuniosi et in florido stato,
onde le comprede de' Forni a' suoi tempi a pronto contante procurar onesti civanzi, et in oggi
numera Confratelli. che nell'esercizio dell'arte consumarono le proprie sostanze, c in desolato
stato onde dover sprovvisi de' formenti passar alle giornaliere tenui comprede al più caro
prezzo abilitati [f.2v] dal Venditore al pagamento. Questa Fraglia, Senato Prestantissimo, e
questi infelici componenti la stessa si umiliano riverentissimi all'E.V., e rassegnano li loro
insoferibili aggravij, onde conseguime totale sollievo negli affetti si Giustizia, che
riverentemente implorano, e sperano; addimandando perdono se in affare in cui trattasi e della
Pouertà in riflesso la continuazione dell'arte necessaria al di Lei mantenimento, e del Publico
patrimonio in riguardo e al Dazio Pestino, e alla sussistenza di essa Fraglia, e di questi infelici
di tanto già estenuati, che scoprono ben vicino il loro totale disfacimento prolissamente
espongono i loro reclami.

⁹⁷ ASP, XI, 77, f. 26v.

⁹⁸ ASP, XVII, f.2r-9r; Datum im nachkommenden Text sichtbar; wenn die Datierung *more veneto* erfolgte, dann handelt es sich um Jänner 1746.

P(rimo) Cento, e ottanta e più anni sono già corsi, da che con metodica formalità fu fatto in questa Città il sazo della quantità di peso ricavata dalla manipolazione di un sacco Formento in vendibile pane. Dopo mai, benché tante vicende si sijno mutate, e tante sijno le seguite alterazioni circa la materia, e la forma non ostante, che sij stata sin l'anno 1684, e susseguentemente implorata, e che s'implori, si è potuta ottenere la rinouazione di quello. Fu bensì sopra li ricorsi de'Pistori posteriormente a detto sazo fatta qualche necessaria indispensabile aggiunta al sazo medesimo a pro' della Fraglia, ma tale [f.3r]aggiunta fu fatta in rapporto unicamente alle spese cresciute per la riduzione del Formento in pane, non uerso giammai sopra la uera real quantità di peso di pane, che si ritrae dal sacco Formento.

E pure li confronti delli recenti sazi della Vicina Città di Vicenza, e Terra d'Este convincono ad evidenza di errore il predetto sazo 1565 in riguardo la quantità di detto peso.

Stabilisce il sazo di padova, che ricavi il Pistore dal Sacco Formento libre alla sottile di vendibile pane duecento e dodici, oncie dieci, stabilisce quello di Vicenda, che ricavi il Pistore libre alla sottile di pane sole cento, e settanta. Vero è che il sacco formento calcolato nel Sazo di Vicenza è di peso di libre cento, e sessanta noue, minor peso di quello di Padova noue; ma non può darsi ad intendere che libro noue di più nel peso del Formento render possano un incremento ridotte in pane di libre quaranta due, oncie dieci, cadendo anco sopra detto maggior peso di formento li dibattimenti per semole e semolei. Stabilisce parimenti il sazo di Este la quantità del Pane che si ricava dal sacco Formento in libre alla sottile cento e ottanta sei, oncie cinque e pure non differenzia il peso del Formento calcolata nel Sazo di Este che di libre due, oncie quattro, che mai ridotte in pane possono aumentarsi a libre venti sei [f.3v] oncie cinque, come viene stabilito dal sazo di Padova. Se couincono ad evidenza li predetti sazi di Vicenza e di Este l'errore del Sazo di Padova 1565; nel stabilir la quantità del peso di pane, lo convincono altresì l'esperienze fatte pure in Padova precedentemente a detto sazo. Sappia L'E.V. come in fatto detto sazo fu formato sopra il fondamento di un'unica esperienza seguita li 2 dicembre 1564 nel Monastero di S.Benedetto; ma che all'esperienza sudetta ne precedettero in detto anno altre quattro convincenti di errore il detto peso.

Nacque la prima li 26 luglio, nella quale sorti il sacco peso di farina di libre cento vent'otto, e rese peso di pane libre duecento e tre, oncie otto, che sono libre dieci meno e oncie due delle stabilite con l'ultima esperienza.

Successe la seconda li 31 luglio, e fatta con libre cento, e venticinque farina rileuossi il peso del pane ridotto in libre cento, e ottanta noue. Vero è, che minor fu il peso del sacco Farina usato nell'esperienza 2: Dicembre di libre due, ma libre tre farina alla grossa render non possono libre di pane alla sottile ventitre, oncie dieci che in tal numero appunto mancano per arrivare alla stabilita quantità di peso di libre duecento dodici, oncie dieci con detta ultima esperienza.

La terza esperienza seguita li 8 Agosto susseguente [f.4r] non si può negare sij nell'estesa di essa confusa; tuttavia confessar bisogna, che da sacco Farina si peso libro cento venti noue ricauato sij stato il solo peso del pane in libre cento quarantanoue alla grossa, sono libre cento novanta otto, oncie otto alla sottile.

Sorpassò la quarta esperienza tutte le altre mentre da sacco di farina di libre cento trentatre fu prodotto peso di pane in libre alla sottile duecento sedici, oncie dieci che tuttoché ragionevole sia la crescita per esser maggiore il peso della Farina sormonta tuttavia tutte le altre precedenti; ma è minore però della quinta sopra cui formossi il sazo.

Queste furono le preue esperienze, che pur doueano uniformemente giustificare la somma della poi fissata quantità in libre, quando ueramente, e realmente di tanta quantità deue essere il prodotto.

Finalmente si divenne all'ultima di 2 dicembre; e benché ritratta da essa la quantità dissimile da tutte le altre di libre duecento dodici, oncie dieci, sopra questa unica fu stabilito il sazo che pur al giorno d'oggi in tal parte sussiste. Vero è Senator Prestantissimo, che di tal sazo e quantità fu in allora contenta la Fraglia, et annotò a tal effetto volontario costituito publico, ma è altresì uero, che il [f.4v] motivo dell'acquietarsi fu la concessa permissione, che risulta dal Costituto stesso di poter fabbricar pane buffetto, ossia **Romano (Chiamato volgarmente in oggi Bigorani e Pan a corni) sei once meno al grosso del pane da scaffa, che è il pane, che ora nella medesima forma si fabbrica.** In fatti la fabbrica di detto pane buffetto restò nel sazo non solo accordata, ma accordata anco in allora la minorazione del peso di oncie sei per grosso, er anco posteriormente dall'altro 1575, che si rassegnano.

E qui degni l'E.V. riflettere, che con la condizione della permissione di tal fabbrica di pane a oncie sei meno, anco in oggi accorderebbe la povera fraglia la somma di libre duecento dodici, oncie dieci, mentre il danno che ne deriu dalla calcolazione di tal quantità è largamente compensato dalle oncie sei meno per grosso di detta fabbrica di pane buffetto. Questa è la prima infetta radice, d'onde nascono l'insoferibili perdite alla già desolata Fraglia, e quali dovrà sempre soccombere anco con un pien abbonamento di tutti gli aggravij, e spese, quando non resti affatto troncata, e annientata. Mentre che giouar può detto abbonamento se nella calcolazione del detto sazo 1565; e così pur ne' susseguentesi, e in quello 1662, che pur oggi serve di norma, e regola viene imputata, e contegiata alla Fraglia una quantità di pane, che in fatto non ritrae? [f.5r]

Altra proua pur convincente di erroneità in tal parte sudetto sazo è il conto, che si rassegna. Ma qual altro partito migliore per assicurar la giustizia che la tanto sospirata esperienza, e prova in fatto, che finalmente giustifichi le sin ora credute, ma pur troppo uere querimonie di questi infelici? Qual prova, et esperienza genuflessi implorano.

- 2.do. Di equal importanza è il secondo reclamo della povera Fraglia, e questo non sopra il sazo 1565, ma sopra il posteriore 1575, cui riportasi l'ultimo 1662; a norma del quale si formano li odierni mensuali calamieri.

Che sopra la varietà, ineguaglianza, e accidente del ualor de'formenti debbiassi fabbricar il pane di peso sempre d'intiera oncia senza che ne derui o discapito, o civanzo per li pistori è cosa tanto difficile, quanto che anzi si auicina di molto all'impossibile. Per questo fu nel sazo primo 1565: comandata la Fabbrica del pane non sempre dipeso di oncia intiera, ma a norma di quanto potaua il giusto, e il ualor del formento con la divisione di detta oncia sino nelle più tenui parti della stessa. Riformò detto peso il susseguente sazo 1575; e ridusse la fabbrica del pane a oncia intera

Qual di queste due formalità sia la migliore non è cosa da cercarsi dalla povera fraglia che ciecamente obbedisce a qualunque prescrizione. Cerca solo il sollievo dall'aggravio che nasce questa [f.5v] seconda formalità di conteggio che pur oggi si pratica .

In fatti, com'è certo che non può che di varissimo accordarsi che il conteggio in rapporto alli prezzi del formento porti la Fabbrica del pane a oncia sempre intiera, così è altresì certo, che della Fabbrica del grosso del pane a oncia intiera ne deriva o per la Povertà in caso di civanzo , o per li pistori in caso di discapito perdita irreparabile.

Anco in tal caso il confronto delli predetti sazzi di Vicenza, e di Este fornati con giusto conteggio di civanzo, o perdita manifesta tal uerità di patto, e additano il rimedio, e il sollievo con la compensazione da loro prescritta ne' susseguenti mensuali calmieri, qual conteggia, e compensazione implora genuflessa la povera fraglia.

Non dovrebbe patir opposizione tal istanza; mentre tal metodo è il medesimo, che conobbe di giustizia douer questa città stessa praticar con la Fraglia de'Casolini ne' mensuali Calmieri dell'oglio, né può sottrarsi di render la Giustizia stessa con pari metodo a questa fraglia che parimenti l'implora.

Sperano però questi infelici senza difficoltà poterptener tal metodo, ch'è di piena retta giustizia [f.6r] tanto per la povertà, quanto per li Pistori, tuttavia sopra tal punto son necessitati supplicar l'E.V. di rifletter

- Il 3. il terzo loro reclamation sopra il Sazo Zane 1662: che resterebbe nell'aperta erroneità dello stesso tal metodo pure corretto (ommettendo li altri sazi per capo di brevità, e perché questo è quello, che serue in oggi di norma per la farcitura del calmiero.) Nel principio del detto sazo per la sola crescita di due soldi allo staro del valor del formento resta prescritto il ribasso di oncie una nel peso del grosso di pane. Nel progresso per la crescita di soldi ventidue allo staro resta prescritto un egual peso senza alcun ribasso.

Nel principio di detto sazo dal valor dello staro formento di libre due, soldi dieci sette sino al valor di libre tre soldi quindici resta prescritto ribasso di oncie quattro di peso, e pure non u'è magior crescita del valor del formento che di soldi dieci otto.

Nel progresso del prezzo del formento allo staro di libre dieci soldi tre sino il prezzo di libre undici, soldi cinque non fu prescritto ribasso né pur di un oncia, e pur vi è crescita del valor del formento soldi venti due.

Dunque o u'è lesione della povertà nel principio, o u'è lesione de' Pistori nel progresso di detto sazo; ma certa o nel principio, o nel progresso à la lesione.

Se ui è lesione, crede giustamente la povera Fraglia [f.6v] addimandar nuovo sazo, con cui resti corretta, e implorar admissione del metodo praticato anco in Vicenza e Este, con cui col giusto conteggio verificato l'auanzo e il discapito del mensual calmiero resti o l'uno o l'altro imputato, e compensato nel calamier susseguente, il che è di pari sollievo alla stessa, e per douer fabbricar il pane di peso di oncia intera, e per esser sollevata dall'ineguaglianza lesiua sopra esposta del detto sazo 1662:

- Ma qui non fanno punto fermo le disgrazie di questi infelici necessitati ad umiliar all'E.V. 4.to il quarto loro richiamo. Il cusinar il pane alle Casade fu sempre et è al giorno d'oggi utile bastante al pagamento degli annui affitti di casa e forno, e al mantenimento della propria famiglia, e famigli. Verità che appunto in fatto resta giustificata dallo riscontro de' fornari cucinatori, e dal loro stato assai miglior de' fabbricatori.

Di non minor emolumento è pur l'esercizio dell'impasteria per le sudette Casade, ambe utilità, che ritraevano per avanti li pistori, e ambe come tali imputate, e conteggiate incontraposto degli aggravij, e spese de' Pistori nelli sazi predetti, e con ragione; mentre l'occasione, er esercizio della Pistoria senz'altro aggravio che di poche legna le somministrava le sudette utilità, che compensavano di molto le perdite nella fabbrica del pane. Ma che? Sette utilità restarono intieramente a tutela [f.7r] del dazio pestino levate dalle Sourane Prescrizioni alli Pistori e intieramente trasfusse nella sola arte de' fornari cucinatori restanda a' Pistori la calcolazione e imputazione di dette utilità, benché in fatto più non le conseguiscano.

Almeno leuate le utilità diminuiti in qualche modo fossero gli aggravij

Degli aggravij livellarij posteriormente al sazo 1662 formati da predecessori soffre al presente la pena la povera fraglia, benché non ne abbia la colpa, e se si scuote al loro peso non ne cerca però che da se sola lo scarico.

Gli aggravij poi posteriormente al sazo 1662: nati per pubblico servizio ascendono sin l'anno 1738: annue libre novecento trenta, soldi quattordici. La venerata terminatione del precessor di V.E. Nicolò Tron segnato 1738, 10 Aprile giustifica tal uerità.

Dio Immortale! La terminatione stessa, ch'è pur auualorata da venerato decreto dell'Eccellentissimo Senato 1738, 22 Aprile che commettono ambi la compensazione e abbonamento nel calmiero mensuale alla povera Fraglia di dette libre novecento trenta soldi quattordici, che giovamento portano alla stessa, se né furono né sono da chi s'aspetta, eseguiti?

Sto. Col presente però quinto riclamo addimandano l'esecuzione e della sudetta terminazione, e del sudetto venerato Decreto, onde finalmente abbino a riportar quel sollievo che fu di fatto, e propria autorità sinora da quel tempo alla propria Fraglia involato.

E perché posteriormente pure alla terminazione stessa [f.7v] nacque altro aggravio per Pubblico servitio della Tansa imposta 1739 addimandano in

6.to Sesto loro la compensazione e abbonamento nel calmiero mensile dell'importar anco della stessa.

Riflettono in ultimo loro questi infelici alla Giustizia di V. E. l'alterazione del ualor di tutte le cose necessarie al vitto, e mantenimento delle famiglie, e Lavoranti, e quello pure delle Legna accresciuto di molto; pesi pure anco questi, sotto quali oggidì gemono senza alcun sollievo

Questi sono li presenti gravami insorti pur sono nel Devotissimo loro memoriale umiliato al trono di Sua Serenità la quale sono state commesse all'Illibata Coscienza, e Virtù e simil di V.E. le giurate informazioni.

E se nel devotissimo loro memoriale omesso fu di addimandar l'esecuzione della terminazione esposta dall'Eccellentissimo Tron Capitano in allora di questa città, parimenti omesse le doglianze dell'inesecuzione del decreto dell'Eccellentissimo Senato, che commette esecuzione della medesima implorando invece la bonificazione d'altri aggravij, sopra quali verso la sudetta terminazione fu questa colpa innocente che derivò dall'inscienza dalla terminazione medesima di cui solo ora se ne traspirò la traccia et il lume.

Altri pure gravami, e questi in ordine rissente la fraglia [f.8r] nella farcitura de' Mensuali calmieri, quali a diffinitione totale della materia espone alla giustizia dell'E.V. implorandone benigno sollievo.

P(mo)Deriva il primo perché le denunzie che fanno li sensari delle compre e rispettivamente vendite de' formenti nelli cinque mercati, e Cancellerie destinate sono alle volte fatte queste d'ogni genere di formento in sorte, e senua la dichiarazione della quantità, e non come uole il giusto ela ragione con a quantità precisa uenduta e del solo formento ad uso de' pistori, come s'insta che uenghi commesso et eseguito.

2.do Si uedono in secondo loro ben spesso stabiliti li calmieri senza il riflesso, e conteggio de'prezzi di qualcheduno de'mercati comandati; e però s'addimanda l'inclusione totale instando a tal effetto, che restino nuovamente incaricati li cancellieri di fuori a spedire in diligenza di settimana in settimana le note distinte de'prezzi per la conclusione di un giusto purgato calmiero.

3.zo Di gravissima conseguenza in terzo loco è la formalità del conteggio da più tempo praticata dal ministro deputato nel calcolar la mediocrità del prezzo e di rapporto al solo valore e prezzo della vendita e compre e senza alcun riflesso e rapporto alla quantità [f.8v] del formento contenuta nelle sudette compre e vendite. Non può comprovarsi l'erroneità del detto conteggio che tanto riesce a sensibile danno alle uolte della Povertà, ma il più delle uolte a potabilissimo de' Pistori, che nel ueder in fatto la diuerità del conteggio, e il risultato del conteggio medesimo, che a tal effetto si rassegna, implorando, che a norma e del prezzo e della quantità delle uendite e compre resti in auuenire calcolata la detta mediocrità. La formalità medesima della stampa del calmiero che pur uiene pagato da'Pistori non si sa per qual motivo diversa fu fatta dare da Ministri Processori, da quanto si costumaua. Specificauansi né precedenti Calmieri (come dalla carte che si rassegnano) a chiara notizia degli interessati, et ad ogni miglior fine, et effetto tutti li sei prezzi mediocri, et ora nelle stampe de' presenti calmieri uiene esteso in confuso un solo prezzo del formento.

Senator conspicuo, non è di poca conseguenza tal punto; né della presente confusione rissente pero danno la povera Fraglia che coll'addimandando la repristinazione dell'uso della stampa de calmieri rassegnati, finalmente non addimanda,

4.to che la conservazione del praticato a chiara notizia d'essa povera Fraglia. Oltre modo altri motivi vasti l'accennare che con tal ripristinazione [f.9r] sarà la povera Fraglia certa che entrano nella farcitura dal calmiero li sei prezzi comandati dalli venerati decreti dell'Eccellentissimo Senato, mentre nell'odema maniera è affatto incerta. Dal solo benigno ascolto concesso a questi infelici dalla giustizia si V.E. par già ad essi auer raccolto un gran principio di sollievo, e speran conseguito totale negli effetti di giustizia che genuflessi implorano pernon dover necessariamente abbandonare un arte nella quale sono nati et allevati. Grazie

T23. Antwort der zuständigen Stadtverwaltungsorgane an den *Capitano* von Padua betreffend die Proteste der Bäcker, nach Jänner 1745⁹⁹

Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Cap(itano) V(ice) Podestà

La fraglia de' Pistori di Padova col memoriale à sua Serenità li 27 Gen(ai)o pass(at)o implorava Riforma del sazo Zane 1662 introducendo li seguenti motivi.

- I. che in quello si calcolava l'utilità di cucinare il pane alle casate, e dell'impasterie, ora separata tall'arte
- II. spese di vito de Lavoranti, e propri. e quelle delle Legne accresciute. Aggravio introdotto di soldi 6 p(er) moggio per le sensarie. Aggravio di L. 595:4 per la carica del Deputato alli Bolettini. E per la Tansa imposta l'anno 1739 di L. 600:
- III. Che un sacco Farina non può render Fioreito libre 128, et il pane fatto alla sottile L. 212, oncie 10:
- IV. Come può comprovarsi con un esperienza, che fosse comandata
- V. Che sia calcolato mensualmente le mezze oncie nel Calmiere per grosso di pane, secondo porta il caso à debito, e credito. Con l'informazione poi rassegnata à Sua Ecc. Cap(itano) in comprobatione di detta supplica oltre li particolari sudetti, addimandando
- VI. una bonificazione annuale di L. 930:14 contenute in terminazione dell'Ecc(ellentissi)mo Tron Cap(itano) di Pad(ova) 1738 decretata dall'Ecc(entissi)mo Senato.
- VII. Che le denuncie delle sensari delli cinque mercati dcbbano esprimere la qualità d'ogni genere de'Formenti.
- VIII. Che alcuna volta si stabilisse il Calmiero senza il conteggio de'Prezzi di alcuno delli mercati
- IX. Che il calcolo viene fatto col rapporto al solo valore, senza considerar del formento comprato [f.10v]
- X. Che la formalità presente del Calmiero riesse oscura p(er)ché non specifica tutti li sei prezzi, come si faceva ne calmieri precedenti.

Chiamata Però questa Mag(nifi)ca Città à produrre le proprie ragioni à sollievo de'Poueri tutelati dalla Giustizia e somma elementa dell'E(ccellenz)a V(ostre)a umilia li seguenti riflessi, in confronto al memoriale, ed allegati motivi per sostenerlo introdotti dalla fraglia, che merita esser licenziata nel suo attentato, et in vece obbligata all'esecuzione della Terminazione dell'I(llustrissimo) Tron 1738, della quale solo ne addimandano il beneficio nella bonificazione delle L. 930:14, intieramente poi neglignendone l'esecuzione nell'altri parti. Ma prima di passare all'esame de' Capi e delle introdotte ragioni, non si lasciano senza risposta l'esagerazione, che fanno nel loro esordio della supplica, e informazione, riferendo il n(umer)o di 57 confratelli, che prima erano nell'anno 1656 ridotti in 33 l'anno 1697, ed ora minorati à soli 13. Anco impotenti nelle provvigioni di formenti, che sono in necessità di farle

⁹⁹ ASP, XVII, f.10r-15v. Vgl. Anmerkung 98.

abilitati da venditori. Al che si risponde, che il minor numero de' confratelli non porta minorazione, ma accressimento di utilità, mentre in poche persone resta diviso l'utile, che prima bastava al mantenimento di molti e quanto all'allegata impotenza nelle provvigioni, non serve di raggione, mentre se si ritrovano già poveri nell'ingresso à quest'Arte è troppa presunzione che volessero *[f. 11r]* immediate arricchire à poter procedere molte moggia di formento à contanti. E' ben vero però che il discapito è de' Poveri, poiché pagando così à maggior prezzo il formento ne risentono li poveri il danno nel Calmiere, e li Pistori senz'esborso di proprio Capitale ne' ritraggono tutte le utilità, che anche al Capital med(esi)mo sono douute. Non così però sono tutti li pistori, che da più anni si esercitano in Pad(ov)a, e che ora si ritrovano in buone fortune, quando prima de tutto ne erano priui. E questi appunto sono quelli, che nell'osservanza delle Leggi, e nella Fabbrica del buon pane sono li migliori.

Ora passando all'incontro de' Cappi, si riflette al

P(mo). che nel tempo del sazo Zane 1662 si calcolaua l'utilità di cucinar il Pane alle casade, e dell'impasterie al quale si risponde che se à quel tempo era unita l'utilità se Cucinatori a quelle de Pistori, erano anche in molto maggior numero di quello sono in presente, come lo confessano li Pistori stessi. E però l'utilità delle due Arti se ora è divisa, sono anche divise le persone poiché l'utile se' Pistori in sole tredici persone ora si divide, e se li Pistori non hanno l'utile de'cucinatori, né meno li Cucinatori hanno l'utile de'Pistori. Erronea per altro essendo l'asserzione de'pistori che siano à miglior condizione li cucinatori, poiché se ciò fosse vero, potrebbero esercitarsi in quell'arte.

2. per le spese di vito, legne, senserie, carica del deputato e tansa imposta 1739 che asseriscono nella seconda parte della loro supplica, se gli dice, che tali pretesi niente hanno che fare *[f. 11v]* per tentar di alterare il sazo Zane 1662 poiché posteriormente al med(esi)mo le sono già state accordate varie bonificazioni per sopravvenienza d'aggravij, una nell'an(n)o 1686 di L 23:12 per mozo, altra di L 2:18 per il solo sale, et aggio ualute nel 1712. 8 zugno, altra 1734: 2 8ttobre, e finalmente una bonificazione d'annue L913:4, con la terminazione Illustrissimo Tron 1738, onde non più già sussiste nel primiero suo essere detto sazo Zane, attese le tante bonificazioni per tutte le partite che in più tempi sono state conosciute di giustizia. Quando poi alli soldi sei per moggio, sensarie, carica del deputato, e tanto si dice che la [?] fu altra volta proposta poi abbandonata, e rigettata 1686. Il Deputato per le L 595:4 si vede già conteggiato nella calcolazione della quale sono tratte le L 930:14 bonificate E la tansa imposta 1739 non può dirsi che una ingordigia presente de'pistori, poiché la tansa già si ritrovava anco l'anno 1704 e 1706, e successiue e pure non si sono sognati di proponerla nel conto 1738, e pure anche all'ora già sussisteva. E poi chi comprano il pane sono già tansati ogn'uno separatamente, onde uenirebbe il pouero à pagare due uolte la Tansa, nel mentre che questa per pubblica disposizione deu'essere imposta sopra l'industria de'Pistori, non delli poveri compratori, per altro non sarebbe tansato il Pistore, ma due uolte il pouero.

3.zo quanto all'aggravio che professano sopra la calcolazione di un sacco Farina, che buratata non possa rendere L 128 Fioretto, produrre L 212, oncie 10 pane uendibile, comprovando la loro istanza col confronto del sazo di Este, e Vicenza, et allegando, che sopra una sola esperienza d'un sacco farina sia stata ricauata *[f. 12r]* in detto anno 1564- la pred(ett)a calcolazione si risponde

p. mo che nell'anno 1684 si uede altra uolta introdotta da Pistori questa pretesa. Ma non essendoui stato dato ascolto, non si uede poi ne meno nominata nell'annp 1686 nella descrizione del Mag(ifi)co Bonfio sopra la indolenza de'Pistori, anzi nel fine della sua informazione fa' riflessione alli colmi, che per ordinario portano L 6 Farina alla grossa, in beneficio de'fornari, non computata nel sazo. Adunque non solo non ueniua reclamato al peso sud(dett)o, ma anzi portato per capo di loro vantaggio il sud(dett)o crescimento in confronto di quelle alte indolenze contenute ne' loro reclami.

Per l'esperienze poi che si asseriscono fate e che sopra l'ultima e la più alterata sia stato fissato il sazo, si troua in necessità di riferire li sazi che sono stati fatti al n. di 5.

Il p(ri)mo segui li 24 luglio 1564 con sacco farina leuato dal molin di martinello e portato in casa del signor giudice delle Vittualie quale però alla grossa col sacco L166 e buratata restò L 128 - due giorni doppo che fu li 26 luglio si dice fatto il pane in casa della Pedona? alle Beccarie, produsse Pane cotto L 203: once 8. Non si riferisce come sia seguito il trasporto di detta farina, e se sia stata ripesata giunta a casa della Pedona?, e con la medesima stadera, né con altra, e finalmente non si può sapere cosa sia seguito in due giorni di distanza.

La seconda esperienza segui li 31 luglio sud(dett)o col mezo di un sacco farina leuato da Biolo monaro di L 166 e condotto à casa del [f.12v] fornaiolo al Pomo d'oro buratata restò farina L 125, e semole L 41 ½, e produsse pane L 189, che sono L 14, once 8 di meno della prima esperienza. Questa esperienza fatta in casa d'uno de'fornari dimostra patente artificio nell'eseguirli il sudetto primo sacco pesò L 166: il secondo pesò L 166, il primo sacco hebbe semola L 36 ½, il secondo ebbe semola L 41 ½ ecco L 5 scapitata nella macina, e nel burattarla. Il p(ri)mo pane cotto caldo fu L 205:9, e raffreddato restò L 203:8, sicché calò di L 2 oncie 1; il secondo pane cotto caldo fu L 190 e raffreddato restò L 189, calò di una sola lira, questo dimostra l'industria usata nell'impasto per procurare la leggerezza del med(esi)mo, onde fissare su poca resa il quotidiano sazo.

La terza esperienza segui li 8 agosto 1564, nel monasterio delli Eremitani con un sacco farina di L 166 che buratata restò L129 che produsse pane L 209 oncie 9 benché l'informazione ora prodotta da Pistori dica con errore aver prodotto pane L 198 once 8; il che non è vero. Questo pane fu fatto dal fornaiolo delli Eremitani che non può avere il metodo, e regole de' Pistori per altro avrebbe potuto anche passare le L 212:10.

La quarta esperienza fu fatta nel monastero di S. Benedetto li 27 Agosto 1564 con la presenza de' fornari deputati a questo sazo. Fu preso un sacco di L 166 da Gagiola Munaro, che buratata restò L 133 con il sacco produsse pane L 216 oncie 10. e qui riosserua la diligenza che vi ha voluto per ritrovar un sacco farina di ragione de'Pistori, che la nascondevano.

La quinta esperienza fu fatta li 2 dicembre 1565 nel sud(detto) monastero di San Benedetto con l'assenso de'fornari e la loro presenza, con un sacco farina leuata dalla burattina [f.13r] del fornaiolo alla Madonetta, quale buratata fu L130, che detrato il sacco restò L 128, quale produsse pane L 212, oncie 10 e sopra questo restò fissato il sazo d'accordo della parti.

Non è vero per tanto, che sopra una sola esperienza sia stato fissato il sazo, poiché se vuol considerarsi in riguardo al prodotto della farina delle L 128, che ora si pone in contingenza, si vede che il primo sacco fa farina buratata L 128, il terzo L 129, il quarto L 133, il quinto L 128, onde sopra l'infimo peso fu fissato il sazo, che sono le L 128.

Quanto al prodotto del pane il primo sacco fu L 216 once 10, il quinto L 212 once 10, ed anco in questa parte fu scelto il minor peso à maggior vantaggio de'Pistori e però non hanno motivo di lamentarsi, ma che questa loro indolenza non meriti alcun ascolto basta il dire: che se pretendono non ricauare L 128 farina buratada posseno averla in tanto peso da fonticari ogni volta che uolessero da quelli prouederla. Che se opponessero che il formento da fontico è d'inferiore qualità di quello de pistori, se gli risponde: che quanto più il formento è brutto tanto meno farina purgata produce e pure il formento de fonticari produce e deve produrre L 130 di farina buratata, adunque il formento de pistori, che deu'essere di miglior qualità porterà [f.13v] anche maggior rendita delle L 128, o L 130. Alli confronti poi inconpetentem(en)te allegati di Vicenza, ed Este, se li dice che niente hanno che fare con li Padovani

Il sacco di Vicenza pesa	L 169
Calo	L 58

=====

resta	L 111
il sacco di Este	L 175:8
Calo	L 58:8
=====	
resta	L 117:
Il sacco di Padova	L 178
Calo	L 50
=====	
resta	L 128

ecco però che non solo il formento di Este e Vicenza è di minor peso, ma anco d' inferior qualità come risulta dal calo che fanno i loro sacchi. poiché oltre l'essere più leggero del formento di Padova, si vede che cala di più di quello di Padova, onde li Pistori non possono prendere esempio da quei calmieri, li quali sono anche in se stessi fallati, come si uede quello di Este due volte accreditare il fornaio della macina del formento alli monari, prima in farina, poi in denaro

quarto: quando non sperano sortire ascolto alle loro ingiuste pretese, pensano ricourarsi all'istanza di nuova esperienza [f.14r] p(er) far nuovo sazo, si come si uedono convinte le loro asserzioni, e comprovata abbondantem(en)te la resa delle L 128 farina che in tanta quantità possono comprarla dalli stessi fonticari così non può assolutamente acconsentirsi alla nuova esperienza, che come anco da soli pistori potrebbe farsi a questi mai può essere differita. Né ui si può acconsentire per non dar mano à quelle infinite turbolenza, che produrrebbero non solo all'arte sudetta, che all'uniuersale di tutte le arti, come può ben comprendere la sapienza dell'Ecc.V(ost)ra

Quinto. Con la sudetta loro supplica fanno istanza per la calcolazione della mez'oncia, come si praticaua anticamente, come si pratica in Venezia, Vicenza, e Este, e come si pratica con li Casolini. Adducendo che per sola crescita di L 2 per staro resta calato oncie una il pano. Poi per crescita di soldi 22 resta prescritto un egual peso senza ribasso, si risponde che il calmiero 1565 in gen(er)e limitava il peso del pane anco nelli sazi. Ma poi con nuovo calmiero 1575 si dice che auendo considerati li gravami delli fornari, e uedendo che la considerazione de' sazi era impossibile eseguirsi, perciò fu creduto conveniente ridurre il pane a peso di oncia intiera come era il calmiero fatto da gl'antichi, e come cosa più riuscibile à beneficio universale; onde la regolazione di detto sazo à peso intero non fu una novità, ma un ritornare all'antico metodo [f.14v] creduto il più riuscibile a beneficio universale, dal quale per altro non risentono alcun aggrauio li Pistori, che solo sono vaghi di novità, e introdur frequenti loro indolenza, poiché prima riceuono essi il benef(ici)o dell'oncia intiera, e poi nel mese venturo la compensano alli poueri e questo al prezzo del formento, che per soldi 2 di crescita cala onze 1, e per soldi 22 un'egual peso, se gli dice: esser malizioso il confronto poiché secondo la crescita esorbitante del formento conuiene anche limitare il peso del pane, per altro se si dasse ogni due soldi di crescita nel ualor del formento un simil calo nel pane, si troua che arrivando la farina al prezzo di L 13:12 sarebbe arrivato il calo del pane a oncie 50, quando il pane più grande che possa essere sono di sole oncie 28, cosiché sarebbe affatto distrutto tutto il peso e creditori di molto li pistori.

Sesto. Con la suddetta informazione rassennata all'E.V. aggiungiamo la pretesa che le resti bonificata la somma di L 930:14 annue contenute nell'antedetta terminazione dell' E. Illustrissimo Tron 1738, 20 aprile si risponde che la sua dimanda viene sempre più a comprovare il loro desiderio d'approfittarsi, mentre dimandano la bonificazione delle L 930:14, ma non si conducono ad eseguire la terminazione stessa, eppure fatta sopra le loro istanze. Concorre però la città non solo alla bonificazione di detta somma, ma insta

efficacem(ent)e che sia eseguita la sud(dett)a Terminazione, la reggiezione(?) d'ogni [f. 15r] altra introdotta novità. Mentre in detta Terminazione non solo si comprende la bonificazione di detta somma, ma anche gl'altri particolari espressi nel 1° sino al X.mo Capo sopradetti, riguardanti le denuncie de' sensari, et il Calmiero mensuale col ragguaglio alla qualità perfetta de' formenti, e loro ualore, come si contiene, e dichiara diffusamente nel Proclama esecutivo de' 9 7bre 1738 di d(omin)o Ecce(llentissi)mo Tron. Questo Proclama contenendo riflessi di carità uerso Pistori per li loro vantaggi, ed insieme di giustizia uerso li poueri, e di compiacim(en)to all'universale per la represtinaz(io)ne del pane nella primiera condizione dalla quale è degenerata, com(m)anda 1° che li sensali debbano descrivere la quantità, e qualità del formento, e se à soldo contante, o con respiro, e se la condota sia stata accordata à peso del venditore, o del compratore; 2° lo stesso douendo fare li sensali di Pad(ov)a, e così li Pistori debbano depponere li loro contratti 3.° che li prezzi non abbiano à considerarsi che delle partite almeno di M(oggi)a 5; 4° che sia fatto il pane di due qualità: uno bianco di fior di farina con burati idonei a depurarla, il secondo di farina di formento di più basso prezzo e che debbano in scaffè separate tenere dette due qualità di pane.

Questa terminazione, decreto, e proclama certam(en)te fu fatto à seconda delle istanze de' formari, e pure non l'hanno eseguite anzi sempre instabili ed inquieti nelle loro pretensioni l'anno 1745, l'1 Gen(nai)o hanno prodotta altra supplica à sua Serenità [f. 15v] con la quale implorano nuoua regolazione del sazo 1662 per l'accressim(en)to di spese, riferendo le bonificazioni conseguite l'anno 1712. 8 zugno e 1734, 2 8bre e niente motiuattano dell'ultima sud(det)ta bonificazione delle L. 930: 14 ottenuta con la terminatione Tron, delle quali ora non si uergognano addimandarne come sopra la compensazione, e tacerne poi gl'altri effetti utilissimi ad essi, et al universale, nella medesima contenuti. Grazie

Iututa(?) in mano di S.E. Capitano Vice Podestà e poi nella Cam(?) sud(dett)a dal S(ignor) Giulio Loro per parte della Magnifica Città con li arecordi annessi

T24: Regelung für die Eintreibung des Dazio del Pestrino, 12. August 1681¹⁰⁰

Capitoli del Dacio del Pestrino

Per l'incaminamento del nuouo Dacio del Pestrino Imposizione di Lire una per ogni stato Veneziano di Farina, in pane vendibile sarà convertita, istituito dalla pubblica autorità con Parte dell'Eccellentis(simo) Senato 17. Ottobre 1668, così in questa città, e Termini, come nelle Terre, Castelle, Vicarie, e Ville del Territorio Padovano; Gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi di Venetia, & Rettori di Padova, e sua Giurisdittione applicati al buon incamminamento del medemo Dacio, per diuertire la molteplicità delle stampe, regolando in parte li primi Capitoli stampati, e publicati ultimamente fuori n'aggiungono altri quali tutti uniti nel presente Foglio doueranno esser osservati, & eseguiti da chi si sia, sotto le pene in essi contenute, con riserva sempre all'Eccellenze loro d'aggiogger tutto ciò andassero scoprendo necessario a publico seruitio nella pratica di così importante affare.

- I. Che il Dazio del Pestrino sia di lire una V.C. senz aggiunti per ogni Staro Veneziano di Formento à misura di stara 3 Padouani, ch'in Pane da vender sarà convertito da esser pagato al Daciario da Fornari, ò Pistori, e ogn'altro che fabbrica, e vende pane, à quali farà esso Dacio accresciuto nel Calamiero, col

¹⁰⁰ ASP, XI, 79, s. f.

- quale si formano i Calamieri à Pistori medemi, così che essi Pistori non habbino à resta imaginabilmente per questo nouo Dacio, soccombenti.
- II. Che non possa alcun Pistore, ò altro fabbricare pane da vendere niuno eccettuato, così in questa Città, come nel Territorio, se prima non s'haverà notificato al Daciario, ò suo Deputato, e nell'Ufficio della Cancell.Fiscale quando avesse ad incamminarsi per conto di SereniSs. Sig. con la specifica della quantità dei Forni, e il sito oue sono. Douendo notificar nel termine de giorni tre dopò la publicatione delli presenti Capitoli la quantità de Famegli, ò Lauoranti col nome, e cognome, &poi successivamente di Mese in mese quelli, che hauessero mutato, sottopena della perdita di tutto il pane, che fosse ritrovato fabbricato senza prima la licenza soletta, & altre pecuniarie ad arbitrio.
- III. Che à Fornari sij proibito fabricar pane per vender se no(n) sarà bollato col bolo loro ordinario, cioè le Bine, e Chiappe in due luochi da tutti e due i capi, acciò sempre si conosca di qual Fabbrica sia il pane medemo, leuando à quello dell'Impasterie il Bollo solito farsi per ordine dell'Ufficio delle Vituarie sotto pena ad arbitrio di Sue Eccellenze.
- IV. Che sij del tutto proibito à Fornari, così in Padova, e Termini come nel Territ(orio) d'impastar, ò far impastar pane per chi si sia persona, ò Famiglia più d'un sacco di quattro stara Padovani per volta; Et perché deue esser questo distinto dal pane vendibile, commandando Sue Eccell(enze) che sij fatto il pane per le Famiglie di sei panetti per Bina, con li panetti maggiori d'un bezzo, ouero d'un soldo senza Bollo à distintione del vendibile, sotto pena di contrabbando di tutto il pane, che fosse ritrovato fabbricato con maggior quantità di Farina sopra limitata, e minor, ò maggior nei panetti della qualità sopra espressa, oltre il soggiacere à maggior pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio.
- V. Che à gli Osti, Bettolini, e ad ogn' altro resti del tutto proibito tenir pane da vender così in poca come in molta quantità se non col Bollo del Pistore, ò Fornaro bollato sottopena della perdita di tutto il pane, che senza detto Bollo fosse trovato, e d'altre pene corporali ad arbitrio. Restando pure proibito à medemi Hosti della Città, e Termini valersi di pane de Fornari delle Ville, & à quelli delle Ville della Città, e Termini sotto le pene sudette.
- VI. Che sia in libertà il Daciario mandar i suoi Ministri per ogni Pistoria, ò Osteria per vedere, e inquisire se trouano pane per vender non bollato, e quello leuare per contrabbando; Permettendo ogn'uno la pratica à Ministri del loro ministero, sotto le pene peccuniare, e corporali ad arbitrio.
- VII. Che cadaun Fornaio, ò pistore sia obligato a denuntiar di settimana in settiman al Daciario, ò sua Deputato la quantità tutta di Farina, che hauesse convertita in pane per vendere, come pure la giusta quantità di quella anche, che hauesse convertita in pane per conto de particolari, che viene chiamata impasteria, come pure subito nel principio del Dacio della Città, e Termini dar in nota le Casade, che seruono di pane con li nome, e cognomi de Patroni, & con la quantità circuncirca del consumo di Farine, che per esse facessero con giuramento, & così poi successivamente di Mese in mese, quali denontie douera(n)no esser ad unguem scritte dal Daziario, ò Deputato in Libri cartati, e marcati, cioè uno per il pane vendibile, e l'altro per il pane de particolari, sotto pena ad essi Pistori, ò Fornari, ch'ommettessero la pratica della denuncia nel modo, come sopra, com'anco il Daciario, ò Deputato il non annotarla distintamente di pecuniario, e corporale, ad arbitrio.
- VIII. Che li Fornari di Cittadella, e Borghi debbano ogni volta che hauera(n)no à far macinare il Formento andar dal Notolario, ò Scrivano al Balcon del Dacio della Macina in Cittadella e ricever lui i Breui per la qualità di Formento,

- ch'intendessero macinare; pote(n)do poi portarsi coi medemi Breui a macinare oue più le riuscisse comodo; sotto pena della perdita della Farina, che fosse ritrovata, e d'altre ad arbitrio della Giust(izia)
- IX. Che resti espressamente proibito à Pistori, ò Fornari il tenir le Farine, che riceuono da particolari oue sogliono tenir quelle, che conuertono in pane per vendere, sotto le pene com'auanti, ma debbano esser poste in luogo separato; risservandosi Sue Eccell(enze) di aggiungere alle Regole presenti quel di più, che nella pratica di tal'affare sarà per riuscir di maggior publico seruitio.
- X. Che si come il dacio stesso ha hauuto il principio nel Territ(orio) al primo del corrente Mese di Luglio così in questa Città, e termini douerà principiare al primo dell'entrante Mese d'Agosto da esser pagato anco da Pistori nella stessa Città di Padova, e Termini senz'alcuna essistenza in ragioni com'auanti; Restando espressamente proibito à medemi Pistori il Valersi di qual sia Esenzione per sottrarsi dal detto pagamento, né meno ricouer Farine, che fossero state macinate con Esenzioni, come sopra; sotto pena della perdita della Farina, e Duc(ati) 50. & altre ad arbitio di sue Eccell(enze)
- XI. Non possino li Pistori, ne altri, vendono pane così nella Città, come nel Territ(orio) vender Farine in poca, ne molta quantità nelle loro Case, e Pistorie sotto qual si voglia presto, ma solo in Casa, ò luoco totalmente separato, & lontano almeno perche vinti affine col preteso di queste non habbino così facile il modo di commetter fraudi à pregiudizio del Dacio stesso, quando però non fossero accordati col publico, ò col Daciario per le loro Pistorie, nel qual caso gli resterà libero l'addito di vender tali Farine anco nelle loro Case, e Pistorie; Non potendo purc li stessi pistori valersi di prestanze di Farine da chi si sia, ne alcuno prestagliene, sotto pena de Duc(ati) 50 della perdita della Farine respettiue, & d'altre maggiori corporali tanto contro Pistori, come particolari ad arbitrio.
- XII. Non possino parimente li Pistori, Monari, Macinenti, & altri far sacchi di Formento per macinare di quantità maggiore delle solite quattro stara padovane, facendo le giuste denontie à Notolari, & à chi spetta di volta in volta, che vorranno macinare con li veri nomi, e cognomi, & habitationi delli Fornari, per quali macineranno, douendo esser contato il denaro del Dacio di Padova, & dei Termini dalli pistori stessi, che faranno Macinare, & non dalli Monari, né li Scrivani di esso Dacio possino riceuer tal dinaro se non dalli Fornari medemi, sotto le pene sopra dichiarite, & della perdita de Forme(n)ti, Farine stesse, & altre maggiori corporali ad arbit(rio).
- XIII. Che quelli Pistori, ò altri venditori da pane, che co(m)peranno per uso delle loro Pistorie Farine da Fontegari, ò da altri particolari per conuertir in pane vendibile, debbino prima di leuarle dal Fo(n)tico, o luoco oue fossero deno(n)tiarne la vera qua(n)tità, & pagare il giusto Dacio sotto le pene sudette.
- XIV. Resti pure vietato, e proibito sotto le pene sopra espresse à Pistori, Monari, & Asinari condor Farine, e Formenti in qual si voglia luoco, e modo dall'aue Maria della sera all'altra della mattina, sotto le pene sudette.
- XV. No(n) possino li Monari, ne altri tanto di questa Cita, e Termini come del Territ(orio) riceuer sotto pretesto di saluo, ò altro nelle proprie case, Molini, Caselle, & altri Luochi vicini à Molini Formenti per macinare senza li soliti Breui del Dacio della Macina attaccati, & cuciti alli sacchi sotto le pene sudette.
- XVI. Che sia proibito al Scriuan del balcon del Dacio delle Biauè di questa Città il poter far bollettini à Fornari, ò altri che fanno pane da vender se prima non sarà stata denontiat la giusta, e vera quantità di Formento, che dalli Fornari sarà stato comprato al Dacio del Pestrin; Né possino pure li Scrivani delle Poste de Molini far ad alcuna persona Dacio, e Macina, affine no(n) sijno commessc fraudi à

pregiudizio di questo importantissimo Dacio, & di poterlo ridurre in stato di buona riscossione per l'interesse publico, sotto le pene sudette.

- XVII. Sia proibito alli Monari, e suoi famegli il protare Farina di alcuna sorte così in poca, come in molta quantità alli Fornari se prima no(n) l'haueranno denontiatà al Daciario del Pestrino, e pagato il giusto Dacio, in pena della perdita delle farine, Animalì, & altre corporali ad arbitrio, &c.
- XVIII. Siano obligati li Fornari tenir tutta la farina, che si trouerano in Casa in sacchi di stara quattro l'uno Padoani, affine più distintame(n)te si possa veder il conto giusto del co(n)sumo, che giomalmente anderan facendo di detta farina in pena della perdita della detta farina, & altre some sopra.
- XIX. Fanno in oltre sapere l'Eccellenze loro, che per venir in cognizione delle trasgressioni, e fraudi, che fossero commesse contro li presenti, & altri ordini in tal materia publicati, riceueranno denoncie segrete, & alli denontianti s'intendera sempre applicata la metà della pena, & contrabbando, che per loro causa venisse ritrovato, & dato in lume alla Giustizia.

ANTONIO BASADONNA Podestà

LORENZO SORANZO Capitanio

1681, Adì 12. Agosto

Fù publicati li sudetti Capitoli per Antonio Vetur Trombetta, sotto li Casolini, & all'Anzolo, con la presenza di molti astanti.

Venturin Valle Cancell(iere) Fiscale M.

Padova, per Carlo Rizzardi stampator Camerale, con Privilegio.

MEDIUM AEVUM
QUOTIDIANUM

63

KREMS 2012

HERAUSGEGEBEN
VON GERHARD JARITZ

GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER KULTURABTEILUNG
DES AMTES DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG

**KULTUR
NIEDERÖSTERREICH**



Titelgraphik: Stephan J. Tramèr

ISSN 1029-0737

Herausgeber: Medium Aevum Quotidianum. Gesellschaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters, Körnermarkt 13, 3500 Krems, Österreich. Für den Inhalt verantwortlich zeichnen die Autoren, ohne deren ausdrückliche Zustimmung jeglicher Nachdruck, auch in Auszügen, nicht gestattet ist. – Druck: Grafisches Zentrum an der Technischen Universität Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Kornelia Holzner-Tobisch, „Graue Eminenzen“ in der Kleinstadt. Die Stadtschreiber und Kirchenmeister von Korneuburg	5
Adriana Vignazia, Die <i>Mariegola</i> der Bäcker in der <i>Biblioteca civica</i> von Padua	20
Helmut Bräuer, Vorworte. Struktur, Funktion und Quellenwert in der stadthistorischen Literatur der frühen Neuzeit am Beispiel Obersachsen	91
Buchbesprechung	101
Anschriften der Autoren	104

Vorwort

Das vorliegende Heft enthält vorrangig die Resultate der Fortsetzung von Forschungsprojekten, von denen Teilergebnisse bereits in *Medium Aevum Quotidianum* präsentiert werden konnten. Im ersten Beitrag vermittelt Kornelia Holzer-Tobisch neue Analysen zur Sozial- und Kulturgeschichte der niederösterreichischen Kleinstadt Korneuburg, zu welcher sie bereits im Jahre 2007 eine umfassendere Studie geboten hat.¹ Adriana Vignazia beschäftigte sich im Jahre 2010 mit einer *Mariegola* der Bäcker von Padua.² In diesem Heft untersucht und teilediert sie eine weitere, später entstandene *Mariegola* der Paduaner Bäckerzunft.

Schließlich untersucht Helmut Bräuer mit Hilfe frühneuzeitlicher Belege aus Obersachsen eine Textgattung, die von der historischen Forschung nur selten berücksichtigt wird: die Vorworte. Er konstatiert, dass dieselben keineswegs als belanglos anzusehen sind, sondern „bei der Entwicklung von Fragen und skeptischen Überprüfungen der Autorentexte“ behilflich sein können.

Gerhard Jaritz

¹ Investitionen für die Ewigkeit. Die Seelenheilstiftungen in den letztwilligen Verfügungen der Stadt Korneuburg im 15. Jahrhundert (*Medium Aevum Quotidianum*, Sonderband XIX) Krems 2007.

² Die *Mariegola* der Bäcker von Padua (15. bis 17. Jahrhundert) (*Medium Aevum Quotidianum*, Sonderband XXV) Krems 2010.